

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 ^a Senato)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (XIV Camera e 14 ^a Senato)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (I e VII)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)	»	15
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	17
GIUSTIZIA (II)	»	37
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	45
DIFESA (IV)	»	46
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	48
FINANZE (VI)	»	67
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	70

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Movimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto+Europa-Centro Democratico: Misto+E-CD; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Sogno Italia-10 Volte Meglio: Misto-SI-10VM.

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	<i>Pag.</i>	98
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	110
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	126
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	135
AFFARI SOCIALI (XII)	»	140
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	141
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	148
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	154
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	157
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	165

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020. C. 2019 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VII) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*)

3

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO**

*Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza
della vicepresidente Maura TOMASI.*

La seduta comincia alle 13.30

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.

C. 2019 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione VII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Devis DORI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del prov-

vedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 2019 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, originariamente composto da 6 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 9 articoli; in termini di commi si è passati dai 16 originari a 25; sulla base del preambolo il provvedimento appare riconducibile a una finalità di portata in vero assai ampia, quella di adottare misure in materia di beni e attività culturali; il medesimo preambolo specifica inoltre tale finalità generale facendo riferimento alla necessità di adottare misure a sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche, di semplificazione e sostegno per il settore del cinema e dell'audiovisivo e di finanziamento delle attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali; il preambolo non fa invece riferimento alle motivazioni della necessità ed urgenza delle disposizioni dell'articolo 5, che prevede misure urgenti

per la manifestazione UEFA Euro 2020; andrebbe inoltre approfondita la coerenza con tale perimetro delle disposizioni dell'articolo 4-*bis*, che proroga al 31 dicembre 2019 il termine di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e degli asili nido;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 25 commi complessivi 3 rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; il numero complessivo di provvedimenti attuativi previsti è 4, due decreti ministeriali, un regolamento di un'Autorità indipendente e un provvedimento comunale di nomina di un Commissario;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

andrebbe approfondita la formulazione di alcune disposizioni del testo; in particolare, l'articolo 1, comma 2, capoverso 2-*septies*, prevede che ciascuna fondazione lirico-sinfonica assuma "con diritto di precedenza" i candidati che alla data di entrata in vigore della disposizioni risultino "vincitori" di procedure selettive precedentemente bandite; al riguardo andrebbe chiarito se con l'espressione "diritto di precedenza" si intenda dire "prima di espletare ulteriori procedure selettive" e se con il termine "vincitori" si intenda impropriamente fare riferimento, oltre che ai vincitori veri e propri anche agli idonei ovvero se oggetto della disposizione siano effettivamente i soli vincitori che, pur vincitori, non hanno potuto perfezionare l'assunzione a causa di provvedimenti di limitazione o blocco delle assunzioni; il successivo capoverso 2-*octies* stabilisce, al quarto periodo, che le assunzioni previste da parte delle fondazioni siano effettuate nel rispetto del comma 2-*sexies* nonché di ulteriori requisiti che riproducono però quanto già previsto dal comma 2-*sexies* e che quindi potrebbero essere espunti; l'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 3 e 7, fa riferimento ad una percentuale delle

"quote" di opere di produzione italiana mentre, ai sensi dell'articolo 44-*ter* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005), il termine esatto è "sotto-quota" (rispetto alla quota da riservare alle opere europee); l'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), coordina il testo dell'articolo 44-*quater* del Testo unico sui media audiovisivi con le modifiche introdotte dall'articolo 3; nel richiamare le disposizioni che prevedono le sotto-quote di produzione italiana dovrebbe però essere mantenuto il riferimento al comma 4 dell'articolo 44-*ter*, che invece è stato espunto;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

l'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2, prevede l'adozione di un regolamento dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dello sviluppo economico; al riguardo andrebbe approfondita la coerenza con il sistema delle fonti della previsione di un regolamento di un'Autorità indipendente adottato con il parere di specifici ministeri;

l'articolo 5, comma 1, prevede che l'ente Roma Capitale possa nominare un commissario straordinario con il compito di provvedere in via esclusiva alle procedure di lavori e di acquisizioni di servizi e forniture per gli eventi connessi alla manifestazione UEFA Euro 2020 da realizzare nel territorio di Roma Capitale; al riguardo andrebbe approfondito se i compiti affidati al Commissario siano assimilabili a quelli per i quali è possibile, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, la nomina di Commissari straordinari statali, poiché in tal caso si sarebbe derogato, peraltro in modo solo implicito, alla procedura di nomina indicata dal medesimo articolo 11 (nomina con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri);

il provvedimento, nel testo presentato al Senato, è corredato della relazione

sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) riferita all'articolo 3; è stata inoltre trasmessa la dichiarazione di esenzione dall'AIR prevista dall'articolo 7 del regolamento di cui al DPCM n. 169 del 2017;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 2, capoverso 2-septies;

sopprimere, all'articolo 1, comma 2, capoverso 2-octies, quarto periodo, le parole da « e del limite della dotazione organica » fino alla fine del periodo;

sostituire, all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), numero 3, le parole: “di tale quota” con le seguenti: “di tale sotto-quota”;

sostituire, all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), numero 7, le parole: “delle quote” con le seguenti: “delle sotto-quotes”;

aggiungere, all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), numero 1, dopo il numero: “3-bis” il seguente: “4”;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, il contenuto dell'articolo 3, comma 1, lettera *c*), numero 2, e dell'articolo 5, comma 1. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.35.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Amm. Sq. Giuseppe Cavo Dragone
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione) 6

AUDIZIONI

Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza della presidente della 4^a Commissione del Senato della Repubblica, Donatella TESEI.

La seduta comincia alle 12.45.

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Amm. Sq. Giuseppe Cavo Dragone.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Donatella TESEI, *presidente*, comunica che è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Giuseppe CAVO DRAGONE, *Capo di Stato Maggiore della Marina Militare*, svolge una relazione sulle materie di propria competenza.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Edoardo RIXI (LEGA), la senatrice Laura GARAVINI (PD), il deputato Giovanni RUSSO (M5S) e il senatore Andrea CAUSIN (FI-BP).

Giuseppe CAVO DRAGONE, *Capo di Stato Maggiore della Marina Militare*, risponde alle domande poste e fornisce ulteriori precisazioni.

Interviene quindi per formulare osservazioni e porre ulteriori quesiti il deputato Roberto Paolo FERRARI (LEGA) cui replicano l'ammiraglio Giuseppe CAVO DRAGONE, *Capo di Stato Maggiore della Marina Militare* e l'ammiraglio di divisione Maurizio BARBIERI.

Donatella TESEI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di membri italiani del Parlamento europeo sulle priorità della nuova legislatura europea (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento, e conclusione*) 7

AUDIZIONI

Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza del presidente della XIV Commissione della Camera dei deputati, Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 11.05.

Audizione di membri italiani del Parlamento europeo sulle priorità della nuova legislatura europea.
(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento, e conclusione*).

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

I membri del Parlamento europeo Fabio Massimo CASTALDO, *Vicepresidente del Parlamento europeo*, Franco ROBERTI (*Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo*), Herbert DORFMANN (*Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)*),

Carlo FIDANZA (*Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei*) e Alessandro PANZA (*Gruppo Identità e Democrazia*), rendono comunicazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega), Piero DE LUCA (PD), Francesca GALIZIA (M5S), Giuseppina OCCHIONERO (LeU), Guido Germano PETTARIN (FI) e Rosalba DE GIORGI (M5S).

Replicano i membri del Parlamento europeo Anna Cinzia BONFRISCO (*Gruppo Identità e Democrazia*), Daniela RONDINELLI (*Non iscritti*), Dino GIARRUSSO (*Non iscritti*), Francesca DONATO (*Gruppo Identità e Democrazia*), Antonio Maria RINALDI (*Gruppo Identità e Democrazia*), Franco ROBERTI (*Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo*), Herbert DORFMANN (*Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)*), Carlo FIDANZA (*Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei*), Alessandro PANZA (*Gruppo Identità e Democrazia*) e Fabio Massimo CASTALDO, *Vicepresidente del Parlamento europeo*.

Intervengono per ulteriori precisazioni e osservazioni i deputati Piero DE LUCA (PD), Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) e Guido Germano PETTARIN (FI).

Replicano ulteriormente i membri del Parlamento europeo Andrea CAROPPO (*Gruppo Identità e Democrazia*), Antonio Maria RINALDI (*Gruppo Identità e Democrazia*), Franco ROBERTI (*Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo*), Fabio Massimo CASTALDO, *Vicepresidente del Par-*

lamento europeo, e Alessandro PANZA (*Gruppo Identità e Democrazia*).

Sergio BATTELLI, *presidente*, ringrazia i deputati europei per la loro partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile. Atto n. 99
(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 9

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza del vicepresidente della II Commissione Riccardo Augusto MARCHETTI. — Interviene il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone.

La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile. Atto n. 99.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 25 luglio scorso.

Riccardo Augusto MARCHETTI, *presidente*, nel ricordare che nella seduta del 25 luglio scorso i relatori hanno illustrato i contenuti del provvedimento in esame, chiede ai colleghi se intendano intervenire. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Ministro dell'interno recante organizzazione e servizio degli <i>steward</i> negli impianti sportivi. Atto n. 93 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	10
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	12

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza della vicepresidente della VII Commissione Giorgia LATINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Simone Valente.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto del Ministro dell'interno recante organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi.

Atto n. 93.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 luglio scorso.

Giorgia LATINI, *presidente*, ricorda che le Commissioni riunite hanno svolto il 24 luglio le audizioni informali di rappresentanti delle Leghe calcio nazionali di serie A e di serie B, della Lega calcio PRO, della

FIGC e del CONI. Chiede quindi ai relatori se siano pronti a formulare una proposta di parere.

Domenico FURGIUELE (Lega), *relatore per la VII Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, Elisa Tripodi, formula una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni (*vedi allegato*).

Giorgia LATINI, *presidente*, propone, in considerazione dei numerosi impegni che gravano su entrambe le Commissioni e del fatto che i lavori parlamentari potrebbero essere aggiornati per il periodo estivo già dalla prossima settimana, che le Commissioni procedano alla votazione della proposta di parere già nella seduta odierna. Prende quindi atto che non vi sono obiezioni in merito.

Andrea ROSSI (PD) dichiara che il gruppo del Partito democratico si asterrà sulla proposta di parere, in quanto, pur giudicando positivamente la proposta stessa, che contiene osservazioni condivisibili – in particolare quella che suggerisce di posticipare l'entrata in vigore del de-

creto, come richiesto da più parti nel corso delle audizioni informali – non condivide il provvedimento nel suo complesso.

Antonio PALMIERI (FI) dichiara che anche il gruppo di Forza Italia si asterrà sulla proposta di parere formulata dai relatori.

Paola FRASSINETTI (FdI) preannuncia a sua volta l'astensione del gruppo di

Fratelli d'Italia sulla proposta di parere, chiarendo che il suo gruppo nutre sul provvedimento perplessità che non sono state dissipate da quanto emerso nelle audizioni informali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere formulata dai relatori.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO

Schema di decreto del Ministro dell'interno recante organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi (Atto n. 93).

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VII (Cultura) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto del Ministro dell'interno recante organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi (atto n. 93);

evidenziata la rilevanza dello schema di decreto, che completa ed integra la disciplina relativa ai requisiti, alle modalità di selezione e formazione del personale incaricato del controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi (*steward*), nonché alle modalità di collaborazione degli *steward* con le Forze dell'ordine, nell'ottica di rafforzare i meccanismi di prevenzione e repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche;

segnalato che, l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 187 del 2010, novellando l'articolo 2-ter del decreto-legge n. 8 del 2007, ha previsto che ai cosiddetti *steward* possano essere affidati, in aggiunta ai compiti già previsti, ulteriori servizi, definiti come servizi ausiliari dell'attività di polizia per i quali non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia;

rilevato come una serie di disposizioni di carattere tecnico sia stato opportunamente inserito nel corpo dei 5 allegati annessi al decreto stesso, alleggerendo in tal modo l'articolato del decreto da tali previsioni di dettaglio,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al punto 5, lettera *d)*, dell'allegato A, il quale indica, per ogni figura professionale, i requisiti soggettivi, menzionando anche la condizione di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'articolo 7-ter della legge n. 401 del 1989, valuti il Governo l'opportunità di espungere tale riferimento normativo, in quanto il predetto articolo 7-ter è stato abrogato dall'articolo 120, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (cosiddetto « codice antimafia »);

b) con riferimento al comma 2 dell'articolo 5, il quale prevede che i servizi degli *steward* possono essere assicurati dalla medesima società sportiva organizzatrice; da istituti di sicurezza privata; da agenzie di somministrazione; da altre società appaltatrici di servizi e che questi soggetti possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro accessorio, valuti il Governo, sotto il profilo della formulazione della norma, l'opportunità di non fare riferimento a prestazioni di lavoro accessorio, bensì a prestazioni di lavoro occasionali, disciplinate dall'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017;

c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 7, il quale prevede che la questura tenga l'elenco degli *steward*, formato

sulla base delle comunicazioni effettuate dalle strutture formative all'esito dei corsi di formazione, valuti il Governo se prevedere un'analoga forma di comunicazione da parte delle società sportive, allorché esse procedano alla formazione degli *steward*, previsione che era contenuta nell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, il quale è abrogato dall'articolo 8, comma 2, dello schema di decreto;

d) con riferimento al comma 2 dell'articolo 7, il quale dispone circa il divieto di impiego negli stadi di *steward* che non soddisfino «almeno uno» dei requisiti previsti dall'allegato A, valuti il Governo l'opportunità di chiarire il senso dell'e-

spressione, specificando che è sufficiente il venir meno anche di solo uno dei predetti requisiti per disporre il divieto di impiego degli *steward* che si trovino in tale condizione;

e) con riferimento all'articolo 8, il quale prevede, al comma 1, l'entrata in vigore del decreto il 1° agosto 2019 e, al comma 2, l'abrogazione, a decorrere dalla medesima data, del decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, valuti il Governo l'opportunità di posticipare tale data ovvero di definire una disciplina transitoria, al fine di consentire l'adattamento, da parte dei soggetti interessati, alle nuove previsioni recate dal decreto.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 30 luglio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.40 alle 13.50.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura – Audizione del dottor Massimo Mariani, prefetto di Reggio Calabria e Commissario straordinario di Governo per il superamento delle situazioni di particolare degrado dell'area del Comune di San Ferdinando, del dottor Andrea Polichetti, Direttore centrale dei servizi demografici presso il dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, in qualità di ex Commissario straordinario del Governo per l'area del Comune di San Ferdinando, e della dottoressa Iolanda Rolli, prefetto di Macerata, in qualità di ex Commissario straordinario del Governo per l'area del Comune di Manfredonia (*Svolgimento e conclusione*)

15

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza del vicepresidente della XI Commissione, Davide TRIPIEDI.

La seduta comincia alle 12.05.

Sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura – Audizione del dottor Massimo Mariani, prefetto di Reggio Calabria e Commissario straordinario di Governo per il superamento delle situazioni di particolare degrado dell'area del Comune di San Ferdinando, del dottor Andrea Polichetti, Direttore centrale dei servizi demografici presso il dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, in qualità di ex Commissario straordinario del Governo per l'area del Comune di San Ferdinando, e della dottoressa Iolanda Rolli, prefetto di Macerata, in qualità di ex Commissario straordinario del Governo per l'area del Comune di Manfredonia.

(Svolgimento e conclusione).

Davide TRIPIEDI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Massimo MARIANI, *prefetto di Reggio Calabria e Commissario straordinario di Governo per il superamento delle situazioni di particolare degrado dell'area del Comune di San Ferdinando*, Andrea POLICHETTI, *Direttore centrale dei servizi demografici presso il dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, in qualità di ex Commissario straordinario del Governo per l'area del Comune di San Ferdinando*, e Iolanda ROLLI, *prefetto di Macerata, in qualità di ex Commissario straordinario del Governo per l'area del Comune di Manfredonia*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Carlo FATUZZO (FI), Susanna CENNI (PD), Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU), Antonio

VISCOMI (PD), Maria Chiara GADDA (PD), Luciano CILLIS (M5S), Carla CANTONE (PD), Chiara GRIBAUDO (PD), Valentina BARZOTTI (M5S), Serse SOVERINI (Misto-CP-A-PS-A) e il presidente Davide TRIPIEDI.

Massimo MARIANI, *prefetto di Reggio Calabria e Commissario straordinario di Governo per il superamento delle situazioni di particolare degrado dell'area del Comune di San Ferdinando*, Andrea POLICHETTI, *Direttore centrale dei servizi demografici presso il dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, in qualità di ex Commissario straordinario del*

Governo per l'area del Comune di San Ferdinando, e Iolanda ROLLI, *prefetto di Macerata, in qualità di ex Commissario straordinario del Governo per l'area del Comune di Manfredonia*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. C. 1585-B cost., approvata, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, già approvata, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo unificato, e dalla Camera (*Esame e rinvio*) 17

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero. Emendamenti C. 181 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione - Parere*) 22

DL 61/2019: Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Emendamenti C. 2000 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione - Parere*) 22

DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020. C. 2019 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione*) 22

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 33

Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale. Nuovo testo C. 294 (Parere alla XI Commissione) (*Esame e conclusione - Parere favorevole*) 31

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 36

COMITATO DEI NOVE:

Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica. Testo unificato C. 1511-1647-1826-1873-A 32

SEDE REFERENTE

Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca VINCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Simone Valente.

La seduta comincia alle 12.30.

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

C. 1585-B cost., approvata, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, già approvata, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo unificato, e dalla Camera
(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca VINCI, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata ad avviare

l'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 1585-B, recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari ».

Fa presente che la proposta di legge, avendo natura di legge di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, primo comma, della Costituzione, deve essere adottata da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Ricorda che il provvedimento, dopo essere stato approvato, in prima deliberazione dal Senato in un testo unificato, e quindi dalla Camera il 9 maggio scorso, è stato approvato in seconda deliberazione dal Senato: esso sarà dunque ora esaminato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del Regolamento.

Rammenta inoltre che, ai sensi del citato articolo 99 del Regolamento, ai fini della seconda deliberazione i progetti di legge costituzionale sono riesaminati in Commissione senza procedere all'esame di emendamenti.

Segnala quindi che l'organizzazione della discussione in Assemblea del provvedimento sarà stabilita dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo nella riunione di giovedì prossimo, nell'ambito della definizione del calendario dei lavori dell'Assemblea del mese di settembre.

Anna MACINA (M5S), *relatrice*, fa presente che, in estrema sintesi, la proposta di legge, la quale non ha subito modifiche rispetto al testo già esaminato dalla I Commissione in sede di prima deliberazione, prevede la riduzione del numero dei deputati da 630 a 400 e la riduzione del numero dei senatori elettivi da 315 a 200.

In linea generale ricorda in proposito che in Italia il numero dei parlamentari, dopo la revisione costituzionale del 1963, è determinato dalla Costituzione in numero fisso, mentre in precedenza era determinato in rapporto alla popolazione. Con la legge costituzionale n. 2 del 1963,

infatti, il numero dei senatori elettivi è divenuto la metà di quelli della Camera, fissati in 630, a prescindere dalla variazione della popolazione; è stato altresì stabilito che nessuna regione potesse avere meno di sette senatori ad eccezione della Valle d'Aosta (uno) e del Molise (due).

In tale contesto la proposta di legge costituzionale dispone, per ciascuno dei due rami del Parlamento, una riduzione pari – in termini percentuali – al 36,5 per cento degli attuali componenti elettivi.

A seguito della modifica costituzionale muterà dunque il numero medio di abitanti per ciascun parlamentare eletto. Per la Camera dei deputati tale rapporto aumenterebbe, con le modifiche approvate dal Senato, da 96.006 a 151.210. Il numero medio di abitanti per ciascun senatore cresce, a sua volta, da 188.424 a 302.420 (assumendo il dato della popolazione quale reso da Eurostat).

La riduzione del numero dei deputati da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200 consentirà all'Italia di allinearsi al resto d'Europa. L'Italia, infatti, è il Paese con il numero più alto di parlamentari direttamente eletti dal popolo (945), seguita dalla Germania (con circa 700 parlamentari eletti ma un numero di residenti ben superiore a quello italiano), la Gran Bretagna (650) e la Francia (poco meno di 600).

Passando a sintetizzare il contenuto delle disposizioni recate dall'intervento legislativo, l'articolo 1 della proposta di legge modifica l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce in 630 il numero attuale dei deputati, 12 dei quali eletti nella circoscrizione Estero (secondo comma).

A seguito delle modificazioni proposte, il numero complessivo dei deputati scende a 400 (anziché 630) ed il numero degli eletti nella circoscrizione Estero diviene pari a 8 deputati (anziché 12).

La riduzione percentuale dei parlamentari eletti nella circoscrizione Esteri è corrispondente in proporzione a quella numerica complessiva, con la finalità di non variare in misura significativa l'incidenza numerica della rappresentanza della Circoscrizione Estero.

Per quanto riguarda il Senato, l'articolo 2 novella l'articolo 57 della Costituzione, determinando in 200 (anziché 315) il numero dei senatori elettivi. Entro tale numero, i senatori da eleggere nella circoscrizione Estero scendono a 4 (anziché 6).

La riduzione del formato numerico complessivo del Senato importa la riduzione del numero minimo di senatori eletti per Regione.

Il vigente articolo 57, al terzo comma, stabilisce infatti che «nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due; la Valle d'Aosta uno».

La predeterminazione di un numero minimo di senatori per Regione importa, com'è noto, una variazione rispetto alla ripartizione di seggi tra Regioni quale si avrebbe qualora si seguisse invece un'assegnazione solo proporzionale alla popolazione, senza alcuna soglia numerica minima di rappresentanza senatoriale regionale. Qualora non vi fosse soglia, infatti, si avrebbe una ripartizione dei seggi «integralmente» proporzionale.

Alla luce della riduzione a 200 del numero di senatori eletti, tale numero minimo è individuato, alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2, in tre senatori per Regione o provincia autonoma, lasciando al contempo immodificata la previsione vigente dell'articolo 57, terzo comma, della Costituzione relativa alle rappresentanze del Molise (2 senatori) e della Valle d'Aosta (1 senatore).

La nuova previsione costituzionale relativa al numero minimo di senatori troverebbe applicazione, oltre che per il Molise e la Valle d'Aosta, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per la Basilicata (cui altrimenti spetterebbero 2 senatori).

Viene al contempo previsto, per la prima volta nella Carta costituzionale, un numero minimo di seggi senatoriali riferito alle province autonome di Trento e di Bolzano, che nel corso del tempo hanno assunto una posizione costituzionale sostanzialmente comparabile a quella che nel resto d'Italia è rivestita dalle Regioni.

Tale modifica apportata agli articoli 56 e 57 della Costituzione determinerebbe una variazione rispetto all'attuale proporzione numerica per circoscrizione elettorale (in termini sia di seggi per circoscrizione sia di popolazione media per seggio), sia per la Camera sia per il Senato.

La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 2 sostituisce il quarto comma dell'articolo 57, in materia di ripartizione dei seggi, prevedendo che la predetta ripartizione tra le Regioni o le Province autonome, a seguito dell'applicazione delle disposizioni sulla riduzione del numero dei componenti delle due Camere, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Rispetto al testo vigente del quarto comma dell'articolo 57 la principale modifica riguarda l'inserimento del riferimento alle Province autonome (il venimento, in questo comma, del riferimento ai seggi della circoscrizione Estero non invece ha alcuna conseguenza normativa, in quanto la stessa previsione è contemplata al primo comma dell'articolo 57).

L'articolo 3 incide sull'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, introducendo la espressa previsione che il numero di cinque senatori a vita nominati per alti meriti dal Presidente della Repubblica, sia numero massimo riferito alla permanenza in carica di tal novero di senatori.

La modifica è finalizzata a sciogliere il nodo interpretativo postosi per i senatori a vita riguardo al vigente articolo 59, secondo comma, della Costituzione, cioè se il numero di cinque senatori di nomina presidenziale sia un «numero chiuso» ovvero se ciascun Presidente della Repubblica possa nominarne cinque. Quest'ultima possibile interpretazione del vigente dettato costituzionale è stata seguita peraltro solo da due Presidenti della Repubblica (Pertini e Cossiga).

Permane invece immutata la figura dei «senatori di diritto a vita»: salvo rinuncia, essi sono gli ex Presidenti della Repubblica, in base all'immodificato comma primo dell'articolo 59 della Costituzione.

L'articolo 4 stabilisce che la riduzione dei parlamentari disposta dagli articoli 1 e 2 abbia decorrenza dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale – e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni da tale entrata in vigore.

La previsione del termine di sessanta giorni è volta a consentire l'adozione del decreto legislativo in materia di determinazione dei collegi elettorali, nel caso in cui l'attuale legge elettorale sia corretta in modo da funzionare indipendentemente dal numero dei seggi assegnati dalla Costituzione alle due Camere. Anche in questo caso, la riduzione del numero dei parlamentari si ripercuote infatti sulla « perimetrazione » degli attuali collegi elettorali, come definiti dal decreto legislativo n. 189 del 2017 sulla legislazione elettorale (legge n. 165 del 2017).

Viene in particolare in rilievo il tema dell'articolazione dei collegi elettorali, rispetto alla quale la disciplina vigente, come è noto, ha determinato per la Camera dei deputati, complessivi 232 collegi uninominali e 63 collegi plurinominali; per il Senato, complessivi 116 collegi uninominali e 33 collegi plurinominali.

Il provvedimento non interviene su questa materia, la quale è rimessa alla legislazione ordinaria.

Va osservato che sulla materia in questione interviene la legge n. 51 del 2019 (esaminata in sede referente dalla I Commissione), recante « Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari », la quale apporta modifiche alla disciplina elettorale al fine di prevederne un'applicazione commisurata ad un numero non già fisso bensì percentuale tra seggi e numero dei deputati o dei senatori.

L'obiettivo di tale intervento legislativo è quello di rendere neutra, rispetto al numero dei parlamentari fissato in Costituzione, la normativa elettorale per le Camere. In forza di tale provvedimento, eventuali modifiche del numero dei deputati e dei senatori, stabilito agli articoli 56 e 57 della Costituzione, non richiederanno

specifici interventi di armonizzazione della normativa elettorale che diversamente sarebbero necessari per evitare problemi di funzionamento del sistema.

In particolare l'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 51 dispone che « Qualora, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ».

Il comma 2 del medesimo articolo 3 prevede che, in tal caso, il decreto legislativo di rideterminazione dei collegi sia adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge costituzionale modificativa del numero dei parlamentari.

In parallelo con tale previsione, la proposta di legge costituzionale C. 1585-B in esame prevede che l'applicazione delle sue disposizioni decorra comunque non prima di sessanta giorni della sua entrata in vigore, assicurando in tal modo un lasso temporale che consenta appunto la rideeterminazione dei collegi.

In ogni caso, il Parlamento potrà comunque intervenire sulla legislazione elettorale in modo sostanziale, modificando il sistema di trasformazione dei voti in seggi in ogni momento. Tuttavia, in attesa di un intervento riformatore più incisivo, appare opportuno correggere la legislazione in vigore in modo che possa funzionare indipendentemente dal numero dei parlamentari fissato in Costituzione, onde evitare l'eventualità che, approvata la riduzione del numero dei parlamentari, si sia in presenza di una legislazione elettorale funzionante solo in presenza di un numero più elevato. Tale evenienza è senz'altro da scongiurare in anticipo, anche solo per evitare di paralizzare il potere presidenziale di scioglimento delle Camere.

Per quanto riguarda a tempistica di esame in sede referente del provvedimento ritiene che potrebbero esservi le condi-

zioni per concludere l'esame del provvedimento da parte della Commissione entro la fine della settimana in corso.

Stefano CECCANTI (PD) ritiene che le modalità di esame prefigurate dalla relatrice rappresentino una forzatura e siano incompatibili con l'esigenza di assicurare un dibattito idoneo a consentire a ciascun gruppo di motivare la propria posizione riguardo al provvedimento.

Roberto SPERANZA (LEU), riservandosi di intervenire sul merito del provvedimento nel prosieguo dell'esame, rileva come, a suo avviso, la decisione, assunta a seguito di una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appositamente convocata, di avviare l'esame del provvedimento prima della pausa estiva, abbia già costituito una forzatura. Esprime, quindi, sorpresa a fronte della proposta della relatrice di concluderne addirittura l'esame nel corso della settimana, ritenendo viceversa necessaria una discussione più approfondita.

Gianluca VINCI, *presidente*, fa notare che la relatrice si è limitata a formulare una proposta, che potrà essere valutata nell'ambito del prossimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Anna MACINA (M5S), *relatrice*, fa presente di avere soltanto avanzato una proposta, anche in considerazione del fatto che il provvedimento non ha subito modifiche e che, trattandosi di un esame ai fini della seconda deliberazione, non è prevista la possibilità di presentare emendamenti.

Stefano CECCANTI (PD) auspica che si possa prestare attenzione prioritariamente alla discussione dell'altra riforma costituzionale, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica, sulla quale si registra una certa condivisione tra i gruppi, rinviando alla

ripresa dei lavori, dopo l'aggiornamento per il periodo estivo, la prosecuzione e l'eventuale conclusione in Commissione dell'*iter* del presente provvedimento, sul quale, invece, si registrano posizioni difformi tra i gruppi.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), *relatore*, con riferimento alle osservazioni formulate dal deputato Ceccanti, ritiene che sia possibile condurre parallelamente l'esame di entrambi i provvedimenti. Ricorda come la discussione circa l'organizzazione dell'esame della proposta di legge costituzionale in titolo si sia già svolta in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, e come la decisione di iniziare l'esame stesso prima dell'aggiornamento per il periodo estivo non derivi dalla volontà di imprimere un'accelerazione, ma sia dettata soltanto dall'esigenza di rispettare la programmazione dei lavori dell'Assemblea nell'ipotesi in cui il calendario che sarà definito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo dovesse prevedere la discussione del provvedimento alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. Ritiene quindi ragionevole iniziare la discussione e valutare successivamente, sulla base dell'andamento della stessa e delle esigenze che saranno prospettate, se vi siano o meno le condizioni per concludere l'esame prima della pausa estiva. Rileva come non vi sia da parte del proprio gruppo una posizione di pregiudiziale contrarietà ad un eventuale prolungamento della discussione di alcuni giorni e non comprende, dunque, le preoccupazioni manifestate dall'opposizione, a meno che esse non celino in realtà l'intenzione di rallentare l'esame del provvedimento.

Gianluca VINCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 12.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 12.55.

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.

Emendamenti C. 181 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri della I Commissione sia chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti presentati al testo unificato delle proposte di legge C. 181 e abb.-A, recante disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.

Roberta ALAIMO (M5S), *relatrice*, fa presente che gli emendamenti trasmessi non presentano profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

DL 61/2019: Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Emendamenti C. 2000 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come che il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentanti al disegno di legge C. 2000, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Francesco FORCINITI (M5S), *relatore*, fa presente che le proposte emendative non presentano profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.

C. 2019 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato ad esaminare, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, il disegno di legge C. 2019, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle

attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.

Segnala innanzitutto come, nella sua formulazione originaria, il decreto-legge recasse misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo, di finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020. A tali argomenti se ne sono aggiunti, a seguito dell'esame del Senato, altri, riguardanti, fra l'altro, l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e degli asili nido e gli incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali. Conseguentemente, il Senato ha modificato, tra l'altro, il titolo del decreto-legge.

Passando quindi a sintetizzare il contenuto del decreto-legge, quale risultante a seguito delle modificazioni introdotte dal Senato, esso consta di 9 articoli (a fronte dei 6 originari).

L'articolo 1 – modificato durante l'esame al Senato – reca misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, inerenti alle piante organiche e ai rapporti di lavoro del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche e, per alcuni aspetti, di altri soggetti.

Al riguardo la relazione illustrativa al disegno di legge precisa che l'intervento legislativo è necessario e urgente a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 25 ottobre 2018 (causa C-337/17), nella quale è stata accolta l'assenza, a livello nazionale, di norme intese a sanzionare il ricorso abusivo, da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche, a una successione di contratti a tempo determinato. Le nuove disposizioni, in particolare, modificano l'articolo 29 del decreto legislativo n. 81 del 2015 e sostituiscono il comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 367 del 1996 con 12 nuovi commi.

In particolare, il comma 1 reca una disciplina speciale per la stipula di con-

tratti di lavoro a tempo determinato da parte delle fondazioni lirico sinfoniche, nonché dei teatri di tradizione e dei soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che utilizzano il CCNL delle medesime fondazioni. I predetti contratti possono essere stipulati a fronte di specifiche esigenze contingenti e temporanee, devono avere durata complessiva non superiore a 36 mesi, a decorrere dal 1° luglio 2019, anche non continuativi e anche all'esito di successive proroghe o rinnovi, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e devono essere stipulati con atto scritto a pena di nullità. La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi dei predetti contratti non comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del danno.

Il comma 2 modifica la disciplina per il reclutamento di personale a tempo indeterminato delle fondazioni lirico sinfoniche, sostituendo il comma 2 e inserendo i nuovi commi da 2-*bis* a 2-*decies* nell'articolo 22 del decreto legislativo n. 367 del 1996.

In dettaglio, al nuovo comma 2 dell'articolo 22 del predetto decreto legislativo n. 367, si conferma la previsione di cui all'articolo 11, comma 19, del decreto-legge n. 91 del 2013, per cui le fondazioni lirico sinfoniche assumono personale a tempo indeterminato mediante apposite procedure selettive pubbliche, secondo criteri e modalità stabiliti da ciascuna fondazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché degli altri principi relativi alle procedure di reclutamento delle pubbliche amministrazioni.

Si prevede inoltre, al nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 367, che i contratti di lavoro stipulati non rispettando la nuova disciplina sono nulli, salva la retribuzione del lavoratore per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, ai sensi dell'articolo 2126 del Codice civile, e che sulla validità dei prov-

vedimenti e delle procedure di reclutamento del personale è competente il giudice ordinario.

Ai sensi del nuovo comma 2-*sexies* dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 367, le assunzioni a tempo indeterminato devono essere contenute, oltre che nel limite della dotazione organica, nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti, ferma restando la compatibilità di bilancio della fondazione.

Si introduce, inoltre, una disciplina transitoria. In particolare, al comma 2, capoverso comma 2-*septies*, si prevede che, in presenza di vacanze rispetto alla dotazione organica, ciascuna fondazione assume a tempo indeterminato « con diritto di precedenza » – comunque, dopo le assunzioni derivanti dalle procedure selettive in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge – i candidati che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, risultino vincitori nell'ambito di graduatorie in corso di validità relative a procedure selettive per il reclutamento di lavoratori a tempo indeterminato precedentemente bandite dalla medesima fondazione.

Inoltre, al comma 2, capoverso 2-*octies*, primo e secondo periodo, si dispone che, fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni, ove procedano ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico o amministrativo, vi provvedono, in misura pari al 70 per cento dei posti disponibili (nella versione originaria del decreto-legge si faceva invece riferimento a una misura non superiore al 50 per cento), mediante procedure selettive riservate a soggetti che prestano servizio presso la stessa fondazione, o lo abbiano prestato fino ad un anno prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato, per un tempo complessivo non inferiore a 18 mesi anche non continuativi negli otto anni precedenti nel caso del personale artistico e tecnico, e per un tempo complessivo non inferiore a 36 mesi anche non continuativi negli otto anni

precedenti, nel caso del personale amministrativo. I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione dei relativi bandi.

In merito a tale ultima previsione, richiama la giurisprudenza costituzionale riferita all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, la quale stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Ricorda infatti preliminarmente che le fondazioni lirico-sinfoniche sono state riconosciute dalla Corte costituzionale come soggetti di diritto pubblico (ad esempio la sentenza n. 153 del 2011).

Ciò premesso, con riferimento alla previsione dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, la Corte costituzionale ha, in via generale, evidenziato come « il concorso pubblico – quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito – costituisca la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni. Esso è posto a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa. Le eccezioni a tale regola consentite dall'articolo 97 della Costituzione, purché disposte con legge, debbono rispondere a « peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico » (sentenza n. 81 del 2006). Altrimenti la deroga si risolverebbe in un privilegio a favore di categorie più o meno ampie di persone (sentenza n. 205 del 2006). Perché sia assicurata la generalità della regola del concorso pubblico disposta dall'articolo 97 della Costituzione, l'area delle eccezioni va, pertanto, delimitata in modo rigoroso ».

Più specificamente, il principio secondo il quale può essere riservata a concorsi interni, in presenza di determinate condizioni, una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili è rinvenibile nella sentenza n. 90 del 2012. In quella occasione la Corte ha giudicato fondata, con riferimento ai principi di ragionevolezza, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, la que-

stione di legittimità costituzionale sollevata dalla Presidenza del Consiglio sulla legge n. 4 del 2011 della Regione autonoma Trentino Alto Adige. La norma impugnata prevedeva che la percentuale di posti riservati a personale interno nelle procedure di reclutamento del personale regionale non potesse essere inferiore al 50 per cento, da calcolare anche tenendo conto delle prove selettive pubbliche svolte nel triennio precedente. Nel suo ricorso la Presidenza del Consiglio aveva rilevato che la disposizione « avrebbe determinato una sostanziale deroga al principio, ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte secondo il quale non può essere riservata a concorsi interni una quota superiore al 50 per cento dei posti disponibili ». In proposito la Corte ha ricordato che l'attivazione solo delle procedure riservate agli interni (le quali possono giungere fino al limite del 50 per cento dei posti coperti attraverso prove pubbliche del triennio precedente), congiuntamente alla mancata effettuazione dei concorsi per i candidati esterni, determina la violazione della norma interposta (ai fini della valutazione del rispetto degli articoli 3 e 97 della Costituzione), rappresentata dal comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede la « possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso.

In questo quadro assume poi rilievo la sentenza n. 225 del 2010, avente ad oggetto una norma della Regione Lazio che prevedeva l'immissione automatica nel ruolo della dirigenza della Regione per coloro, che previo concorso, avessero ricoperto, per almeno cinque anni consecutivi, incarichi dirigenziali nelle strutture della Regione; in proposito la Corte costituzionale ha chiarito che « è indispensabile che le eccezioni al principio del pubblico concorso siano numericamente contenute in percentuali limitate, rispetto alla globalità delle assunzioni poste in essere dall'amministrazione; che l'assunzione corrisponda a una specifica necessità funzionale dell'amministrazione stessa; e, soprattutto, che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare comunque che il

personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico. La medesima sentenza specifica anche che « la natura comparativa e aperta della procedura è [...] elemento essenziale del concorso pubblico », sicché deve escludersi la legittimità costituzionale di « procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall'esterno », violando il carattere pubblico del concorso (in tal senso, sentenze n. 293 del 2009 e n. 100 del 2010) ».

Ricorda infine che la sentenza n. 194 del 2002 ha dichiarato costituzionalmente illegittima una disposizione (l'articolo 22 della legge n. 133 del 1999) che disciplinava la copertura del 70 per cento dei posti disponibili nelle dotazioni organiche dell'amministrazione finanziaria per i livelli dal quinto al nono, mediante apposite procedure di riqualificazione riservate al personale appartenente alle qualifiche funzionali inferiori. Sulla base della disposizione erano state bandite procedure di riqualificazione riservate al personale delle qualifiche inferiori al fine di coprire solo l'intera quota « riservata » del 70 per cento dei posti disponibili. Secondo la Corte, le procedure di riqualificazione in esame confliggono con i principi costituzionali, in quanto riservano a personale interno la totalità dei posti oggetto della procedura di reclutamento, pari a gran parte dei posti disponibili, per di più prevedendo una quota riservata che appare incongruamente elevata, così da realizzare una duplice, sostanziale elusione dei principi enunciati. La Corte osserva inoltre come all'epoca non risultasse bandito il concorso pubblico per la residua parte dei posti, mentre è noto che il modello concorsuale richiede che la selezione avvenga con criteri tali « da prevedere e consentire la partecipazione anche agli estranei, assicurando così il reclutamento dei migliori », e a tale modello si deve ricorrere anche per scongiurare « gli effetti distorsivi » che il criterio dei concorsi interni può produrre (sentenza n. 313 del 1994), in contrasto con il canone del buon andamento dell'amministrazione (sentenza n. 333 del 1993).

Alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale segnala pertanto, in merito a tali previsioni, l'esigenza di rivedere la formulazione della norma, nel senso di riportare alla misura massima del 50 per cento (prevista dalla versione originaria del decreto-legge) la percentuale di posti disponibili riservata al personale artistico e tecnico o amministrativo che presta servizio presso la stessa fondazione.

Il medesimo capoverso comma 2-*octies* stabilisce, al terzo periodo, che, sempre fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni possono altresì avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica, procedure selettive per titoli ed esami di personale artistico, tecnico e amministrativo, finalizzate a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le stesse. In particolare, le modalità di espletamento di tali procedure selettive, i criteri di attribuzione dei punteggi e i titoli di preferenza sono definiti da ogni fondazione lirico-sinfonica.

Viene altresì disciplinata la procedura per la definizione della dotazione organica delle fondazioni lirico sinfoniche, prevedendo che le fondazioni predispongano una proposta di dotazione organica secondo uno schema tipo adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità si provvede all'approvazione della proposta (previo parere del commissario straordinario laddove sia stato presentato il piano di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 112 del 2013).

I commi 3 e 4 recano norme di coordinamento fra la disciplina previgente e la disciplina introdotta dal decreto-legge.

Il comma 4-*bis* reca l'interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 64 del 2010, stabilendo che i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi ivi previsti per il personale delle fondazioni lirico-sinfoni-

che – in base ai quali gli stessi sono riconosciuti, fatti salvi i diritti acquisiti, solo in caso di pareggio di bilancio da parte della fondazione – si applicano esclusivamente con riferimento ai contratti integrativi aziendali sottoscritti tra il 1° luglio 2012 (due anni dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge) e fino alla stipula del successivo CCNL (avvenuta il 25 marzo 2014).

L'articolo 2 reca misure urgenti per il finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali, autorizzando le relative spese e provvedendo alle conseguenti coperture.

L'articolo 3 reca misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo.

In particolare, i commi 1 e 2 modificano gli obblighi di programmazione e di investimento, relativi alle opere europee e italiane, a carico dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari, attenuandoli e prorogando l'applicazione della nuova disciplina dal 1° luglio 2019 al 1° gennaio 2020.

Per quanto concerne la disciplina applicativa in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana, viene modificata la procedura con la quale devono essere adottati uno o più regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e per i beni e le attività culturali, eliminando il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Resta, invece, ferma la previsione in base alla quale gli stessi sono adottati sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il comma 3 modifica la composizione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche.

Il comma 4, lettera *a*), aumenta da 5 a 15 il numero degli esperti chiamati a valutare le richieste di accesso ai contributi selettivi previsti per opere cinematografiche e audiovisive e dispone che siano gli stessi esperti ad attribuire anche i contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, specificando anche che la valutazione at-

tiene alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto.

Inoltre, la lettera *0a*) dispone che, nel ripartire il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, la quota da destinare ai contributi selettivi e ai contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva – fatta eccezione, ora, per le risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecittà Srl, alla Fondazione «La Biennale di Venezia», alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e ad altre fondazioni – deve essere compresa tra il 10 per cento e il 15 per cento (e non più tra il 15 per cento e il 18 per cento, comprese le risorse destinate ai beneficiari ora esclusi dal computo).

Il comma *4-bis* – introdotto durante l'esame al Senato – novellando l'articolo 1, comma 604, della legge n. 145 del 2018, inserisce i prodotti dell'editoria audiovisiva fra quelli che possono essere acquistati dai soggetti che compiono 18 anni nel 2019 tramite la cosiddetta Card cultura.

Il comma *4-ter* – introdotto durante l'esame al Senato – novellando l'articolo *85-bis*, comma 2, del regio decreto n. 773 del 1931, prevede che l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno di una sala destinata al pubblico spettacolo, da parte del concessionario o del direttore del luogo di pubblico spettacolo, al fine di individuare chi abusivamente registra, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016, anche con provvedimento di carattere generale ai sensi dell'articolo *2-quinquiesdecies* del decreto legislativo n. 196 del 2003. In ogni caso, l'autorizzazione può essere concessa solo al fine indicato.

Dell'esistenza di un sistema di videosorveglianza devono essere dati avviso e comunicazione adeguata agli utenti. I dati acquisiti con il sistema di videosorveglianza sono criptati e conservati per un periodo massimo di 30 giorni decorrenti

dalla data di registrazione, con modalità atte a garantirne la sicurezza e la protezione da accessi abusivi. Decorso tale periodo, gli stessi devono essere distrutti. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero.

L'articolo *3-bis* – introdotto durante l'esame al Senato –, novellando l'articolo *57-bis* del decreto-legge n. 50 del 2017, modifica la disciplina degli incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, disponendo, alla lettera *b*) del comma 1, che, a decorrere dal 2019, il credito di imposta previsto per gli investimenti pubblicitari effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali sui citati mezzi di informazione, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi nell'anno precedente, è concesso ai medesimi soggetti nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Quanto alle modalità di attuazione, si prevede, in particolare, che, per l'anno 2019, le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta sono presentate dal 1° al 31 ottobre.

La lettera *c*) del comma 1 dispone, che, sempre a decorrere dal 2019, alla copertura degli oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo fra la Presidenza del Consiglio e il Ministero per lo sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza. Al contempo, stabilisce che il medesimo DPCM deve essere adottato entro il 31 marzo di ciascun anno.

L'articolo 4, novellando l'articolo 1, comma *545-bis*, della legge n. 232 del 2016, esclude lo spettacolo viaggiante dall'applicazione della normativa – introdotta nell'ambito delle misure di contrasto alla

vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei biglietti (cosiddetto *secondary ticketing*) – in base alla quale, dal 1° luglio 2019, i biglietti di accesso ad attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominali.

L'articolo 4-*bis* – introdotto durante l'esame al Senato – novellando l'articolo 4, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge n. 244 del 2016, differisce (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto.

L'articolo 5 prevede, al comma 1, la possibilità, per Roma Capitale, di nominare un commissario straordinario preposto alla realizzazione degli interventi necessari per assicurare lo svolgimento del campionato europeo di calcio del 2020 a Roma.

Al fine di garantire l'integrità e la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale della città di Roma, in coerenza con quanto stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), e assicurare la tempestività degli interventi, si stabilisce che il commissario provvede in via esclusiva all'espletamento delle procedure dirette alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture, anche per gli eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva, e che il medesimo commissario svolge funzioni di stazione appaltante, senza percepire compensi o rimborsi di alcun tipo.

Ai sensi del comma 3 è, altresì, facoltà del commissario provvedere alla predisposizione e approvazione del piano degli interventi, operare riduzioni dei termini temporali previsti per lo svolgimento di determinate procedure dal Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) e ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

In base al comma 4 il commissario straordinario deve trasmettere il piano

degli interventi al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di governo competente in materia di sport.

Con riferimento alle modalità di svolgimento delle conferenze dei servizi convocate dal commissario per l'approvazione dei progetti degli interventi del piano, il medesimo comma 4 prevede anche che si applichino, laddove compatibili, le disposizioni in materia di semplificazione dei lavori e di riduzione dei termini della conferenza dei servizi emanate per lo svolgimento degli eventi di sci alpino di Cortina d'Ampezzo 2020 e 2021 (articolo 61, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge n. 50 del 2017).

L'articolo 5-*bis* – introdotto durante l'esame al Senato – reca interventi inerenti al processo in atto relativo alla statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie di belle arti non statali finanziati dagli enti locali.

In particolare, il comma 1 incrementa di 4 milioni di euro le risorse da destinare nel 2019 alla statizzazione delle Istituzioni sopra indicate, per un totale, dunque, di 32,5 milioni di euro.

Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse non più necessarie nell'ambito del corso-concorso per dirigente scolastico bandito nel 2017, pari a 8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e già destinate al Fondo «La Buona Scuola». Le risorse aggiuntive sono utilizzate per consentire di porre a carico dello Stato – nei limiti delle stesse – le situazioni debitorie pregresse delle stesse Istituzioni, nel caso di enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario fra il 2 gennaio 2018 (primo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2017) e il 31 marzo 2018. Le stesse risorse sono attribuite all'Istituzione interessata, previa richiesta da parte della stessa e verifica da parte del MIUR della consistenza del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018, quale risultante dal rendiconto approvato, nonché da eventuali obbligazioni contratte

dall'Istituzione – ovvero, dall'ente locale per conto della stessa – e da ulteriori debiti derivanti da avvisi di accertamento o cartelle esattoriali notificate entro il 31 luglio 2019. Le eventuali situazioni debitorie relative a Istituzioni finanziate da enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario nell'arco temporale sopra indicato, che eccedano il limite massimo di spesa fissato, ovvero relative a situazioni di dissesto finanziario dichiarate prima o dopo lo stesso arco temporale, sono inserite nella massa passiva del comune in dissesto, anche in deroga ai termini prescritti per la formazione della stessa.

Infine, la norma dispone in ordine alla erogazione di una parte delle risorse previste per il 2019 anche prima del perfezionamento della domanda di statizzazione.

L'articolo 6 regola l'entrata in vigore del decreto-legge.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva innanzitutto come il decreto-legge – anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato – afferisca a diversi ambiti di competenza.

Con riferimento all'articolo 1, rileva la materia « Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » – affidata dall'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, alla competenza legislativa statale –, alla quale la Corte costituzionale ha ascrivito le iniziative di revisione del settore lirico-sinfonico.

In particolare, nella sentenza n. 153 del 2011 – nel ritenere non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, per quanto qui interessa, sull'articolo 1 del decreto-legge n. 64 del 2010 –, la Corte ha chiarito che le iniziative di revisione del settore lirico-sinfonico afferiscono alla materia « Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », in ragione della natura di tali enti che, benché trasformati in fondazioni di diritto privato a seguito del decreto legislativo n. 367 del 1996, presentano numerosi indici di con-

notazione pubblica: si tratta, in particolare, della preminente rilevanza dello Stato nei finanziamenti, del conseguente assoggettamento al controllo della Corte dei conti, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, dell'inclusione nel novero degli organismi di diritto pubblico soggetti al Codice dei contratti pubblici. Alla natura non controversa di soggetti di diritto pubblico, la Corte ha ritenuto che si accompagni il carattere nazionale dei medesimi.

Con riferimento a vari articoli del decreto-legge, rilevano, inoltre, le materie « tutela dei beni culturali » – affidata dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza legislativa statale – e « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione delle attività culturali », affidata dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza legislativa concorrente.

Al riguardo, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ripercorrendo quanto già evidenziato, nel contesto del previgente Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, con le sentenze n. 276 del 1991, n. 348 del 1990, n. 562 e n. 829 del 1988 (esplicitamente citate nella sentenza n. 307 del 2004) – la Corte ha affermato che lo sviluppo della cultura, nonché, per quanto qui interessa, la tutela dei beni culturali, corrispondono a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni ». Nella sentenza n. 140 del 2015, la Corte ha poi precisato che, nonostante la diversificazione fra tutela e valorizzazione, « l'ontologica e teleologica continuità delle suddette aree determina, nella produzione legislativa, la possibilità [...] che alla predisposizione di strumenti concreti di tutela del patrimonio culturale si accompagnino contestualmente, quali naturali appendici, anche interventi diretti alla valorizzazione dello stesso; ciò comportando una situazione di concreto concorso della competenza esclusiva dello Stato con quella concorrente dello Stato e delle regioni ».

« In tale contesto, l'impossibilità di comporre il concorso di competenze statali e regionali mediante l'applicazione del principio di prevalenza, in assenza di criteri contemplati dalla Costituzione e avendo riguardo alla natura unitaria delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, giustifica l'applicazione del principio di leale collaborazione che deve, in ogni caso, permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie ». Con riguardo alla promozione e organizzazione di attività culturali, la Corte ha chiarito che le attività culturali riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura e, dunque, anche le attività di sostegno degli spettacoli (sentenza n. 255 del 2004) e quelle di sostegno delle attività cinematografiche (sentenza n. 285 del 2005).

Con riferimento all'articolo 4-bis, rileva, anzitutto, la materia « edilizia scolastica », che non è menzionata nell'articolo 117 della Costituzione; tuttavia, in merito la Corte costituzionale ha chiarito che nella relativa disciplina « si intersecano più materie, quali il « governo del territorio », « l'energia » e la « protezione civile », tutte rientranti nella competenza concorrente » (sentenze n. 62 del 2013, n. 284 del 2016 e, da ultimo, n. 71 del 2018).

L'aspetto della « prevenzione antincendio » appare altresì riconducibile alla materia « ordine pubblico e sicurezza », affidata dall'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, alla competenza legislativa statale.

Al riguardo, ricorda, infatti, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 21 del 2010, ha fatto presente che i profili di sicurezza delle costruzioni, collegati ad aspetti di pubblica incolumità, sono riconducibili alla materia della sicurezza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, « la quale non si esaurisce nell'adozione di misure relative alla prevenzione e repressione dei reati, ma comprende la tutela dell'interesse generale alla incolumità delle persone, e quindi la salvaguardia di un bene che abbisogna di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale ».

La materia « ordine pubblico e sicurezza » rileva anche per le previsioni dell'articolo 4-ter relative alla videosorveglianza nei locali di pubblico spettacolo.

Per gli articoli 2, 3-bis e 4 rileva, altresì, la materia « sistema tributario e contabile dello Stato », affidata alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

L'articolo 5 interviene sulla disciplina dei contratti pubblici, che non è menzionata nell'articolo 117 della Costituzione. Al riguardo, la Corte costituzionale ha chiarito, nella sentenza n. 303 del 2003, che tale disciplina non integra una vera e propria materia, ma un ambito di legislazione che si qualifica a seconda dell'oggetto al quale afferisce e che può essere, pertanto, ascrivito di volta in volta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato o alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni. Nel caso di specie, il nucleo centrale della disciplina recata dall'articolo 5 appare prevalentemente riconducibile alla materia « tutela della concorrenza », attribuita alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che la giurisprudenza costituzionale qualifica, in ragione del suo carattere « finalistico », come materia trasversale, in forza della quale la legislazione statale è abilitata a incidere su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni (come affermato, tra le altre, dalle sentenze n. 93 del 2017, n. 38 del 2013 e n. 209 del 2012).

Per taluni dei profili trattati dallo stesso articolo 5 rilevano, altresì, la materia « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, e la materia « governo del territorio », che rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, tra le materie di legislazione concorrente.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*).

Stefano CECCANTI (PD) condivide il contenuto della proposta di parere della relatrice, che, ponendo una condizione alla Commissione di merito circa la formulazione dell'articolo 1, comma 2, capoverso 2-*octies*, primo e secondo periodo, richiama opportunamente la necessità di tenere conto in merito della corposa giurisprudenza costituzionale riferita all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale.

Nuovo testo C. 294.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla XI Commissione Lavoro, il nuovo testo della proposta di legge C. 294 Meloni, recante modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale, come risultante dall'esame in sede referente presso la XI Commissione.

Segnala preliminarmente come il citato articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996 abbia introdotto una particolare forma di contribuzione per i lavoratori in aspettativa sindacale non retribuita, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 300 del 1970, e per i lavoratori in distacco sindacale con diritto alla retribuzione da parte del datore di lavoro.

Più specificamente, il comma 5 del medesimo articolo 3 prevede, dal 1° dicembre 1996, la facoltà per le organizza-

zioni sindacali di versare a favore dei lavoratori collocati in aspettativa una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale e la retribuzione di riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa di cui all'articolo 8, ottavo comma, della legge n. 155 del 1981. In base a tale ultima disposizione, per i lavoratori in aspettativa per incarichi sindacali le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e, di volta in volta, adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica.

La facoltà di versare la contribuzione aggiuntiva può essere esercitata direttamente dall'organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione alla sede competente INPS, mediante il versamento, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello dell'inizio dell'aspettativa, di una somma pari all'aliquota di contribuzione del regime pensionistico di appartenenza del lavoratore applicata alla differenza tra le somme corrisposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata.

Il successivo comma 6 del citato articolo 3 prevede che la suddetta facoltà per integrare, ai fini pensionistici, la retribuzione base in godimento, possa essere esercitata, negli stessi termini e con le stesse modalità, per gli emolumenti e le indennità corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro.

Il testo originario della proposta di legge C. 294 si componeva di un unico articolo, il quale prevedeva l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996.

Il nuovo testo della proposta di legge, come risultante dall'esame delle proposte emendative da parte della Commissione di merito, anch'esso costituito di un unico articolo, si limita invece ad aggiungere un

nuovo comma 6-*bis* nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996, a norma del quale l'INPS, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, predispone modalità e procedure di gestione della contribuzione aggiuntiva per i lavoratori che svolgono attività sindacale (di cui ai commi 5 e 6), volte a prevenire e contrastare eventuali abusi.

A seguito delle modifiche apportate in sede referente, si è provveduto anche a modificare il titolo della proposta di legge.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia riconducibile alla materia « previdenza sociale », di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.10.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 30 luglio 2019.

Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica.

Testo unificato C. 1511-1647-1826-1873-A.

Il Comitato si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

ALLEGATO 1

DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020 (C. 2019 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2019, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020 », nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal Senato;

rilevato come l'articolo 1, al comma 2, capoverso 2-*octies*, consenta di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico ed amministrativo delle fondazioni lirico sinfoniche, mediante procedure selettive riservate, in misura pari al 70 per cento dei posti disponibili, a personale interno alle fondazioni medesime;

richiamato che le fondazioni lirico-sinfoniche sono state riconosciute dalla Corte costituzionale come soggetti di diritto pubblico (sentenza n. 153 del 2011);

considerata pertanto l'esigenza di valutare la formulazione del predetto articolo 1, comma 2, capoverso 2-*octies*, alla luce della giurisprudenza costituzionale riferita all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, la quale stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge;

rilevato, in particolare, come la Corte, con riferimento alla richiamata previsione dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, abbia, in via generale, evidenziato come il concorso pubblico – quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito – costituisca la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni, a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa;

segnalato inoltre come la Corte, nelle sentenze n. 81 del 2006 e n. 205 del 2006, abbia affermato che le eccezioni a tale regola consentite dall'articolo 97 della Costituzione, purché disposte con legge, debbono rispondere a « peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico », determinandosi altrimenti un privilegio a favore di categorie più o meno ampie di persone;

rilevato, più specificamente, come la Corte, facendo riferimento ai principi di ragionevolezza efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella sentenza n. 90 del 2012, abbia sancito il principio secondo il quale può essere riservata a concorsi interni, in presenza di determinate condizioni, una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili;

osservato altresì che nella sentenza n. 225 del 2010, la Corte costituzionale ha

chiarito che « è indispensabile che le eccezioni al principio del pubblico concorso siano numericamente contenute in percentuali limitate, rispetto alla globalità delle assunzioni poste in essere dall'amministrazione e che l'assunzione corrisponda a una specifica necessità funzionale dell'amministrazione stessa »;

segnalato ulteriormente come la sentenza n. 194 del 2002 abbia dichiarato costituzionalmente illegittima una disposizione che disciplinava la copertura del 70 per cento dei posti disponibili nelle dotazioni organiche dell'amministrazione finanziaria per i livelli dal quinto al nono, mediante apposite procedure di riqualificazione riservate al personale appartenente alle qualifiche funzionali inferiori, affermando che le procedure di riqualificazione in esame confliggono con i principi costituzionali, in quanto riservano a personale interno la totalità dei posti oggetto della procedura di reclutamento, pari a gran parte dei posti disponibili;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come, con riferimento all'articolo 1, rilevi la materia « Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », affidata dall'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, alla competenza legislativa statale, alla quale la Corte costituzionale ha ascrivito le iniziative di revisione del settore lirico-sinfonico;

evidenziato come, con riferimento a vari articoli del decreto-legge, rilevino, inoltre, le materie « tutela dei beni culturali » – affidata dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza legislativa statale – e « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione delle attività culturali », affidata dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza legislativa concorrente;

considerato che, con riferimento all'articolo 4-*bis*, rileva, anzitutto, la materia « edilizia scolastica » – non menzionata

nell'articolo 117 della Costituzione – nella quale, ad avviso della Corte, si intersecano più materie, quali il « governo del territorio », « l'energia » e la « protezione civile », tutte rientranti nella competenza concorrente (sentenze n. 62 del 2013, n. 284 del 2016 e, da ultimo, n. 71 del 2018);

rilevato come, quanto al predetto articolo 4-*bis*, l'aspetto della « prevenzione antincendio » appaia altresì riconducibile alla materia « ordine pubblico e sicurezza », affidata dall'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, alla competenza legislativa statale;

osservato che, per quanto attiene agli articoli 2, 3-*bis* e 4 rileva, altresì, la materia « sistema tributario e contabile dello Stato », affidata alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

rilevato come il nucleo centrale della disciplina recata dall'articolo 5 appaia prevalentemente riconducibile alla materia « tutela della concorrenza », attribuita alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

considerato che per taluni dei profili trattati dallo stesso articolo 5 rilevano, altresì, la materia « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, e la materia « governo del territorio », che rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, tra le materie di legislazione concorrente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento all'articolo 1, comma 2, capoverso 2-*octies*, primo e secondo periodo, alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale riferita all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione,

secondo la quale può essere riservata a concorsi interni, in presenza di determinate condizioni, una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, provveda la Commissione di merito a rivedere la formulazione delle disposizioni, nel senso di riportare alla misura massima del 50 per cento (prevista dalla versione ori-

ginaria del decreto-legge) la percentuale di posti disponibili riservata al personale artistico e tecnico o amministrativo che presta servizio presso fondazioni lirico sinfoniche, nel caso di procedure di assunzione a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico o amministrativo da parte delle medesime fondazioni.

ALLEGATO 2

Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale (Nuovo testo C. 294).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 294, recante « Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale », come risultante dall'esame delle proposte emendative in sede referente;

evidenziato come il testo in esame consti di un unico articolo, il quale inserisce un nuovo comma *6-bis* nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996, prevedendo che l'INPS, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, predisponga modalità e procedure di gestione della contribuzione aggiuntiva per i lavoratori che svolgono attività sindacale di cui ai commi 5 e 6 volte a prevenire e contrastare eventuali abusi;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento attenga alla materia « previdenza sociale », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *o*), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1524 Dori, recante modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori, di Francesca Sorcinelli, presidente dell'Associazione Link Italia, di rappresentanti dell'Osservatorio nazionale bullismo e <i>doping</i> , e di Teresa Manes, fondatrice Associazione Italiana Prevenzione Bullismo (AIPREB)	37
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo <i>status</i> giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017. C. 1815 approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	38
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017. C. 1625 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	39
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016. C. 1850 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	40
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018. C. 1767 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	41
DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020. C. 2019 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	42

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive. Esame emendamenti C. 1603-ter-A	44
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 luglio 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1524 Dori, recante modifiche al codice

penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori, di Francesca Sorcinelli, presidente dell'Associazione Link Italia, di rappresentanti dell'Osservatorio na-

zionale bullismo e *doping*, e di Teresa Manes, fondatrice Associazione Italiana Prevenzione Bullismo (AIPREB).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.55 alle 12.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI.

La seduta comincia alle 12.10.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017. C. 1815 approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione avvia oggi, per i profili di competenza, l'esame del disegno di legge di ratifica del ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo *status* giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.

A tale riguardo, rammenta che il Memorandum è volto ad attribuire all'unità già informalmente operante a Venezia lo *status* giuridico internazionale di Ufficio del Consiglio d'Europa (CdE) dedicato alla gestione di attività di cooperazione euro-mediterranea nel settore della promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto promosse dal CdE, anche in sinergia con iniziative dell'Unione europea. L'istituzione di un Ufficio periferico del CdE a Venezia permetterà al locale capo della struttura di agire per conto del

Segretario generale del CdE, consentendo una più agevole gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio.

Nel soffermarsi sugli aspetti di competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1 dell'accordo istituisce l'Ufficio di Venezia al fine di promuovere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto nel Mediterraneo del Sud. L'articolo 2 definisce gli obiettivi dell'Ufficio e i successivi articoli da 3 a 6 specificano le tipologie di personale di cui sarà dotato l'Ufficio (funzionari del CdE, compreso il personale assunto localmente, e funzionari distaccati), definiscono l'obbligo, a carico del CdE, di notificare al MAECI il personale in servizio presso l'Ufficio e il Capo dell'Ufficio, nominato dal Segretario generale del CdE, e sanciscono l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo generale sui privilegi e le immunità del CdE (GAPI) all'Ufficio e ai suoi funzionari. L'articolo 7 riconosce all'Ufficio l'esercizio della capacità giuridica del CdE. Gli articoli da 8 a 12 precisano le immunità e i privilegi di cui gode l'Ufficio. In particolare, il paragrafo 8 sancisce l'immunità dalla giurisdizione, salvi i casi in cui il Comitato dei Ministri vi abbia espressamente rinunciato; il paragrafo 8, secondo comma, richiama inoltre l'obbligo del CdE di offrire un meccanismo interno di risoluzione delle controversie per i suoi impiegati in caso di controversie di lavoro. Il paragrafo 9 definisce l'inviolabilità degli edifici e della sede dell'Ufficio. L'articolo 10 riguarda l'inviolabilità dell'archivio dell'Ufficio e, in generale, di tutti i documenti ivi contenuti. L'articolo 14 indica le immunità e i privilegi concessi ai funzionari dell'Ufficio, ad eccezione del personale assunto localmente, anche di nazionalità italiana (cui si applica l'articolo 15) e dei funzionari distaccati (cui si applica l'articolo 16). L'articolo 17 precisa che tali immunità e privilegi sono riconosciuti nell'interesse del CdE e non per il beneficio individuale dei singoli funzionari e che il Segretario generale può agire per revocare tali immunità.

Quanto alla proposta di legge di ratifica, d'iniziativa della senatrice Vanin ed altri, segnala che la stessa è stata appro-

vata all'unanimità dal Senato il 29 aprile scorso. Il provvedimento riproduce parzialmente un disegno di legge (A.C. 4609), approvato dalla Camera dei deputati il 22 novembre del 2017, ma che non riuscì ad ultima il suo iter al Senato a causa della conclusione della legislatura. La proposta consta di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Riccardo Augusto MARCHETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017.

C. 1625 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavio DI MURO (LEGA), *relatore*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017.

Evidenzia che tale accordo è volto a predisporre un'adeguata cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. La sottoscrizione di simili atti bilaterali, inoltre, mira anche a in-

durre positivi effetti indiretti nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.

Quanto al contenuto del provvedimento, nel soffermarsi esclusivamente sui profili di competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, dichiarando che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse, in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e agli impegni internazionali assunti dalle Parti. L'articolo 2 individua nei Ministeri della difesa dei due Stati le autorità competenti all'attuazione dell'Accordo. L'articolo 3 disciplina l'attuazione, le aree di cooperazione e i metodi di attuazione dell'Accordo. L'articolo 5 impegna le Parti all'attuazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti) derivante da attività condotte in conformità all'Accordo e secondo le rispettive normative nazionali e gli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti. L'articolo 7 riguarda la giurisdizione e, in particolare, riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel suo territorio e puniti secondo la sua legge. Lo Stato inviante, invece, conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati commessi da questo, nei casi in cui minacciano la propria sicurezza o il proprio patrimonio, e per quelli commessi, intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione o in relazione con il servizio.

In merito al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, segnala che lo stesso si compone di cinque articoli. In particolare, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 5, infine, di-

sponde l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Riccardo Augusto MARCHETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016.

C. 1850 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio Massimo BONIARDI (LEGA), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge Governo C. 1850, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016 ».

Rammenta che Convenzione in titolo – firmata finora da 23 Stati e ratificata da nove, è entrata in vigore il 1 novembre 2017, dopo la ratifica della Convenzione di tre stati membri (Francia, Monaco e Polonia) –, su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi ha l'obiettivo di garantire un ambiente accogliente e sicuro all'interno e all'esterno degli stadi, promuovendo una strategia e un approccio integrati e condivisi tra i soggetti pubblici e privati che hanno la responsabilità di garantire la sicurezza delle persone, di contrastare i comportamenti violenti e di assicurare servizi efficienti in occasione di eventi sportivi. A tale fine la Convenzione

prevede una serie di misure volte a prevenire e punire atti violenti e intemperanze degli spettatori mediante divieti di accesso e sanzioni da applicare nel Paese dove il reato è stato commesso o nel Paese di residenza o di cittadinanza del trasgressore.

Con riferimento al testo della Convenzione, evidenzia che lo stesso è composto da un breve preambolo e da 22 articoli.

Nel soffermarsi esclusivamente sui profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della Convenzione, precisando che si applica alle partite di calcio che coinvolgono squadre professionistiche o nazionali, giocate nel territorio di una delle Parti contraenti. Le Parti possono comunque applicare la Convenzione anche a competizioni calcistiche di altro tipo o ad altri eventi sportivi (ad esempio le competizioni scolastiche o non agonistiche) qualora ritenuto opportuno.

Rammenta che l'articolo 2 precisa lo scopo: fornire un contesto protetto, sicuro e accogliente in occasione di incontri calcistici e altre manifestazioni sportive. A tal fine, le Parti adottano un approccio integrato e pluri-istituzionale, elaborato alla luce delle buone prassi, per garantire la sicurezza e l'assistenza e basato su uno spirito di collaborazione a livello locale, nazionale e internazionale, diffondendone la consapevolezza tra gli enti interessati.

Evidenzia che l'articolo 10 reca disposizioni in tema di prevenzione e sanzione dei comportamenti illeciti e lesivi dell'ordine pubblico. In particolare, l'articolo in questione prevede che le Parti devono adottare tutte le misure possibili per ridurre il rischio di episodi di violenza e disordini e per garantire, conformemente al diritto nazionale e internazionale, che siano predisposte misure di esclusione efficaci e adeguate alla natura e all'ubicazione del rischio, al fine di scoraggiare e prevenire tali episodi.

Segnala altresì che, ai sensi del paragrafo 3, le parti sono inoltre tenute a collaborare per far sì che alle persone che commettono illeciti all'estero vengano applicate adeguate sanzioni. Il paragrafo 4 dispone, inoltre, che ove opportuno, e in

conformità al diritto nazionale ed internazionale, le Parti esaminano la possibilità di conferire alle autorità giudiziarie o amministrative competenti potere sanzionatorio nei confronti delle persone che hanno causato episodi di violenza e/o disordini legati al calcio o vi hanno contribuito, compresa la facoltà di imporre restrizioni di viaggio in caso di manifestazioni calcistiche che si svolgono in un altro Paese.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, rammenta, che lo stesso si compone di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 individua presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – il Punto d'informazione nazionale per il calcio, ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione. L'articolo 4 reca la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione della Convenzione e l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge.

Riccardo Augusto MARCHETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.

C. 1767 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Riccardo Augusto MARCHETTI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Scutellà, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge C. 1767 Governo, recante « Ratifica ed ese-

cuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018 ».

Rammenta che l'Accordo in esame s'inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, volte a realizzare un'equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti e a costituire un quadro giuridico di riferimento che consenta alle imprese italiane di operare in Giamaica in condizioni pienamente concorrenziali e di intrattenere rapporti economici e finanziari con soggetti di tale Paese in condizioni paritarie o concorrenziali rispetto agli altri investitori esteri, garantendo contestualmente gli interessi generali tutelati dall'amministrazione finanziaria italiana.

Nell'esaminare il contenuto dell'Accordo – che si compone di 32 articoli e di un Protocollo che ne forma parte integrante e che contiene alcune precisazioni relative a disposizioni recate da taluni articoli – premette che l'articolo 1 delimita la sfera soggettiva di applicazione dell'Accordo, costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Con riferimento agli ambiti di esclusiva competenza della II Commissione, rileva che l'articolo 26 disciplina le procedure amichevoli in materia di risoluzione delle controversie. In particolare, il paragrafo 1, prevede che quando una persona ritiene che le misure da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'accordo, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale degli Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente cui è residente, a quella dello Stato contraente di cui ha la nazionalità. Il medesimo paragrafo precisa che il caso deve essere sottoposto entro i 3 anni che seguono la prima notifica della misura che comporta

un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo. Il paragrafo 2 prevede che le autorità competenti, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente.

Nel passare ad esaminare il contenuto del disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame, rammenta che lo stesso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.

C. 2019 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Devis DORI (M5S), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020, trasmesso dal Senato il 25 luglio 2019 ed assegnato in sede referente alla Commissione VII.

Segnala preliminarmente che agli argomenti originari (riportati nel titolo) se

ne sono aggiunti altri nel corso dell'esame da parte del Senato. In particolare, sono stati inseriti ulteriori 3 articoli ai 6 del testo del Governo, riguardanti, rispettivamente, il credito di imposta per investimenti pubblicitari nel settore editoriale, televisivo e radiofonico, l'adeguamento antincendio negli edifici scolastici e negli asili nido, gli Istituti superiori musicali e le Accademie di belle arti non statali. Conseguentemente, il Senato ha deliberato l'inserimento del riferimento a questi ulteriori argomenti nel titolo del decreto-legge. Tale integrazione risulterà dalla legge di conversione.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una descrizione dettagliata dei contenuti del provvedimento, segnala di limitarsi ad illustrare i profili di competenza della Commissione Giustizia. A tale proposito, segnala che l'articolo 1 reca una disciplina speciale per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, in presenza di determinate esigenze, da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché dei teatri di tradizione e dei soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che utilizzano il CCNL delle medesime fondazioni.

Rileva che il comma 1 dell'articolo 1, introducendo i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 51 del 2005, reca una disciplina speciale per la stipula, da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche – nonché, a seguito delle modifiche introdotte durante l'esame al Senato, dei teatri di tradizione e dei soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che utilizzano il CCNL delle medesime fondazioni – di contratti di lavoro a tempo determinato. In particolare, il nuovo comma 3-*bis* riconosce agli stessi la possibilità di stipulare uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, oltre i limiti di durata massima previsti in generale dalla normativa vigente (pari, a determinate condizioni, a 24 mesi). Il nuovo comma 3-*ter* inoltre, nel confermare che la violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti a tempo determinato di cui al nuovo comma 3-*bis* non ne

comporta la trasformazione in contratti a tempo indeterminato, riconosce al lavoratore il diritto al risarcimento del danno causato dalla suddetta violazione, con conseguente obbligo in capo alle fondazioni di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, se la violazione è dovuta a dolo o colpa grave.

Evidenzia, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 1 modifica la disciplina per il reclutamento di personale a tempo indeterminato delle fondazioni lirico-sinfoniche, introducendo i nuovi commi 2 e 2-bis all'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato. Il nuovo comma 2 conferma che le fondazioni lirico-sinfoniche assumono personale a tempo indeterminato mediante esperimento di apposite procedure selettive pubbliche, stabilendo che i criteri e le modalità per il reclutamento del personale sono stabiliti da ciascuna fondazione lirico-sinfonica, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché degli altri principi relativi alle procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni. Ai sensi del nuovo comma 2-bis i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al citato nuovo comma 2 sono nulli, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, che, nei casi di nullità o annullamento del contratto di lavoro, fa salva la retribuzione del lavoratore per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, eccetto nei casi in cui la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Infine, si stabilisce la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

Rammenta che l'articolo 3, commi 1 e 2 – modificato durante l'esame al Senato – interviene sulla disciplina per la promozione delle opere europee ed italiane, in particolare modificando gli obblighi di programmazione e di investimento da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari e pro-

gando l'applicazione della nuova disciplina (dal 1° luglio 2019) al 1° gennaio 2020, a tal fine, novellando il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici). In particolare il comma 1, lettera d), dell'articolo 3 modifica l'articolo 44-*quinquies* del citato decreto legislativo che disciplina le attribuzioni dell'AGCOM in materia di promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi. Innanzitutto, si modifica il comma 3, facendo comunque salvo il compito attribuito all'AGCOM di verificare su base annua, secondo le modalità e i criteri stabiliti con proprio regolamento, il rispetto degli obblighi di programmazione e di investimento. In particolare, si modifica la disciplina relativa al caso in cui un fornitore di servizi di media audiovisivi non abbia interamente assolto gli obblighi previsti nell'anno, posticipandone al contempo (dal 2019) al 2020 la decorrenza. Più nello specifico, si prevede ora che le eventuali oscillazioni in difetto – rispetto agli obblighi di programmazione e di investimento, e non più solo a quelli di investimento –, nel limite massimo del 15 per cento della quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo, in aggiunta agli obblighi previsti per lo stesso anno. Si introduce, altresì, la previsione secondo cui, nel caso in cui un fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente può essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta l'anno seguente. Con riguardo ai profili di interesse della Commissione Giustizia segnalo che il nuovo comma 3-*ter* aggiunto all'articolo 44-*quinquies* del citato decreto legislativo dispone che, in caso di mancato recupero della quota in difetto nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore al 15 per cento, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 51 del decreto legislativo n. 177 del 2005. Ricordo a tale proposito che tale articolo 51, al comma 1, lettera g) prevede che l'AGCOM applica, secondo procedure stabilite con proprio regolamento, le sanzioni per la violazione degli

obblighi in materia di tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente previsti dal Titolo VII (articoli 44-44-*septies*), da regolamenti dell'Autorità e da decreti ministeriali. In base al comma 2, lettera *d*), dello stesso articolo 51, le sanzioni variano da 100.000 euro fino a 5 milioni di euro, ovvero fino all'1 per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a 5 milioni di euro. Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 51, le somme versate a titolo di sanzione sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Segnala inoltre che il comma 4-*ter* dell'articolo 3 – introdotto durante l'esame al Senato – individua la disciplina per l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle sale destinate al pubblico spettacolo, al fine di individuare chi registra abusivamente un'opera cinematografica o audiovisiva. A tal fine, inserisce cinque nuovi periodi nell'articolo 85-*bis*, comma 2, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931). In particolare, prevede che l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo, da parte del concessionario o del direttore del luogo di spettacolo, deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto della disciplina in materia di protezione di dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016, anche con provvedimento di carattere generale ai sensi dell'articolo 2-*quinqüesdecies* del 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. In ogni caso, l'autorizzazione può essere concessa solo al fine di individuare chi abusivamente registra, in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 85-*bis* del regio decreto n. 773 del 1931. Dell'esistenza di un sistema di videosorveglianza devono essere dati avviso e comunicazione adeguata agli utenti. Dispone, inoltre, che i dati acquisiti con il sistema di videosorveglianza sono criptati e conservati per un periodo massimo di 30

giorni decorrenti dalla data di registrazione, con modalità atte a garantirne la sicurezza e la protezione da accessi abusivi. Decorso tale periodo, gli stessi devono essere distrutti. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero.

Sottolinea, in fine, che l'articolo 4 esclude gli spettacoli viaggianti dalla disciplina in materia di titoli di accesso nominativi agli spettacoli in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori. Evidenzia che in ragione di tale disposizione, non si applica a tale settore la disciplina sanzionatoria prevista dai commi 1099 e 1100 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in base alla quale al divieto di vendita o di collocamento dei titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari si connette – salvo che il fatto non costituisca reato – la pena dell'inibizione della condotta e sanzioni amministrative pecuniarie da euro 5.000 a euro 180.000, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie.

Ciò premesso, preannuncia una proposta di parere favorevole.

Riccardo Augusto MARCHETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 30 luglio 2019.

Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.

Esame emendamenti C. 1603-*ter*-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 12.45 alle 12.50.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.

Audizione di rappresentanti della onlus *Save the Planet* (Svolgimento e conclusione) 45

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza della Presidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO.

La seduta comincia alle 13.05.

Indagine conoscitiva sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.

Audizione di rappresentanti della onlus *Save the Planet*.

(Svolgimento e conclusione).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche

attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, nonché la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Elena STOPPIONI, *presidente della onlus Save the Planet*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, a più riprese, Yana Chiara EHM (M5S) e Pino CABRAS (M5S).

Elena STOPPIONI, *presidente della onlus Save the Planet*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	46
Sulla morte del Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega	46
7-00248 Frusone, 7-00276 Frailis e 7-00293 Deidda: Sugli alloggi di servizio militari (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	46

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00243 Roberto Rossini, su iniziative volte ad assicurare supporto psicologico al personale militare.	
Audizione del professor Maurizio Pompili, ordinario di psichiatria presso l'Università La Sapienza di Roma	47
Audizione di rappresentanti dell'Associazione « L'Altra metà della Divisa »	47
Audizione del responsabile della Direzione di Sanità del Comando Generale del Corpo della Guardia di finanza, Gen. D. Beniamino Colagrosso	47

RISOLUZIONI

Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 10.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sulla morte del Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega.

Gianluca RIZZO, *presidente*, esprime, a nome di tutta la Commissione, profondo

cordoglio per la morte del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega.

Fa quindi presente come, in questo difficile momento, la Commissione sia vicina, con partecipe solidarietà, ai familiari del militare, al Comandante Generale Nistri e a tutta l'Arma dei Carabinieri.

7-00248 Frusone, 7-00276 Frailis e 7-00293 Deidda: Sugli alloggi di servizio militari.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata nella seduta del 24 luglio 2019.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica che, in data 26 luglio, è stata assegnata alla Commissione la risoluzione n. 7-00293 Deidda che, vertendo sulla stessa

materia, sarà svolta congiuntamente con le risoluzioni in discussione.

Salvatore DEIDDA (FDI) si unisce ai sentimenti di vicinanza all'Arma dei carabinieri e ai familiari del vice brigadiere Mario Cerciello Rega.

Esprime, inoltre, solidarietà al gruppo del Partito democratico, in particolare ai suoi esponenti sardi, per l'attentato di questa notte contro i locali della sezione di Dorgali e contro il Sindaco di Cardedu.

Illustra, quindi, sinteticamente la propria risoluzione che focalizza l'attenzione soprattutto sull'opportunità di prevedere un adeguato coinvolgimento dei comitati degli inquilini degli alloggi della Difesa. Ritene importante che si eviti di dare avvio ad una politica volta al recupero coatto degli alloggi in cui risiedono le persone e le famiglie appartenenti alla categoria dei *sine titolo* ed auspica che la maggioranza intenda valutare positivamente le proposte avanzate.

Infine, osserva che un contributo utile per risolvere la problematica sarebbe quello di istituire per tutte le Forze armate la categoria degli alloggi di servizio gratuiti a incarico (Asgi), attualmente prevista esclusivamente per l'Arma dei carabinieri.

Luca FRUSONE (M5S) manifesta apprezzamento per i contributi che provengono dai vari gruppi sottolineando come tutti gli atti di indirizzo presentati abbiano la medesima finalità che è quella di mettere ordine nel complicato regime relativo agli alloggi di servizio della Difesa.

Rileva che sia la risoluzione del gruppo del Partito democratico, sia quella del gruppo di Fratelli d'Italia prestano particolare attenzione alla situazione degli inquilini *sine titolo* e, al riguardo, ribadisce che non vi è alcuna intenzione di penalizzare chi si trova in condizioni di economiche disagiate o in cattivo stato di salute.

Ritiene tuttavia necessario chiarire che il coinvolgimento dei comitati d'inquilini civili non sia previsto per gli alloggi di

servizio temporaneo (AST), dal momento che questi possono essere assegnati solo al personale militare in ragione di incarichi di servizio temporanei.

Salvatore DEIDDA (FDI) precisa che molte delle associazioni di inquilini non sono note a tutti e che la formulazione letterale dell'atto di indirizzo è volutamente generica consentire un coinvolgimento sufficientemente ampio.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 luglio 2019.

Nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00243 Roberto Rossini, su iniziative volte ad assicurare supporto psicologico al personale militare.

Audizione del professor Maurizio Pompili, ordinario di psichiatria presso l'Università La Sapienza di Roma.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione «L'Altra metà della Divisa».

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 11.35.

Audizione del responsabile della Direzione di Sanità del Comando Generale del Corpo della Guardia di finanza, Gen. D. Beniamino Colagrosso.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 12.10.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 61/2019: Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. C. 2000 Governo, approvato dal Senato	49
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero. C. 181 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti)</i>	49
Modifiche al codice della strada. C. 24 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	56
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016. C. 1850 Governo. (Parere alla III Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione. volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)</i>	56
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018. C. 1769 Governo. (Parere alla III Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	57
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016. C. 1909 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	58
DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020. C. 2019 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i> .	59
Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale. Nuovo testo C. 294. (Parere alla XI Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i>	65
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Ministro dell'interno recante organizzazione e servizio degli <i>steward</i> negli impianti sportivi. Atto n. 93. (Rilievi alle Commissioni I e VII) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi)</i>	65

COMITATO DEI NOVE

Martedì 30 luglio 2019.

DL 61/2019: Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

C. 2000 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.20.

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.

C. 181 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 luglio 2019.

La viceministra Laura CASTELLI riguardo alle criticità rilevate dal relatore nella seduta dello scorso 23 luglio, segnala che tali criticità potrebbero essere superate, pur in mancanza della relazione tecnica, apportando al testo del provvedimento puntuali modifiche volte, in primo luogo, a trasformare gli oneri da esso derivanti in limiti massimi di spesa, prevedendo, in tale prospettiva, la progressiva diffusione e utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) nelle pubbliche amministrazioni, nonché negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e

nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore, sulla base di un apposito atto di programmazione da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata.

In secondo luogo, evidenzia che tali modifiche sono volte a differire gli oneri a far data dall'anno 2020, in considerazione del tempo occorrente per la conclusione dell'iter legislativo e per la successiva attuazione amministrativa del provvedimento in esame, imputando la copertura degli oneri medesimi all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, posto che il predetto Dicastero è quello più direttamente interessato dall'intervento in esame e che l'accantonamento medesimo reca le occorrenti disponibilità.

In particolare, riguardo alle citate modifiche, segnala quanto segue.

All'articolo 1, appare necessario prevedere l'introduzione di un programma pluriennale per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in modo da escludere obblighi perentori a carico delle stesse, da realizzare entro determinati limiti di tempo a prescindere dalle effettive disponibilità di bilancio, assegnando priorità alle scuole di ogni ordine

e grado, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e definendo le modalità di accesso delle pubbliche amministrazioni ai contributi previsti dal medesimo articolo.

Fa presente che tali contributi verrebbero concessi nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero della salute, posto che il predetto Dicastero è quello più direttamente interessato dal predetto intervento e che l'accantonamento medesimo reca le occorrenti disponibilità.

Al di là di tale specifico finanziamento, ritiene necessario precisare che le amministrazioni pubbliche interessate provvederanno all'attuazione del medesimo articolo 1 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo comunque la possibilità di aggiornare il citato Programma in considerazione del livello di diffusione e di utilizzazione dei DAE conseguito durante il periodo di programmazione di riferimento.

All'articolo 2, comma 1, ritiene necessario prevedere che, sulla base di quanto previsto dal citato programma pluriennale e dei suoi eventuali aggiornamenti, gli enti territoriali possano adottare propri regolamenti per disciplinare l'installazione nel proprio territorio di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate, rinviando implicitamente la definizione degli elementi di dettaglio delle medesime postazioni al predetto programma pluriennale, in modo da escludere che la previsione legislativa di tali elementi di dettaglio possa determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

All'articolo 2, comma 3, ritiene necessario specificare che gli incentivi, anche di carattere economico, che gli enti territoriali possono riconoscere al fine di promuovere l'installazione dei DAE nelle strutture ivi richiamate sono di carattere

facoltativo ed erogabili nel rispetto, non solo della normativa vigente, ma anche dell'equilibrio dei rispettivi bilanci.

All'articolo 4, ritiene necessario sopprimere le disposizioni del comma 1, che prevedono specifici obblighi a carico di enti operanti nel settore dei trasporti, in quanto suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, oneri a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, privi di idonea quantificazione e copertura.

All'articolo 4, comma 2, con riferimento alla novella introdotta all'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012, concernente obblighi di registrazione presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, ritiene necessario introdurre una apposita clausola di invarianza finanziaria, anche in considerazione del fatto che il decreto ministeriale 18 marzo 2011, recante « Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009 », già prescrive analoghi adempimenti da parte delle suddette centrali operative.

In relazione agli articoli 5 e 6, concernenti – rispettivamente – l'introduzione dell'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e dell'uso del DAE e la registrazione di questi ultimi presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, ritiene necessario introdurre apposite clausole di invarianza finanziaria, volte ad escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 7, ritiene necessario rimodulare con decorrenza dal 2020 gli oneri connessi alla realizzazione e adozione di un'applicazione mobile per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE, tenuto conto del tempo occorrente per la conclusione dell'*iter* legislativo e per la successiva attuazione amministrativa della disposizione in commento, imputando il relativo onere all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, posto

che il predetto dicastero è quello direttamente interessato dall'intervento in esame e che l'accantonamento medesimo reca le occorrenti disponibilità.

Ritiene necessario sopprimere l'articolo 8, che prevede l'assoggettamento dei DAE all'aliquota agevolata IVA del 5 per cento, giacché tale misura risulterebbe in contrasto con la disciplina europea, essendo i predetti beni non rientranti tra quelli espressamente indicati nell'allegato III della direttiva 2006/112/CE, ossia tra quelli suscettibili di essere assoggettati ad aliquota ridotta ai sensi dell'articolo 98 della direttiva stessa, tra i quali figurano, invece, gli apparecchi medici, il materiale ausiliario e gli altri strumenti medici che siano «destinati ad alleviare o curare invalidità» e a condizione che siano «per uso personale esclusivo degli invalidi».

All'articolo 9, ritiene necessario che i previsti oneri derivanti dallo svolgimento delle campagne di informazione e di sensibilizzazione siano configurati come oneri permanenti con decorrenza dal 2020 – considerata la natura a regime dell'intervento e il tempo occorrente per la conclusione dell'*iter* legislativo e per l'attuazione amministrativa dell'intervento stesso – imputando la relativa copertura a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, posto che il predetto Dicastero è quello più direttamente interessato dall'intervento in esame e che l'accantonamento medesimo reca le occorrenti disponibilità.

Giorgio TRIZZINO (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 181 e abb.-A, recante Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero; preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 1, appare necessario prevedere l'introduzione di un programma pluriennale per la diffusione dei defibril-

latori semiautomatici e automatici esterni presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in modo da escludere obblighi perentori a carico delle stesse, da realizzare entro determinati limiti di tempo a prescindere dalle effettive disponibilità di bilancio, assegnando priorità alle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e definendo le modalità di accesso delle pubbliche amministrazioni ai contributi previsti dal medesimo articolo;

tali contributi verrebbero concessi nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero della salute, posto che il predetto dicastero è quello più direttamente interessato dal predetto intervento e che l'accantonamento medesimo reca le occorrenti disponibilità;

al di là di tale specifico finanziamento, appare necessario precisare che le amministrazioni pubbliche interessate provvederanno all'attuazione del medesimo articolo 1 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo comunque la possibilità di aggiornare il citato programma in considerazione del livello di diffusione e di

utilizzo dei DAE conseguito durante il periodo di programmazione di riferimento;

all'articolo 2, comma 1, appare necessario prevedere che, sulla base di quanto previsto dal citato programma pluriennale e di suoi eventuali aggiornamenti, gli enti territoriali possano adottare regolamenti per disciplinare l'installazione nel proprio territorio di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate, rinviando implicitamente la definizione degli elementi di dettaglio delle medesime postazioni al predetto programma pluriennale, in modo da escludere che la previsione legislativa di tali elementi di dettaglio possa determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

all'articolo 2, comma 3, appare necessario specificare che gli incentivi, anche di carattere economico, che gli enti territoriali possono riconoscere al fine di promuovere l'installazione dei DAE nelle strutture ivi richiamate sono di carattere facoltativo ed erogabili nel rispetto, non solo della normativa vigente, ma anche dell'equilibrio dei rispettivi bilanci;

all'articolo 4, appare necessario sopprimere le disposizioni del comma 1, che prevedono specifici obblighi a carico di enti operanti nel settore dei trasporti, in quanto suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, oneri a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, privi di idonea quantificazione e copertura;

all'articolo 4, comma 2, lettera b), con riferimento alla novella introdotta all'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012, concernente obblighi di registrazione presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, appare necessario introdurre una apposita clausola di invarianza finanziaria, anche in considerazione del fatto che il decreto ministeriale 18 marzo 2011, recante « Determinazione dei criteri e delle

modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009 », già prescrive analoghi adempimenti da parte delle suddette centrali operative;

in relazione agli articoli 5 e 6, concernenti – rispettivamente – l'introduzione dell'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e dell'uso del DAE e la registrazione di questi ultimi presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, appare necessario introdurre apposite clausole di invarianza finanziaria, volte ad escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

all'articolo 7, appare necessario rimodulare a far data dal 2020 gli oneri connessi alla realizzazione e adozione di un'applicazione mobile per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE, tenuto conto del tempo occorrente per la conclusione dell'*iter* legislativo e per la successiva attuazione amministrativa della disposizione in commento, imputando il relativo onere all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, posto che il predetto dicastero è quello direttamente interessato dall'intervento in esame e che l'accantonamento medesimo reca le occorrenti disponibilità;

appare necessario sopprimere l'articolo 8, che prevede l'assoggettamento dei DAE all'aliquota agevolata IVA del 5 per cento, giacché tale misura risulterebbe in contrasto con la disciplina europea, essendo i predetti beni non rientranti tra quelli espressamente indicati nell'allegato III della direttiva 2006/112/CE, ossia tra quelli suscettibili di essere assoggettati ad aliquota ridotta ai sensi dell'articolo 98 della direttiva stessa, tra i quali figurano, invece, gli apparecchi medici, il materiale ausiliario e gli altri strumenti medici che siano « destinati ad alleviare o curare invalidità » e a condizione che siano « per uso personale esclusivo degli invalidi »;

all'articolo 9, appare necessario che i previsti oneri derivanti dallo svolgimento

delle campagne di informazione e di sensibilizzazione siano configurati come oneri permanenti con decorrenza dal 2020 – considerata la natura a regime dell'intervento e il tempo occorrente per la conclusione dell'*iter* legislativo e per l'attuazione amministrativa dell'intervento stesso – imputando la relativa copertura a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, posto che il predetto dicastero è quello più direttamente interessato dall'intervento in esame e che l'accantonamento medesimo reca le occorrenti disponibilità;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge è volta a favorire, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee-guida di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2003, e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2011, la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE):

a) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico;

b) negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di

trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione.;

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per l'attuazione fino alla fine del medesimo comma, con le seguenti: per favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei DAE nei luoghi e sui mezzi di trasporto indicati al comma 1, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e sono stabilite le modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche di cui al medesimo comma 1 ai contributi di cui al comma 5. Il programma ha la durata di cinque anni e può essere aggiornato, con le medesime modalità previste per la sua definizione, per tenere conto del livello di diffusione e utilizzazione dei DAE conseguito durante il periodo di programmazione di riferimento;

sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono concessi contributi nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.;

sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, all'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

sostituire la rubrica con la seguente: Programma pluriennale per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni.

Conseguentemente:

all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Sulla base di quanto previsto dal programma pluriennale di cui all'articolo 1, comma 2, e dai suoi successivi aggiornamenti, gli enti territoriali possono adottare regolamenti al fine di disciplinare l'installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate.;

al comma 3, sostituire la parola: incentivano con le seguenti: possono incentivare e *dopo le parole:* nel rispetto aggiungere le seguenti: dell'equilibrio dei rispettivi bilanci e.

Conseguentemente:

all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere il comma 1;

al comma 2, lettera b), capoverso 11-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

sostituire la rubrica con la seguente: Utilizzo dei DAE da parte di società sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici.

All'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 6, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2 sostituire le parole: si provvede, nei limiti di euro 250.000 per l'anno 2019 e di 500.000 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione con le seguenti: , pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni e *sostituire le parole:* relativo al medesimo Ministero con le seguenti: relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, all'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sopprimere l'articolo 8;

All'articolo 9, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo, sostituire le parole: di 50.000 euro per l'anno 2019 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 *con le seguenti:* di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020;

al secondo periodo, dopo le parole: corrispondente riduzione aggiungere le seguenti: delle proiezioni e *sostituire le pa-*

role: relativo al medesimo Ministero con le seguenti: relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Maria Anna MADIA (PD), nel prendere atto che su un tema importante come quello della presenza dei defibrillatori nei luoghi pubblici sia stato raggiunto un compromesso, anche grazie al lavoro della Ragioneria generale dello Stato, auspica che le condizioni contenute nella proposta di parere del relatore non abbiano la conseguenza di ridurre l'efficacia dell'obbligo previsto nel provvedimento in oggetto.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giorgio TRIZZINO (M5S), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, nonché l'emendamento 3.200 della Commissione. Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Rostan 2.3, che attribuisce carattere obbligatorio alla previsione secondo cui i DAE installati nei luoghi pubblici rientranti nell'ambito degli enti territoriali siano collocati in teche accessibili al pubblico 24 ore su 24. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in ordine alla effettiva possibilità per gli enti territoriali di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nel rispetto dei vincoli e degli equilibri imposti dai rispettivi bilanci;

Panizzut 4.100, che rimodula gli obblighi a carico di enti operanti nel settore dei trasporti di cui al comma 1 dell'articolo, in parte riducendone e in parte ampliandone l'ambito di applicazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'av-

viso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Rostan 4.2, che ricomprende tra le fattispecie ammesse al credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 364, della legge n. 205 del 2017 anche alle società sportive professionistiche e dilettantistiche che adottano defibrillatori ed eventuali altri dispositivi salvavita. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito del limite di spesa, pari a 10 milioni di euro, stabilito dal citato comma 364 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, relativo al riconoscimento del credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle imprese nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari, posto che tale disposizione sembrerebbe aver già esaurito i propri effetti.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, poiché suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Giorgio TRIZZINO (M5S), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.3, 4.2 e 4.100, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice della strada.

C. 24 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 luglio 2019.

La viceministra Laura CASTELLI comunica che è ancora in corso l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di ogni elemento utile proveniente dalle amministrazioni competenti, in modo tale da consentire una puntuale verifica delle effettive implicazioni di carattere finanziario recate dal provvedimento in oggetto. Chiede, pertanto, che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016.

C. 1850 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 luglio 2019.

La viceministra Laura CASTELLI conferma che all'istituzione di un Punto nazionale di informazione sul calcio, di cui all'articolo 11, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finan-

ziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Segnala che all'articolo 4, comma 1, appare necessario configurare gli oneri derivanti dagli articoli 13 e 14 della Convenzione oggetto di ratifica in termini di previsioni di spesa, essendo gli oneri medesimi riferibili a spese di missione, come tali non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa.

Ritiene, inoltre, necessario precisare il carattere annuo dei predetti oneri previsti a regime, con decorrenza dal 2019, dal medesimo articolo 4, comma 1.

Claudio BORGHI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1850 Governo, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'istituzione di un Punto nazionale di informazione sul calcio, di cui all'articolo 11, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 4, comma 1, appare necessario configurare gli oneri derivanti dagli articoli 13 e 14 della Convenzione oggetto di ratifica in termini di previsioni di spesa, essendo gli oneri medesimi riferibili a spese di missione, come tali non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa;

appare necessario precisare il carattere annuo dei predetti oneri previsti a

regime, con decorrenza dal 2019, dal medesimo articolo 4, comma 1;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: pari a euro 27.030 a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: valutato in 27.030 euro annui a decorrere dall'anno 2019 ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018.

C. 1769 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 luglio 2019.

La viceministra Laura CASTELLI conferma che gli effetti complessivi sul gettito della tassazione dei canoni e dei crediti d'imposta per imposte assolute all'estero, come precisato dalla relazione tecnica, risultano compensativi e pertanto, complessivamente, non si registrano variazioni di gettito per effetto della Convenzione in esame.

In particolare, precisa che per stimare i minori crediti d'imposta che si generano a causa della riduzione delle ritenute applicate alle imprese italiane in Colombia, a seguito dell'applicazione della Convenzione, sono state prese in considerazione

le informazioni contenute nei quadri CE (Società di Capitali) e NR (Consolidato Nazionale e Mondiale) relativi all'anno d'imposta 2016. Da tali dichiarazioni è risultato che le ritenute pagate in Colombia da soggetti italiani, con aliquote differenziate in base alla normativa colombiana vigente, ammontano complessivamente a circa 400 mila euro. Si è stimato che la riduzione delle aliquote previste dalla Convenzione possa determinare una riduzione delle ritenute (e quindi dei crediti d'imposta) di circa 30 mila euro e quindi il valore determinato con il procedimento descritto, pur essendo approssimato per la mancanza di informazioni di dettaglio sulla natura dei redditi che lo determinano, compensa la perdita di gettito stimata per la tassazione dei canoni, di cui all'articolo 12, pari a circa 25 mila euro.

Sottolinea che la stima degli effetti finanziari non tiene conto di eventuali effetti incentivanti prodotti dalla Convenzione negli anni futuri, giacché la relazione tecnica effettua la predetta stima sulla base dei dati attualmente disponibili.

Conferma la neutralità degli effetti della Convenzione in esame anche rispetto alle tipologie di redditi non espressamente considerate dalla relazione tecnica. Difatti ricorda che i redditi da pensioni, di cui all'articolo 18, le remunerazioni per lo svolgimento di funzioni pubbliche, di cui all'articolo 19, le borse di studio e i contributi per la formazione professionale, di cui all'articolo 20, sono generalmente imponibili in forma esclusiva nel Paese di residenza del soggetto percipiente.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1769 Governo, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte

sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli effetti complessivi sul gettito della tassazione dei canoni e dei crediti d'imposta per imposte assolate all'estero, come precisato dalla relazione tecnica, risultano compensativi e pertanto, complessivamente, non si registrano variazioni di gettito per effetto della Convenzione in esame;

in particolare, per stimare i minori crediti d'imposta che si generano a causa della riduzione delle ritenute applicate alle imprese italiane in Colombia, a seguito dell'applicazione della Convenzione, sono state prese in considerazione le informazioni contenute nei quadri CE (Società di Capitali) e NR (Consolidato Nazionale e Mondiale) relativi all'anno d'imposta 2016;

da tali dichiarazioni è risultato che le ritenute pagate in Colombia da soggetti italiani, con aliquote differenziate in base alla normativa colombiana vigente, ammontano complessivamente a circa 400 mila euro;

si è stimato che la riduzione delle aliquote previste dalla Convenzione possa determinare una riduzione delle ritenute (e quindi dei crediti d'imposta) di circa 30 mila euro e quindi il valore determinato con il procedimento descritto, pur essendo approssimato per la mancanza di informazioni di dettaglio sulla natura dei redditi che lo determinano, compensa la perdita di gettito stimata per la tassazione dei canoni, di cui all'articolo 12, pari a circa 25 mila euro;

la stima degli effetti finanziari non tiene conto di eventuali effetti incentivanti prodotti dalla Convenzione negli anni futuri, giacché la relazione tecnica effettua la predetta stima sulla base dei dati attualmente disponibili;

la neutralità degli effetti della Convenzione in esame risulta confermata an-

che rispetto alle tipologie di redditi non espressamente considerate dalla relazione tecnica;

difatti i redditi da pensioni, di cui all'articolo 18, le remunerazioni per lo svolgimento di funzioni pubbliche, di cui all'articolo 19, le borse di studio e i contributi per la formazione professionale, di cui all'articolo 20, sono generalmente imponibili in forma esclusiva nel Paese di residenza del soggetto percipiente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.

C. 1909 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 luglio 2019.

La viceministra Laura CASTELLI fa presente che agli oneri derivanti dall'Accordo in oggetto l'Agenzia spaziale italiana (ASI) provvede con le risorse già disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio ordinario.

Chiarisce che nel bilancio dell'ASI vi sono infatti le disponibilità necessarie per fare fronte al costo complessivo di 800.300 euro annui per il triennio 2019-2021 derivanti dall'attuazione dell'Accordo.

Fa presente che la spesa *una tantum* verificatasi nel triennio 2016-2018 di cui

dà conto la relazione tecnica è di carattere eccezionale, mentre eventuali ulteriori spese della stessa tipologia potranno, in futuro, essere effettuate esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'ASI.

Infine, segnala che la quantificazione indicata nella relazione tecnica considera i costi aggiuntivi a carico dell'ASI complessivamente derivanti dall'attuazione del nuovo Accordo.

Claudio BORGHI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1909 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

agli oneri derivanti dall'Accordo in oggetto l'Agenzia spaziale italiana (ASI) provvede con le risorse già disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio ordinario;

nel bilancio dell'ASI vi sono infatti le disponibilità necessarie per fare fronte al costo complessivo di 800.300 euro annui per il triennio 2019-2021 derivanti dall'attuazione dell'Accordo;

la spesa *una tantum* verificatasi nel triennio 2016-2018 di cui dà conto la relazione tecnica è di carattere eccezionale, mentre eventuali ulteriori spese della stessa tipologia potranno, in futuro, essere effettuate esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'ASI;

la quantificazione indicata nella relazione tecnica considera i costi aggiuntivi

a carico dell'ASI complessivamente derivanti dall'attuazione del nuovo Accordo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.

C. 2019 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesca FLATI (M5S), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo, di finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.

Evidenzia che il provvedimento, approvato con modificazioni dal Senato, è corredato di una relazione tecnica riferita al testo iniziale (S. 1374), che risulta tuttora utilizzabile per la verifica delle quantificazioni. Nel corso dell'esame parlamentare, è stato messo a disposizione della 5a Commissione (Bilancio) un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrivibili all'articolo 2 oltre a documentazione tecnica presentata dal Governo della quale darà conto nelle pertinenti schede.

Segnala che al momento non risulta ancora trasmessa la relazione tecnica di passaggio e che, per gli emendamenti ap-

provati dal Senato, non sono disponibili relazioni tecniche o prospetti riepilogativi degli effetti finanziari.

Riguardo all'articolo 1, concernente il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma al comma 1 integra la vigente disciplina relativa alle fondazioni lirico-sinfoniche in materia di contrattazione a tempo determinato di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015, introducendo i commi 3-*bis* e 3-*ter*.

Segnala che le modifiche apportate fissano in 36 mesi la durata massima dei contratti (48 mesi nel testo originario del provvedimento) (capoverso comma 3-*bis*) e prevedono – in caso di violazione di norme inderogabili riguardanti, tra l'altro, la durata e la proroga o i rinnovi dei medesimi contratti – il risarcimento del danno causato dalla suddetta violazione, escludendo in ogni caso la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (capoverso comma 3-*ter*). In proposito prende atto dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame al Senato, in base ai quali la disposizione non incide sui bilanci, dal momento che resta fermo il limite, sancito dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 81 del 2015, del numero di lavoratori a tempo determinato a cui può ricorrere ogni fondazione.

Con riguardo alla sostenibilità degli obblighi risarcitori di cui al comma 3-*ter*, è stato precisato che la norma si limita a prevedere quanto già acquisito in via giurisprudenziale nei casi di ricorso abusivo al rapporto a tempo determinato (Cassazione civile Sezione VI – Lavoro, Ordinanza del 02 agosto 2016, n. 16095) e che, pertanto, la stessa non appare suscettibile di determinare nuovi oneri a carico delle fondazioni lirico-sinfoniche. Tuttavia, alla luce delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato – che, nel ridurre da 48 a 36 mesi la durata dei contratti a termine stipulabili dalle Fondazioni lirico-sinfoniche, estendono la relativa disciplina anche ai teatri di tradizione e ai soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che utilizzano il

contratto collettivo nazionale delle Fondazioni lirico-sinfoniche – ritiene che andrebbero acquisiti ulteriori dati ed elementi volti a confermare, anche con riferimento a tali estensioni, la neutralità della disposizione.

Evidenzia che la norma in esame disciplina (capoverso comma 2-*sexies*) altresì le assunzioni di personale a tempo indeterminato, prescrivendo il rispetto di puntuali condizioni individuate dalla medesima disposizione, nell'ambito di spesa complessiva non superiore a quella relativa al personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti, al netto delle economie da cessazione già utilizzate, nonché nei limiti della dotazione organica. È prevista tuttavia la possibilità di elevare i limiti finanziari per le assunzioni, attraverso l'utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato in essere, con la condizione che le medesime fondazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato.

In proposito, prende atto dei chiarimenti forniti presso il Senato e della previsione di un'apposita certificazione da parte del collegio dei revisori; ritiene peraltro utile acquisire conferma dal Governo che detti presidi di carattere finanziario e procedurale siano sufficienti ad escludere un incremento della complessiva spesa, a regime, per il personale delle fondazioni.

Infine, rileva la necessità di acquisire un chiarimento riguardo alla possibilità di effetti finanziari derivanti dalla norma di interpretazione autentica (comma 4-*bis*), introdotta nel corso dell'esame presso il Senato. Infatti la norma, di portata retroattiva, prevede che i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi, consentiti (in caso di pareggio di bilancio) dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 64 del 2010, trovino applicazione esclusivamente nei riguardi dei contratti integrativi aziendali sottoscritti decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del richiamato decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Ritiene quindi che andrebbe chiarito se, per effetto della stessa norma interpretativa, possano determinarsi i presupposti per il riconoscimento di emolumenti finora non dovuti.

In merito all'articolo 2, recante misure urgenti per il finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC), in merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto che il maggior onere risulta limitato all'entità delle disposte autorizzazioni di spesa e pur considerando i chiarimenti forniti nel corso dell'esame parlamentare, ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi riguardo alle esigenze alla base degli stanziamenti aggiuntivi disposti dalla norma, soprattutto con riguardo a quelli di parte corrente. La Nota presentata al Senato fa infatti riferimento a circostanze sottostanti tali incrementi – quali il forte incremento del flusso dei visitatori registrato negli ultimi anni – che sembrerebbero di carattere non transitorio, mentre gli stanziamenti previsti sono limitati al 2019.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 2 autorizza la spesa di 15.410.145 euro per l'anno 2019 al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e delle sue strutture periferiche, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del medesimo Ministero relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Inoltre fa presente che il comma 2 dell'articolo 2 incrementa le risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge n. 662 del 1996, il quale dispone che ogni anno una quota degli utili derivanti dai giochi del lotto sia riservata al Ministero per i beni e le attività culturali per il recupero e la conservazione del patrimonio culturale non-

ché per interventi di restauro paesaggistico, autorizzando la spesa di 19.400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza dello stesso Ministero relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Riguardo all'articolo 3, commi 1 e 2, recante norme sulla promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che la norma in esame interviene su disposizioni corredate di clausola di invarianza finanziaria (contenuta nel decreto legislativo n. 204 del 2017) e che alle modifiche già intervenute con la legge di bilancio per il 2019 non sono stati ascritti effetti per la finanza pubblica.

In merito all'articolo 3, comma 3, concernente la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, in merito ai profili di quantificazione, prende atto della diminuzione dei componenti della Commissione e pertanto non formula osservazioni, tenuto conto che le spese della Commissione, in base alla vigente normativa, sono contenute nell'ambito degli esistenti stanziamenti e che la Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali svolge le proprie attività nell'ambito delle risorse disponibili, come espressamente previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 203 del 2017, non modificato dalla norma in esame.

Per quanto concerne l'articolo 3, comma 4, che prevede contributi per opere cinematografiche e audiovisive e per attività di promozione cinematografica e audiovisiva, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle modifiche che intervengono sulle modalità di ripartizione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le diverse finalità e sulle modalità di assegnazione dei contributi selettivi non formula osservazioni, in quanto le

disposizioni non incidono sull'ammontare delle somme stanziare bensì solamente sulla loro assegnazione.

Con riguardo, invece, alla modifica dell'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, che incrementa da cinque a quindici il numero degli esperti cui è riconosciuto un rimborso spese, prende atto dei dati di quantificazione riportati dalla relazione tecnica e dell'affermazione secondo la quale le risorse già stanziare a legislazione vigente risultano sufficienti a coprire il prevedibile aumento di spesa. In proposito, pur tenendo conto dell'esiguità dell'importo, evidenzia altresì che la relazione tecnica assicura la capienza delle risorse già stanziare in bilancio sulla base di dati riferiti a rimborsi spesa effettuati nel 2018 e nell'anno in corso, laddove la maggiore spesa in esame assume carattere permanente.

Ritiene quindi che andrebbe acquisita conferma dell'effettiva disponibilità in via permanente delle risorse necessarie al finanziamento delle maggiori spese derivanti dall'incremento del numero degli esperti, senza incidere su altre finalità di spesa finanziate a valere sulle medesime somme e senza che possano determinarsi, nel tempo, esigenze di incremento delle dotazioni di bilancio per far fronte alle spese in questione.

Riguardo all'articolo 3, comma 4-*bis*, che reca un intervento sul Bonus cultura, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni.

Per quanto concerne l'articolo 3, comma 4-*ter*, che reca disposizioni sui sistemi di videosorveglianza nei luoghi di pubblico spettacolo, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni.

Per quanto concerne l'articolo 3-*bis*, che reca disposizioni sul credito d'imposta per investimenti pubblicitari, in merito ai profili di quantificazione, rileva che, analogamente a quanto previsto dal decreto-legge n. 50 del 2017 per il 2018, la norma in esame stabilisce che, per gli anni successivi, il beneficio sia concesso entro limiti annuali di spesa.

Tuttavia, a differenza di quanto stabilito dalla norma originaria, quella in

esame non definisce in via legislativa i predetti limiti annui, la cui determinazione viene demandata ad una fonte subordinata (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), con copertura a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione, come previsto per il beneficio riconosciuto nel 2018.

Evidenzia in proposito che, ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica, l'individuazione degli effetti onerosi delle norme e della conseguente copertura devono essere attribuiti alla stessa fonte legislativa. Ciò anche al fine di assicurare la prescritta verifica della quantificazione degli oneri e delle coperture in sede parlamentare. La norma in esame, nel rinviare ad una fonte subordinata, equipara di fatto, dal 2019, il beneficio previsto dall'articolo 57-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017 ad una finalizzazione all'interno del Fondo per il pluralismo e l'innovazione. In proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3-*bis* interviene essenzialmente sulle modalità tramite cui provvedere, a decorrere dall'anno 2019, agli oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali, di cui al comma 1 dell'articolo 57-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017.

Nello specifico, la disposizione in commento ripristina infatti la disciplina originariamente prevista dal citato articolo 57-*bis* ma sinora mai applicata, in quanto modificata, per il solo 2018 – primo anno di riconoscimento del credito d'imposta –, dall'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 2017, stabilendo in particolare che alla copertura dei citati oneri – a decorrere, come detto, dall'anno 2019 – si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo

1, comma 4, della predetta legge, con cui annualmente viene determinata la ripartizione del Fondo medesimo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico.

Al riguardo, osserva che la norma nel riproporre per gli anni successivi al 2018, come dianzi detto, la disciplina originariamente prevista dal suddetto articolo 57-bis non riproduce tuttavia la disposizione secondo cui il medesimo decreto doveva stabilire anche i criteri di riparto dell'onere complessivo derivante dalla concessione del credito d'imposta a carico delle quote del Fondo spettanti rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Il fatto che non sia stata riprodotta questa disposizione dovrebbe implicare che dalle risorse da destinare complessivamente alle due predette amministrazioni debba essere preventivamente detratta la somma da assegnare al credito d'imposta, con riferimento tanto alle erogazioni per investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici quanto a quelle per analoghi investimenti su emittenti televisive e radiofoniche locali, con la previsione di un unico tetto di spesa complessivo, cui concorrono entrambe le tipologie di investimenti incrementali. Sul punto ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Riguardo all'articolo 4, che reca modifiche all'articolo 1, comma 545-bis, della legge n. 232 del 2016, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni.

Per quanto riguarda l'articolo 4-bis, che reca proroghe della normativa antincendio per gli edifici adibiti a scuole e asili nido, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, considerato che alle originarie disposizioni – oggetto di proroga con la norma in esame – non sono stati ascritti effetti finanziari.

In merito all'articolo 5, che reca misure urgenti per la manifestazione UEFA Euro 2020, in merito ai profili di quantificazione, segnala che le disposizioni prevedono la possibilità, per Roma capitale, di nominare un Commissario straordinario

incaricato di assicurare gli interventi inerenti lo svolgimento del campionato europeo di calcio del 2020 nella città di Roma. Al commissario non spettano compensi o rimborsi spese; sono inoltre dettate disposizioni procedurali di carattere acceleratorio e derogatorio: in proposito, evidenzia che né alle norme derogate né alle norme speciali cui si fa rinvio per definire i poteri del Commissario sono stati ascritti effetti finanziari.

Osserva tuttavia che la norma non disciplina espressamente le spese di funzionamento della struttura commissariale: non viene dunque specificata l'amministrazione competente a sostenere le relative spese né se sia previsto l'utilizzo o l'avvalimento di risorse appartenenti ad altre amministrazioni.

Ritiene quindi opportuno acquisire chiarimenti riguardo alle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività demandate al commissario e riguardo alla possibilità di utilizzo delle stesse in condizioni di invarianza finanziaria. A tal fine, qualora le predette risorse debbano intendersi a carico dell'amministrazione comunale interessata, andrebbe acquisita conferma riguardo alla possibilità per la stessa di provvedervi nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

In merito all'articolo 5-bis, che prevede misure urgenti a favore degli Istituti superiori nazionali musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti finanziati da enti locali, in merito ai profili di quantificazione, ritiene in primo luogo opportuno acquisire chiarimenti riguardo agli effetti connessi all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 135 del 2018 ai fini della copertura dell'onere dovuto all'assunzione da parte dello Stato del pagamento di situazioni debitorie pregresse con riferimento ai comuni con dissesto finanziario dichiarato in data successiva al 1° gennaio 2018 ed entro il 31 marzo 2018.

Le risorse utilizzate, infatti, riguardano spese per personale che, oltre a determinare un onere sui saldi di finanza pubblica, comportano anche un effetto posi-

tivo (cosiddetti «effetti indotti») – per prassi contabilizzato ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto – in conseguenza del maggior gettito acquisito sulle competenze dei lavoratori a titolo di contributi e imposte, computato in genere in misura pari a circa il 51 per cento della spesa effettuata. Il pagamento di debiti pregressi, invece, determina un onere – se non altro in termini di cassa – pari all'importo liquidato. Pertanto, ferma restando l'idoneità delle somme a fornire copertura all'onere determinato dalla norma sul bilancio dello Stato (saldo netto da finanziare), ritiene opportuno acquisire un chiarimento in merito all'idoneità delle stesse a determinare effetti compensativi anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

Analogamente, per quanto riguarda la riformulazione dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 135 del 2018, per la parte che non attiene a finalità di copertura, rileva che il testo vigente della norma originaria destina somme ad «assunzioni di personale» mentre la novella in esame elimina tale vincolo. Ne consegue che le somme in questione ancora utilizzabili, pari a 4,26 milioni per il 2019, potranno essere spese anche per finalità diverse dalle assunzioni. Peraltro, per le medesime ragioni già esposte, un utilizzo non connesso a finalità di remunerazione di personale determinerebbe oneri superiori rispetto alla normativa vigente, in quanto non potrebbero verificarsi, a parziale compensazione delle medesime spese, i suindicati «effetti indotti» di maggiore entrata tributaria e contributiva, da computare ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. Anche a tal proposito ritiene necessario acquisire un chiarimento.

Infine, per quanto attiene al maggior onere previsto dalla norma in esame, indicato in misura pari a 4 milioni per il 2019, pur rilevando che lo stesso è configurato come limite di spesa, ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi riguardo alla determinazione di tale limite, in considerazione dei comuni potenzialmente beneficiari dell'intervento – comuni dichiarati in dissesto tra il 1° gennaio ed

il 31 marzo 2018 – e dell'entità delle situazioni debitorie di cui dovrebbero farsi carico.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 5-*bis*, al fine di consentire il graduale completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione degli istituti superiori nazionali musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti, integra la dotazione del Fondo all'uopo istituito dal comma 3 dell'articolo 22-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017 di ulteriori 4 milioni di euro per l'anno 2019, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione delle somme destinate a confluire – per essere indi riservate ad assunzioni di personale nel settore dell'istruzione – al Fondo «La Buona Scuola», ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 135 del 2018.

In proposito, rammenta che le somme dianzi richiamate – pari complessivamente a 8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 – sono quelle riconducibili alle minori spese derivanti dal venir meno del semi-esonero per i neo-dirigenti scolastici tenuti, ai sensi della previgente disciplina, alla partecipazione ad apposito corso di formazione universitario.

Ciò posto, ritiene necessario acquisire dal Governo una rassicurazione in ordine al fatto che l'utilizzo di quota parte delle predette risorse destinate al Fondo «La Buona Scuola» non sia suscettibile di pregiudicare l'effettuazione di assunzioni eventualmente già programmate a valere sulle risorse medesime.

La viceministra Laura CASTELLI fa presente che il Governo sta procedendo alla predisposizione della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009. Chiede, pertanto, che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale.

Nuovo testo C. 294.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele CESTARI (LEGA), *relatore*, osserva che il progetto di legge, non corredato di relazione tecnica, reca modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996, in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che la norma, per finalità di prevenzione e contrasto di eventuali abusi, pone in capo all'INPS il compito di individuare specifiche modalità e procedure di gestione della contribuzione aggiuntiva, disponendo che l'istituto vi dia attuazione nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, ritiene utile acquisire conferma che la disposizione in commento possa effettivamente essere attuata ad invarianza di risorse, come indicato dalla clausola di neutralità riportata nel testo.

La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene

la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto del Ministro dell'interno recante organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi.

Atto n. 93.

(Rilievi alle Commissioni I e VII).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 luglio 2019.

La viceministra Laura CASTELLI con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, evidenzia che il controllo della veridicità di quanto documentato dalle strutture formative per comprovare il soddisfacimento dei requisiti minimi indicati nell'allegato B del presente schema di decreto sarà effettuato dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive avvalendosi delle questure, già interessate per tali finalità dal decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, di cui il provvedimento in esame dispone l'abrogazione a decorrere dal 1° agosto 2019, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, fa presente che l'istituzione e la tenuta dell'Elenco nazionale delle società di formazione degli *steward* da parte del predetto Osservatorio potranno essere realizzate nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, giacché l'Osservatorio stesso sta già da tempo espletando tali compiti in via informale mediante il personale della segreteria del Dipartimento della Pubblica sicurezza – Ufficio ordine pubblico ed utilizzando il proprio sito *web*.

Ritiene necessario, da un punto di vista formale, riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, relativa all'attuazione del presente schema di decreto, eliminando il riferimento ai nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché il provvedimento in esame, non costituendo una fonte di rango primario, non è per sua natura suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Ministro dell'interno recante organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi (Atto n. 93);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, il controllo della veridicità di quanto documentato dalle strutture formative per comprovare il soddisfacimento dei requisiti minimi indicati nell'allegato B del presente schema di decreto sarà effettuato dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive avvalendosi delle questure, già interessate per tali finalità dal decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, di cui il provvedimento in esame dispone l'abrogazione a decorrere dal 1° agosto 2019, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, l'istituzione e

la tenuta dell'Elenco nazionale delle società di formazione degli *steward* da parte del predetto Osservatorio potranno essere realizzate nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, giacché l'Osservatorio stesso sta già da tempo espletando tali compiti in via informale mediante il personale della segreteria del Dipartimento della Pubblica sicurezza – Ufficio ordine pubblico ed utilizzando il proprio sito *web*;

appare necessario, da un punto di vista formale, riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, relativa all'attuazione del presente schema di decreto, eliminando il riferimento ai nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché il provvedimento in esame, non costituendo una fonte di rango primario, non è per sua natura suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 9, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020. C. 2019 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla VII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*) 67

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza del Vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.

C. 2019 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola GRIMALDI (M5S), *relatore*, espone che il decreto-legge è stato esaminato dal Senato in prima lettura ed è stato

trasmesso alla Camera con diverse modifiche; scade il 27 agosto 2019.

Nell'articolo 1, modificato in Senato, sono contenute varie misure relative al personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, con riferimento alla disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato, al reclutamento ed alle assunzioni ed alla definizione della dotazione organica. Si tratta di disposizioni che vanno incontro alla cronica situazione di difficoltà degli enti lirico-sinfonici, storicamente connotati dal precariato. In proposito ricorda che le fondazioni lirico-sinfoniche sono, per esempio, la Scala di Milano, il teatro Carlo Felice di Genova, il San Carlo di Napoli, il Massimo di Palermo e altri di analoga fama. Evidenzia che le disposizioni in esame trovano applicazione anche con riguardo ai « teatri di tradizione » e ai soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che applichino, nei contratti di lavoro con i dipendenti, il contratto collettivo nazionale.

L'articolo 2 stanziava risorse per finanziarie attività di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. La relazione illustrativa specifica che si tratta di

risorse aggiuntive per soddisfare esigenze di carattere generale dell'Amministrazione.

L'articolo 3 inerisce alla promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, prorogando l'applicazione della nuova disciplina per la promozione delle opere europee ed italiane dal 1° luglio 2019 al 1° gennaio 2020 (commi 1 e 2) e modificando la composizione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche (comma 3). Ulteriori disposizioni del medesimo articolo aumentano da 5 a 15 il numero degli esperti chiamati a valutare le richieste di accesso ai contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, specificando anche che la valutazione attiene alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto (comma 4). Si provvede inoltre ad inserire i prodotti dell'editoria audiovisiva fra quelli che possono essere acquistati con la cosiddetta 18app, la « carta cultura » assegnata al compimento del diciottesimo anno di età (comma 4-bis).

Circa i sistemi di videosorveglianza nei locali di pubblico spettacolo, osserva che si prevede che l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo, esclusivamente al fine di individuare chi registra abusivamente un'opera cinematografica o audiovisiva, deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali (comma 4-ter).

L'articolo 3-bis concerne più da vicino le competenze della Commissione finanze, giacché reca incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali, ovvero quelli il cui importo supera almeno dell'1 per cento quello dell'esercizio precedente. Si dispone che il credito di imposta, previsto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali, a decorrere dal 2019, sia

concesso nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Dal 2019, alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite complessivo determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo fra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri deve essere adottato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per l'anno 2019, le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta sono presentate dal 1° al 31 ottobre.

Si tratta di una disposizione inserita al Senato, a modifica dell'articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017. Sottolinea in particolare che viene riformulata la misura dell'incentivo e viene individuata la copertura dei relativi oneri a partire dal 2019.

Al riguardo ricorda che il comma 1 dell'articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 prevede l'attribuzione di un credito di imposta, a decorrere dal 2018, in favore dei soggetti precedentemente menzionati. La misura dell'incentivo, nel limite massimo di 62,5 milioni di euro per l'anno 2018 (comma 3 dell'articolo 57-bis), è pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e *start-up* innovative. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, previa istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Per completezza, rammenta che il comma 1, terzo periodo, dell'articolo 57-bis, prescrive che la modalità applicative delle misure di agevolazione e sostegno devono rispettare la normativa europea sugli aiuti di Stato. La legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) ha modificato

il testo del citato articolo 57-*bis* al fine di specificare i parametri normativi dell'UE che devono essere rispettati.

La definizione delle modalità e dei criteri di attuazione è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Il decreto è stato poi effettivamente emanato il 16 maggio 2018 (n. 90).

Osserva in definitiva che il decreto-legge n. 50 del 2017 aveva previsto lo stanziamento di risorse soltanto per il 2018 e il presente articolo 3-*bis* provvede al suo rifinanziamento: le modifiche in esame sono volte a prevedere la copertura degli incentivi a decorrere dall'anno 2019. Il credito di imposta è destinato, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti, ma nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, restando ferma la necessità di garantire il rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 57-*bis*).

Quanto alle modalità di attuazione, la disposizione prevede l'applicazione del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90, specificando che, per l'anno 2019, le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta sono presentate dal 1° al 31 ottobre. La precisazione si è resa necessaria in quanto il periodo di presentazione delle domande di accesso all'agevolazione è fissato dal Regolamento nella finestra temporale che va dal 1° al 31 marzo, sul presupposto dell'esistenza della disponibilità delle necessarie risorse entro tale data.

L'articolo 4 inerisce alla materia di *secondary ticketing* (il cosiddetto bagari-

naggio *on line*). Come si ricorderà, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), modificando la legge n. 232 del 2016, ha stabilito che, dal 1° luglio 2019, i biglietti per le attività di spettacolo in impianti con più di 5.000 spettatori devono essere nominativi, riportando l'indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso. Con la modifica introdotta, lo spettacolo viaggiante viene escluso da questa regola.

L'articolo 4-*bis* riguarda l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e degli asili nido; mentre – in punto di interventi per la manifestazione UEFA Euro 2020 – l'articolo 5 prevede la possibilità per Roma Capitale di nominare un commissario straordinario preposto alla realizzazione degli interventi necessari per assicurare lo svolgimento del campionato europeo di calcio del 2020 a Roma.

L'articolo 5-*bis* riguarda gli istituti superiori musicali non statali e Accademie di belle arti non statali finanziati da enti locali e incrementa di 4 milioni di euro le risorse da destinarvi nel 2019, per un totale, dunque, di 32,5 milioni. Le risorse aggiuntive sono utilizzate per consentire allo Stato di assumere l'onere delle situazioni debitorie pregresse delle stesse Istituzioni, nel caso di enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario fra il 2 gennaio 2018 e il 31 marzo 2018.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Silvia FREGOLENT (PD) preannuncia l'astensione del gruppo del Partito democratico.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	70
DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020. C. 2019 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	70
ALLEGATO (<i>Emendamenti presentati</i>)	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76

SEDE REFERENTE:

DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020. C. 2019 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	76
AVVERTENZA	78

SEDE REFERENTE

Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.

La seduta comincia alle 10.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, di sostegno del

settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.

C. 2019 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 luglio 2019.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che sono state presentate circa 110 proposte emendative (*vedi allegato*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. In proposito, ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, vige uno speciale regime di ammissibilità delle proposte emendative, che è stabilito dall'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non

possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge. Precisa che tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ». Fa presente che la necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica.

Alla luce dei criteri richiamati, comunica che sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che recano disposizioni non strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge: 1.65 Ascani che prevede forme di sostegno al reddito per lavoratori dello spettacolo inoccupati; 1.01 Aprea che prevede un fondo in favore di artisti e artigiani; 1.02 Aprea che proroga il termine per l'adeguamento degli statuti delle bande musicali e di altri enti; 1.03 Aprea che istituisce un fondo per la valorizzazione delle bande musicali; 1.04 Aprea che prevede norme in materia di bande musicali; 1.05 Mollicone che reca norme in materia di organizzazioni interne del MIBAC; 1.06 Mollicone che reca norme in materia di teatri; 1.07 Mollicone che prevede disposizioni fiscali di favore per alcune forme di spettacolo; 1.08 Ascani che prevede l'applicazione della CIG (Cassa integrazione guadagni) ai lavoratori dello spettacolo; 2.1 Aprea che istituisce il Comitato 150 anni di Roma Capitale; 2.3 Aprea che reca un'autorizzazione di spesa per la remunerazione del prestito eseguito da biblioteche e discote-

che di Stato; 2..2 Aprea in materia di celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante; 2.4 Ascani che reca un'autorizzazione di spesa per la remunerazione del prestito eseguito da biblioteche e discoteche di Stato; 3.01 Mollicone che istituisce presso il MISE un Consiglio degli operatori radiofonici; 3.02 Mollicone che obbliga le piattaforme radiofoniche a depositare un indirizzo IP informatico; 3.03 Palmieri che reca misure per il sostegno delle imprese del settore musicale; 3-bis.01 Di Giorgi che reca misure per il sostegno delle imprese del settore musicale; 4.2 Mollicone che reca misure in materia di individuazione delle aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante; 4-bis.01 Aprea che modifica l'articolo 6 del DL 78/2010, concernente riduzioni dei costi degli apparati amministrativi; 4-bis.02 Aprea che detta disposizioni in materia di Art Bonus; 4-bis.03 Aprea che prevede agevolazioni in favore delle imprese che assumono giovani artisti o artigiani o investono in arte e cultura; 5-bis.4 Deidda che prevede uno stanziamento in favore dell'Accademia di Belle Arti « Mario Sironi » di Sassari; 5-bis.01 Aprea che detta norme per realizzare il censimento e la mappatura dei depositi dei Musei; e 5-bis.02 Aprea che prevede la deducibilità a fini fiscali di spese per l'arte.

Federico MOLLICONE (FDI) preannuncia che presenterà ricorso avverso il giudizio di inammissibilità pronunciato sugli emendamenti a sua firma.

Luigi GALLO, *presidente*, si riserva di valutare il ricorso non appena presentato e di rispondervi nella prossima seduta. Avverte che, pertanto, gli emendamenti del deputato Mollicone dichiarati inammissibili si intendono accantonati fino alla decisione sul ricorso. Dà quindi la parola alla relatrice e al Governo, per l'espressione del parere sugli emendamenti.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Gianluca VACCA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Federico MOLLICONE (FDI), intervenendo sul complesso degli emendamenti, constata l'indisponibilità della maggioranza ad un reale confronto sulle disposizioni del decreto-legge, resa evidente dall'espressione di un parere contrario su tutti gli emendamenti presentati dalle opposizioni. Pur conoscendo le dinamiche parlamentari e pur sapendo quindi che la chiusura delle forze politiche di maggioranza è l'atteggiamento più ovvio di fronte a un provvedimento che il Governo pretende « blindato », stigmatizza tale atteggiamento di chiusura, non ritenendolo giustificato di fronte a proposte oggettivamente migliorative di un testo.

Valentina APREA (FI), premesso di non voler intralciare il percorso legislativo del decreto-legge, anche perché tentare di farlo sarebbe inutile, invita tutti i commissari a chiudere subito una discussione che non ha altro scopo oltre a quello di dare una veste formale ad un esame di fatto inesistente.

Anna ASCANI (PD) concorda con gli interventi dei suoi colleghi a proposito della totale mancanza di significato del lavoro che verrà svolto oggi dalla Commissione sul decreto-legge. Si tratta di un modo di procedere che mortifica la Commissione e il Parlamento. Prende atto con rammarico dell'indisponibilità della maggioranza ad un lavoro condiviso e del suo rifiuto a valutare qualsivoglia contributo migliorativo.

Federico MOLLICONE (FDI), intervenendo sul suo emendamento 1.25, precisa che si tratta del primo di una serie di emendamenti « tecnici » volti a migliorare un testo, quello dell'articolo 1, che, invece di risolvere il problema del precariato nel settore lirico-sinfonico, come si prefigge, lo aggrava.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mollicone 1.25 e Aprea 1.1.

Federico MOLLICONE (FDI) illustra il suo emendamento 1.29, che interviene a tutela dei lavoratori assunti a tempo determinato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mollicone 1.29, Aprea 1.2 e Ascani 1.60.

Federico MOLLICONE (FDI) illustra il suo emendamento 1.28 che prevede la consultazione delle organizzazioni sindacali per la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato. Sottolinea, in generale, la gravità dell'assenza di confronto con le parti sociali e della totale indisponibilità a questo confronto da parte di alcune sovrintendenze, che gestiscono le fondazioni alla stregua di società private e senza rispetto per i lavoratori, cui viene preclusa ogni forma partecipativa attraverso le rappresentanze a ciò preposte, e che a volte pongono in essere condotte gravemente antisindacali.

Michele NITTI (M5S), pur comprendendo la logica inclusiva del deputato Mollicone, evidenzia che il provvedimento non esclude a priori la consultazione dei sindacati, il cui avviso viene richiesto in diversi passaggi normativi.

Federico MOLLICONE (FDI), rispondendo al deputato Nitti, osserva che, allora, a maggior ragione, il suo emendamento, non ponendosi in posizione antitetica allo spirito del provvedimento, potrebbe essere accolto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mollicone 1.28 e Aprea 1.3.

Federico MOLLICONE (FDI) illustra il suo emendamento 1.27, volto anch'esso ad assicurare un maggiore coinvolgimento dei lavoratori e teso in sostanza ad abbassare la tensione tra le parti sociali nel settore delle Fondazioni lirico-sinfoniche. Sottolinea che non c'è motivo di non prevedere, tra l'altro, che eventuali esuberanti in una realtà siano assorbiti da un'altra, mediante

trasferimento dei lavoratori, come in altri settori professionali. Ciò eviterebbe la dispersione di professionalità altamente qualificate, che a sua volta costringe poi alla esternalizzazione di servizi, con conseguenti costi a carico degli enti lirici.

La Commissione respinge l'emendamento Mollicone 1.27.

Federico MOLLICONE (FDI), intervenendo sul suo emendamento 1.30, chiarisce che esso prevede la riduzione a ventiquattro mesi della durata massima dei contratti a tempo determinato, in ossequio alla normativa dell'Unione europea su questa materia, che espressamente fissa il tetto massimo dei contratti a due anni. Sottolinea che questa misura, come le altre, esacerba, anziché risolvere, il problema del precariato. Chiede quindi al Governo chiarimenti in relazione alla scelta di stabilire una durata massima di 36 mesi, in contrasto con le direttive europee, esprimendo l'avviso che si tratti di una scelta priva di base, frutto di una stima approssimativa.

Il sottosegretario Gianluca VACCA chiarisce che la durata massima dei contratti a tempo determinato è stata oggetto di attenta riflessione già al Senato. Il testo iniziale del provvedimento inizialmente fissava tale durata in 48 mesi, che sono poi stati ridotti a 36 nel corso dell'esame al Senato, a seguito di un confronto con le Fondazioni in relazione all'effettiva esigenza. Aggiunge che la scelta di fare riferimento ad una durata di 36 mesi ha il suo fondamento nel diritto del lavoro, che prevede una durata massima di ventiquattro mesi per il lavoro privato e di trentasei mesi per il lavoro nel settore pubblico, al quale le fondazioni possono essere attratte per molti versi.

Federico MOLLICONE (FDI) controbatte che le fondazioni, essendo al momento enti di diritto privato, dovrebbero essere trattate come tali, almeno fino a quando — quel che personalmente auspica e riterrebbe necessario — non saranno

trasformate a tutti gli effetti in enti di diritto pubblico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mollicone 1.30 e Aprea 1.4.

Federico MOLLICONE (FDI) illustra il suo emendamento 1.31, precisando che lo stesso intende rafforzare le garanzie dei lavoratori che, a suo avviso, non vengono tutelati dal decreto in esame, rispetto al quale, ciononostante, viene esclusa ogni possibilità di intervento migliorativo da parte dei parlamentari. Ritiene che il Governo si sia deciso a intervenire in materia di fondazioni lirico-sinfoniche solo perché costretto da una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, mentre avrebbe dovuto prendere l'iniziativa autonomamente. Il risultato è che, invece di proporre misure strutturali e interventi organici, il Governo si limita ad adottare una norma « tampone » che non risolve i problemi di fondo. Richiama quindi i commissari alla dignità del loro ruolo e a dichiarare pubblicamente quello che molti dicono solo in via riservata: ovvero che era giusto e necessario un confronto con il Parlamento per individuare misure adeguate a riformare il settore nel suo complesso e con un orizzonte più ampio. Di fatto il Governo in carica — che si dice « del cambiamento » — sta facendo quel che tutti i Governi precedenti hanno fatto: assecondare l'*élite* che di fatto spadroneggia nel mondo dell'opera.

Marco MARIN (FI), dopo aver premesso di condividere gli emendamenti del deputato Mollicone, rileva che il compito della Commissione dovrebbe essere quello di contribuire a migliorare una proposta normativa, accogliendo le proposte emendative di buon senso, al di là delle differenti appartenenze politiche di chi le presenta. Non comprende, quindi, la posizione del Governo e della maggioranza, che si ostinano in quest'atteggiamento di chiusura che li induce a dire di dire di no a qualunque intervento migliorativo solo in quanto proveniente dalle opposizioni. A

suo avviso, un provvedimento come quello in esame dovrebbe spingere tutti a sdogliarsi della propria maglia politica per far convergere gli sforzi su misure che aiutino i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche.

La Commissione respinge l'emendamento Mollicone 1.31.

Federico MOLLICONE (FDI) illustra il suo emendamento 1.32, che vuole tutelare i diritti dei lavoratori precari anche nell'ambito dell'indotto del settore delle fondazioni lirico-sinfoniche.

La Commissione respinge l'emendamento Mollicone 1.32.

Federico MOLLICONE (FDI) illustra il suo emendamento 1.33, che non intende modificare il provvedimento in senso strutturale, ma offre — come gli altri emendamenti a sua firma — proposte intese a fornire maggiori tutele ai lavoratori del settore lirico-sinfonico. Invita quindi i colleghi della maggioranza a prendere in considerazione la possibilità di approvare l'emendamento, senza piegarsi alle logiche di partito.

La Commissione respinge l'emendamento Mollicone 1.33.

Federico MOLLICONE (FDI), intervenendo sul suo emendamento 1.34, specifica che lo stesso è volto a tutelare i lavoratori stagionali che, spesso con straordinarie professionalità e capacità, svolgono mestieri difficili, che si pongono a metà strada tra l'artigianale e l'artistico. Si tratta di maestranze che dovrebbero essere tutelate con la pienezza di tutele che si riserva ai dipendenti pubblici. Sottolinea, del resto, che il rappresentante del Governo ha di fatto riconosciuto la natura pubblica delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Il sottosegretario Gianluca VACCA nega di aver parlato di natura pubblica delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Federico MOLLICONE (FDI) replica che tanto il ragionamento del Governo, quanto l'impianto del provvedimento, a cominciare dalla scelta di fissare in 36 mesi la durata dei contratti a tempo determinato, si basano sul presupposto che le fondazioni sono in sostanza organismi di diritto pubblico. Esorta il Governo a prenderne atto e a presentare finalmente un provvedimento organico di riforma del settore basato su questo presupposto fin qui denegato, ma che di fatto ispira tutte le scelte.

La Commissione respinge l'emendamento Mollicone 1.34.

Federico MOLLICONE (FDI), intervenendo sul suo emendamento 1.35, chiarisce che lo stesso è ispirato a una logica di coerenza: se gli stagionali devono essere esclusi dalle tutele, allora dovrebbero essere esclusi anche i lavoratori impiegati per Festival e specifiche stagioni.

La Commissione respinge l'emendamento Mollicone 1.35.

Federico MOLLICONE (FDI), dopo aver precisato che anche l'emendamento 1.26 è finalizzato alla maggiore tutela dei lavoratori, rivolge un nuovo appello alla maggioranza affinché abbia un ripensamento su una misura che è in favore dei lavoratori e contro un approccio solo burocratico e ministeriale alle questioni del comparto, che andrebbe compreso in una logica più politica.

La Commissione respinge l'emendamento Mollicone 1.26.

Federico MOLLICONE (FDI) illustra il suo emendamento 1.37, che tende ad ampliare i casi in cui è previsto un risarcimento del danno in favore dei lavoratori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mollicone 1.37 e Aprea 1.5.

Federico MOLLICONE (FDI) illustra il suo emendamento 1.36 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mollicone 1.36, Aprea 1.6, Ascani 1.61, Aprea 1.7 e 1.8, Mollicone 1.38 e 1.40.

Federico MOLLICONE (FDI) illustra il suo emendamento 1.39 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Mollicone 1.39.

Federico MOLLICONE (FDI), intervenendo sull'emendamento Frassinetti 1.41, di cui è cofirmatario, specifica che esso valorizza il ruolo delle organizzazioni sindacali nelle procedure assunzionali e invita i colleghi ad approvarlo, votando in autonomia, come singoli deputati che pensano con la propria testa, e non come soggetti pregiudizialmente schierati.

La Commissione respinge l'emendamento Frassinetti 1.41.

Federico MOLLICONE (FDI), illustrando il suo emendamento 1.42, riferisce che le organizzazioni sindacali si sono dichiarate contrarie all'impostazione del decreto-legge, che in effetti deve essere stato concepito da qualche consulente tecnico del ministro che non ha tenuto in alcun conto le istanze dei lavoratori, il che conferma che quelli spesi per le consulenze sono spesso soldi buttati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mollicone 1.42, Aprea 1.9, 1.10 e 1.11 e Ascani 1.62.

Luigi GALLO, *presidente*, riferendosi all'ultimo intervento del deputato Mollicone, osserva che non è opportuno chiamare in causa gli uffici del Ministero, anche perché la responsabilità politica è posta in capo al ministro, che ha avallato l'atto.

Federico MOLLICONE (FDI) osserva che funzionari e burocrati – i cosiddetti i tecnici – sono pagati con soldi pubblici e dovrebbero stare al loro posto, astenersi dall'imporre la loro personale visione politica e, in quanto dipendenti dello Stato, sottostare alla vigilanza e al controllo politico, specialmente quando ricevono stipendi molto alti.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-+E-CD) invita il deputato Mollicone a non scagliarsi contro i tecnici con affermazioni irragionevoli che non possono essere passate sotto silenzio. Rileva che i tecnici hanno precise responsabilità e compiti: devono trovare i mezzi e le soluzioni per raggiungere gli obiettivi della politica. Spetta però ai politici sia dare indirizzi concreti e indicare obiettivi realistici e raggiungibili, sia valutare se le soluzioni proposte dai tecnici sono idonee e funzionali agli obiettivi. Se qualcosa non funziona, la colpa va imputata ai politici, che a volte non sono in grado per il proprio limite di capire le proposte tecniche, e non – e salvi i casi patologici che sempre sono possibili – a chi adopera la propria capacità e professionalità per individuare lo strumento con cui attuare un indirizzo politico.

Federico MOLLICONE (FDI) risponde al deputato Fusacchia dichiarando il proprio rispetto per le capacità dei tecnici che svolgono la loro funzione nel rispetto del loro ruolo e precisando che con il suo intervento intendeva stigmatizzare la mancanza di capacità cognitiva di quei politici che non hanno una visione d'insieme delle questioni, cioè una visione politica, e che non sono in grado di valutare se le soluzioni proposte dai tecnici sono adeguate. Quindi, intervenendo sul suo emendamento 1.43, rimarca che gli amministratori delle fondazioni lirico-sinfoniche avrebbero il dovere di gestire nel modo migliore le loro risorse, programmando gli allestimenti in base alla loro qualità e attrattività, e dovrebbero evitare di mettere in cartellone opere dal taglio eccessivamente contemporaneo, che non fanno

cassa e sprecano risorse, provocando poi quei dissesti finanziari che vengono pagati alla fine con soluzioni come il taglio dei contributi per i lavoratori. Auspica quindi una maggiore valorizzazione della lirica italiana tradizionale, di cui è nota l'eccellenza. Evidenzia infine che quello in esame è un emendamento bandiera, la cui approvazione dimostrerebbe che i deputati della Commissione cultura non fanno parte di un gregge, ma hanno capacità di discernimento.

La Commissione respinge l'emendamento Mollicone 1.43.

Federico MOLLICONE (FDI) illustra il suo emendamento 1.44, che va nella stessa direzione dei precedenti.

La Commissione respinge l'emendamento Mollicone 1.44.

Luigi GALLO, *presidente*, considerato che alle ore 13.30 è prevista una seduta delle Commissioni riunite I e VII e che l'esame degli emendamenti procede a rilento, propone di riunire immediatamente l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per decidere come organizzare la prosecuzione dei lavori sul decreto-legge. Preso quindi atto che i rappresentanti dei gruppi presenti concordano, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 30 luglio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il

sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.

La seduta comincia alle 19.20.

DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.

C. 2019 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi la mattina ha concordato sulla seguente organizzazione dei lavori: questa sera la Commissione proseguirà le attività fino, se necessario, alle ore 24. L'esame riprenderà domani alle ore 14, per l'esame dei pareri trasmessi dalle Commissioni competenti in sede consultiva, e si concluderà in ogni caso – con la votazione del conferimento del mandato alla relatrice – non oltre le ore 15 di domani, in modo da rispettare la programmazione dell'Aula, che prevede la discussione sulle linee generali domani stesso.

Comunica quindi che i colleghi Mollicone e Deidda hanno chiesto il riesame dei giudizi di inammissibilità espressi nell'odierna seduta antimeridiana con riferimento ai loro emendamenti 1.05, 1.06, 1.07, 3.01, 3.02, 4.2, 5-bis.4.

Avverte quindi che, a seguito di ulteriore valutazione, da parte della presidenza, rimangono confermati i giudizi già espressi nella seduta antimeridiana.

Ricorda di aver già richiamato il sistema di norme che disciplina il vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti-legge, evidenziando che si tratta di un regime più severo e restrittivo di quello applicato agli emendamenti

riferiti a disegni di legge ordinari. Ha già ricordato, inoltre, che tale più severo regime ha il suo fondamento non solo in atti interni della Camera dei deputati, ma anche in una sentenza della Corte Costituzionale (la n. 22 del 2012) e in richiami del Presidente della Repubblica. Aggiunge che – quando la Camera esamina un decreto già modificato dal Senato – il perimetro delle materie oggetto del decreto-legge è rappresentato dal testo trasmesso dal Senato.

Ciò premesso, chiarisce che i predetti emendamenti sono stati dichiarati inammissibili perché riguardano materie non strettamente attinenti alle materie oggetto del decreto-legge, laddove la « stretta attinenza » è il criterio espressamente stabilito dall'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento. Infatti, l'articolo aggiuntivo 1.05 reca norme in materia di organizzazione interna del MIBAC; l'articolo aggiuntivo 1.06 a sua volta introduce nell'ordinamento una elencazione delle « categorie teatrali »; l'articolo aggiuntivo 1.07 che prevede disposizioni fiscali di favore per alcune forme di spettacolo; l'articolo aggiuntivo 3.01 istituisce presso il MISE un Consiglio degli operatori radiofonici; l'articolo aggiuntivo 3.02 obbliga le piattaforme radiofoniche a depositare un indirizzo IP informatico; l'emendamento 4.2 reca disposizioni in materia di individuazione delle aree comunali da adibire all'allestimento di attività di spettacolo viaggiante; l'emendamento 5-*bis*.4 prevede uno stanziamento per consentire all'Accademia di Belle Arti « Mario Sironi » di Sassari di aprire una sede distaccata a Cagliari. Sottolinea, riguardo all'ultimo emendamento, che esso riguarda un'Accademia individuata, sottoposta alla vigilanza del MIUR e non è finalizzato a superare una situazione di difficoltà gestionale, mentre l'articolo 5-*bis* riguarda una categoria di accademie, tratta di accademie non statali e si prefigge di contribuire al ripianamento delle situazioni di dissesto gestionale di tali accademie.

Avverte, quindi, che la Commissione riprende l'esame degli emendamenti.

Federico MOLLICONE (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, preannuncia che da questo momento interverrà solo sugli emendamenti che ritiene più rappresentativi della posizione del suo gruppo sul provvedimento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mollicone 1.46 e 1.45, Aprea 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15, Mollicone 1.47, 1.48 e 1.49.

Federico MOLLICONE (FDI), illustrando il suo emendamento 1.50, specifica che esso è finalizzato a prevedere l'inserimento del personale in esubero in una graduatoria nazionale, come è giusto che sia dal momento che, a suo avviso, come ha già avuto modo di dire, le fondazioni lirico-sinfoniche sono di fatto enti pubblici. Ne raccomanda quindi l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mollicone 1.50, Aprea 1.16, Mollicone 1.52 e 1.51, Aprea 1.17 e 1.18, Ascani 1.63 e Aprea 1.19.

Federico MOLLICONE (FDI), con riferimento al suo emendamento 1.53, fa presente che esso interviene sullo stesso punto del testo sul quale la Commissione affari costituzionali, nel parere espresso oggi, ha formulato riserve.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mollicone 1.53 e 1.54, Ascani 1.64, Aprea 1.20, 1.21 e 1.22 e Mollicone 1.55 e 1.56.

Federico MOLLICONE (FDI) illustra il suo emendamento 1.57 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Aprea 1.23 e Mollicone 1.57 e gli emendamenti Mollicone 1.58 e 1.59, Ascani 3.4 e Di Giorgi 3.5.

Federico MOLLICONE (FDI), illustrando l'emendamento a sua prima firma

3.1, ne evidenzia l'importanza per il suo gruppo, sottolineando che con esso si prevede un sostegno alla promozione della musica italiana con misure premiali e non coercitive.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mollicone 3.1, Ascani 3.6, Di Giorgi 3.7, Palmieri 3.2 e 3.3 e Mollicone 3-bis.1.

Federico MOLLICONE (FDI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3-bis.2, evidenzia l'importanza di introdurre un credito di imposta per le start up, in linea con quanto già proposto nelle passate legislature.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Mollicone 3-bis.2, gli identici emendamenti Aprea 4.1 e Ascani 4.3 e l'emendamento Aprea 4-bis.1; quindi, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rossi 5.6, Aprea 5.1 e 5.2, gli identici emendamenti Ascani 5.7 e Aprea 5.3, Aprea 5.4 e 5.5, Frassinetti 5-bis. 1, 5-bis.2 e 5-bis.3.

Luigi GALLO, *presidente*, essendo terminato l'esame degli emendamenti e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le 14 di domani.

La seduta termina alle 13.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016

C. 1850 Governo.

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica

C. 1806, approvato dal Senato.

RISOLUZIONI

7-00050 Toccafondi e 7-00193 Aprea: Sul potenziamento dell'azione di valutazione del sistema INVALSI.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2019.

Atto n. 100.

ALLEGATO

**DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.
(C. 2019 Governo, approvato dal Senato)**

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere le parole: la prosecuzione delle loro attività istituzionali.

1. 25. Mollicone, Frassinetti.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: giugno 2015, n. 81, *aggiungere le seguenti:* al primo periodo del comma 3 dopo le parole: « al personale artistico e tecnico » è aggiunta la seguente: « amministrativo » e.

1. 1. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Sacconi Jotti, Sorte.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: presenza di *con le seguenti:* caso di comprovate.

1. 29. Mollicone, Frassinetti.

Al comma 1, capoverso « 3-bis », primo periodo, dopo le parole: personale artistico tecnico *inserire le seguenti:* , in aggiunta a quanto determinato dalla pianta organica.

1. 2. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Sacconi Jotti, Sorte.

Al comma 1, capoverso « 3-bis », primo periodo, dopo le parole: le fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, *aggiungere le seguenti:* nonché i teatri di

prosa finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo.

1. 60. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, prima delle parole: possono stipulare *aggiungere le seguenti:* sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,.

1. 28. Mollicone, Frassinetti.

Al comma 1, capoverso « 3-bis. », primo periodo, dopo le parole: contratti collettivi *aggiungere le seguenti:* di primo e secondo livello.

1. 3. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Sacconi Jotti, Sorte.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi *aggiungere le seguenti:* o da concordare in sede aziendale,.

1. 27. Mollicone, Frassinetti.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire la parola: trentasei *con la parola:* ventiquattro.

1. 30. Mollicone, Frassinetti.

Al comma 1, capoverso « 3-bis », dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai

fini del calcolo della suddetta durata massima non si tiene conto delle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2. Il presente vincolo temporale inizia a decorrere con efficacia retroattiva a far data dal 1° gennaio 2019.

1. 4. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La computazione del periodo, ai fini della decadenza del diritto di precedenza, è quella relativa ai rapporti giustificati da esigenze contingenti o temporanee, ovvero di sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti a far data dall'entrata in vigore del presente decreto.

1. 31. Mollicone, Frassinetti.

Al comma 1, capoverso 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole: è assolto anche con le seguenti: non può dirsi assolto.

1. 32. Mollicone, Frassinetti.

Al comma 1, capoverso 3-bis, terzo periodo, dopo le parole: Detto incombente è assolto *aggiungere le seguenti:* , nei casi di cui al precedente periodo,.

1. 33. Mollicone, Frassinetti.

Al comma 1, capoverso 3-bis, sopprimere il quarto periodo.

1. 34. Mollicone, Frassinetti.

Al comma 1, capoverso 3-bis, quarto periodo, dopo le parole: non trova applicazione *aggiungere le seguenti:* nei confronti dei lavoratori impiegati per Festival e specifiche stagioni, e.

1. 35. Mollicone, Frassinetti.

Al comma 1, capoverso 3-ter, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 3-bis *sopprimere le seguenti:* non ne.

1. 26. Mollicone, Frassinetti.

Al comma 1, capoverso 3-ter, secondo periodo, sopprimere la parola: imperative.

1. 37. Mollicone, Frassinetti.

Al comma 1, capoverso « 3-ter. », terzo periodo, sostituire la parola: dirigenti con la seguente: soggetti.

1. 5. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

Al comma 1, capoverso 3-ter, terzo periodo, sopprimere le parole: , qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

1. 36. Mollicone, Frassinetti.

Al comma 1, dopo il capoverso: « 3-ter », aggiungere il seguente:

3-quater. Le disposizioni di cui al comma 3-bis, si applicano anche ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli imprenditori nei settori dei pubblici esercizi, commercio e servizi, artigianato e piccola e media impresa.

1. 6. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come introdotte dal presente decreto, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

1. 61. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Al comma 2, capoverso 2, alle parole: Le fondazioni *premettere le seguenti:* Fatte salve le procedure ad evidenza pubblica già avviate ex articolo 11, comma 19, del decreto-legge n. 91 del 2013 recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.

1. 7. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

Al comma 2, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: previo esperimento di apposite procedure selettive pubbliche, *aggiungere le seguenti:* , sui posti disponibili della pianta organica.

- 1. 8.** Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

Al comma 2, capoverso 2, primo periodo, sostituire la parola: pubbliche con *le seguenti:* sancite dalla contrattazione collettiva nazionale.

- 1. 38.** Mollicone, Frassinetti.

Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, dopo la parola: fondazioni *aggiungere le seguenti:* , quali enti di diritto privato,.

- 1. 40.** Mollicone, Frassinetti.

Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. *fino alla fine del periodo.*

- 1. 39.** Mollicone, Frassinetti.

Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *con le seguenti:* e di concerto con le organizzazioni sindacali.

- 1. 41.** Frassinetti, Mollicone.

Al comma 2, capoverso 2, terzo periodo, sostituire le parole: trova diretta applicazione il citato articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 *con le seguenti:* le fondazioni indicano le procedure selettive secondo le modalità sancite dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

- 1. 42.** Mollicone, Frassinetti.

Al comma 2, capoverso 2-ter, primo periodo, dopo le parole: il Ministro per i beni e le attività culturali, *aggiungere le seguenti:* , sentito il parere delle organiz-

zazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni di categoria,.

- 1. 9.** Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

Al comma 2, capoverso 2-ter, sostituire le parole: dotazione organica con *le seguenti:* pianta organica.

- 1. 10.** Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

Al comma 2, capoverso 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole: sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative, *con le seguenti:* in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano, le parole: dotazione organica, *con le seguenti:* pianta organica.

- 1. 11.** Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

Al comma 2, capoverso 2-ter, lettera a), sopprimere le parole: con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità.

- 1. 62.** Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Al comma 2, capoverso 2-ter, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti: compatibilmente con la programmazione triennale degli spettacoli o serie di spettacoli da mettere in scena nel perseguimento delle finalità istituzionali prevalenti e prioritarie della tutela e diffusione del patrimonio artistico culturale italiano della lirica e del balletto. Le fondazioni sono pertanto obbligate a revisionare i propri debiti ed ad adottare tutte le misure utili all'abbattimento del debito bancario in caso di verifica dei Collegi dei Revisori, sotto propria responsabilità, della sussistenza di interessi usurati e/o anatocistici.

- 1. 43.** Mollicone, Frassinetti.

Al comma 2, capoverso 2-ter, lettera c), sostituire le parole: del numero con le seguenti: della media per ruolo e settore.

1. 44. Mollicone, Frassinetti.

Al comma 2, capoverso 2-ter, lettera c) sostituire la parola: biennio con la seguente: triennio.

1. 46. Mollicone, Frassinetti.

Al comma 2, capoverso 2-ter, lettera c) sostituire le parole: dell'articolo 23 con le seguenti: dell'articolo 29, comma 3.

1. 45. Mollicone, Frassinetti.

Al comma 2, capoverso 2-quater, sostituire le parole: dotazioni organiche con le seguenti: piante organiche.

1. 12. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Sacconi Jotti, Sorte.

Al comma 2, capoverso 2-quinquies, sostituire le parole: dotazione organica con le seguenti: pianta organica.

1. 13. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Sacconi Jotti, Sorte.

Al comma 2, capoverso 2-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole da: quando risulta essere venuto a: dei revisori dei conti della fondazione con le seguenti: risulta essere venuto meno, per almeno un biennio, il requisito della sostenibilità economico-finanziaria, oggetto della verifica periodica del Collegio dei revisori dei conti della fondazione, dopo aver adottato le opportune correzioni alle spese correnti e di gestione dell'ente.

1. 14. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Sacconi Jotti, Sorte.

Al comma 2, sostituire il capoverso 2-sexies, con il seguente: le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle fondazioni devono essere contenute nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti maggiorata del 20 per cento, nei

limiti della pianta organica, ferma restando la compatibilità di bilancio della fondazione. Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate in coerenza con il fabbisogno, definito dalla pianta organica, della fondazione e previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti delle compatibilità con le voci del bilancio preventivo.

1. 15. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Sacconi Jotti, Sorte.

Al comma 2, capoverso 2-sexies, sostituire il primo periodo con il seguente: Le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle fondazioni devono essere contenute nei limiti della dotazione organica, ferma restando la compatibilità di bilancio della fondazione, con priorità al settore artistico.

1. 47. Mollicone, Frassinetti.

Al comma 2, capoverso 2-sexies, primo periodo, dopo le parole: nei limiti di un contingente aggiungere le seguenti: pari alle attuali dotazioni organiche approvate all'epoca della costituzione delle fondazioni lirico sinfoniche, e dopo la rivisitazione delle piante organiche di cui ai commi che precedono secondo un contingente.

1. 48. Mollicone, Frassinetti.

Al comma 2, capoverso 2-sexies, sopprimere il secondo periodo.

1. 49. Mollicone, Frassinetti.

Al comma 2, capoverso 2-septies, premettere i seguenti: Qualora le assunzioni a tempo indeterminato da effettuarsi durante la procedura di contingentamento delle nuove piante organiche delle fondazioni dovessero risultare superiori alle dotazioni organiche storiche sancite all'epoca della costituzione delle fondazioni medesime, i lavoratori che hanno maturato il diritto alla trasformazione in tempo indeterminato vengono iscritti d'ufficio, su segnalazione delle singole fondazioni di concerto con le organizzazioni sindacali, in una graduatoria permanente nazionale per

organico funzionale da cui vengono attinti sino ad esaurimento per colmare i vuoti delle dotazioni organiche funzionali che si vengono a verificare a seguito del pensionamento o collocamento in quiescenza del personale; alla cui graduatoria possono attingere tutte le fondazioni. L'espresso rifiuto del personale collocato in graduatoria all'assunzione a tempo indeterminato presso la fondazione che li ha formalmente contattati con legale comunicazione implica la decadenza dalla graduatoria.

1. 50. Mollicone, Frassinetti.

Al comma 2, capoverso 2-septies, sostituire le parole: dotazione organica, *con le seguenti:* pianta organica.

1. 16. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

Al comma 2, capoverso 2-septies, primo periodo, sostituire le parole: approvata con le modalità di cui al comma 2-quater *con le parole:* di cui all'ultimo disposto del presente comma.

Conseguentemente:

al comma 2, capoverso 2-octies, primo periodo, sostituire le parole: approvata con le modalità di cui al comma 2-quater *con le parole:* di cui all'ultimo disposto del comma 2-septies;

al comma 2, capoverso 2-octies, secondo periodo, sostituire le parole: approvata con le modalità di cui al comma 2-quater *con le parole:* di cui all'ultimo disposto del comma 2-septies;

al comma 2, capoverso 2-octies, secondo periodo, sostituire le parole: approvata con le modalità di cui al comma 2-quater *con le parole:* di cui all'ultimo disposto del comma 2-septies.

1. 52. Mollicone, Frassinetti.

Al comma 2, capoverso 2-septies, primo periodo, sostituire le parole: approvata con le modalità di cui al comma 2-quater *con le parole:* di cui all'ultimo disposto del presente comma.

1. 51. Mollicone, Frassinetti.

Al comma 2, capoverso 2-septies, sostituire la parola: vincitori, *con la seguente:* idonei.

1. 17. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

Al comma 2, capoverso 2-octies, alle parole: Fino al 31 dicembre, *premettere le seguenti:* Fatte salve procedure ad evidenza pubblica già avviate *ex* articolo 11, comma 19, del decreto-legge n. 91 del 2013 recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo,.

1. 18. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

Al comma 2, capoverso 2-octies, sostituire ovunque ricorrono, le parole: 31 dicembre 2021, *con le seguenti:* 31 dicembre 2022.

1. 63. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Al comma 2, capoverso 2-octies, sostituire le parole: dotazione organica, *con le seguenti:* pianta organica.

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: dotazione organica, *con le seguenti:* pianta organica.

1. 19. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

Al comma 2, capoverso 2-octies, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: in misura pari al 70 per cento dei posti disponibili,.

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: in misura pari al 70 per cento dei posti disponibili,.

1. 53. Mollicone, Frassinetti.

Al comma 2, capoverso 2-octies, primo periodo, dopo le parole: entrata in vigore della presente disposizione, *aggiungere le seguenti:* o avrebbe avuto diritto alla chiamata in base al diritto di precedenza maturato,.

1. 54. Mollicone, Frassinetti.

Al comma 2, capoverso 2-octies, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore a diciotto mesi, *con le seguenti:* non inferiore a trentasei mesi.

1. 64. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Al comma 2, capoverso 2-octies, primo periodo, dopo le parole: non continuativi, *inserire le seguenti:* con esclusione dei periodi stagionali di cui all'articolo 21, comma 2,.

1. 20. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Sacconi Jotti, Sorte.

Al comma 2, capoverso 2-octies, al secondo periodo, dopo le parole: personale amministrativo, *aggiungere le seguenti:* anche dirigente,.

1. 21. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Sacconi Jotti, Sorte.

Al comma 2, capoverso 2-octies, al secondo periodo, dopo le parole: trentasei mesi, anche non continuativi, *aggiungere le seguenti:* con esclusione dei periodi stagionali di cui all'articolo 21, comma 2,.

1. 22. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Sacconi Jotti, Sorte.

Al comma 2, capoverso 2-octies, terzo periodo, dopo le parole: procedure selettive del personale artistico, tecnico e amministrativo *aggiungere le seguenti:* con priorità al settore artistico.

1. 55. Mollicone, Frassinetti.

Al comma 2, capoverso 2-decies, primo periodo, sostituire le parole: dall'approvazione delle dotazioni organiche ai sensi del

comma 2-*quater* con le seguenti: dal 1° gennaio 2022 e dopo l'approvazione delle nuove dotazioni organiche del contingente lavorativo.

1. 56. Mollicone, Frassinetti.

Al comma 2, capoverso 2-decies, sopprimere le parole da: Ovunque ricorra a: comma 2-*quater*.

* **1. 23.** Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Sacconi Jotti, Sorte.

Al comma 2, capoverso 2-decies, sopprimere le parole da: Ovunque ricorra a: comma 2-*quater*.

* **1. 57.** Mollicone, Frassinetti.

Al comma 3, lettera a), anteporre la seguente lettera:

0a) al primo periodo, le parole: « procedure selettive pubbliche » sono sostituite con le seguenti: « procedure selettive sancite dalla contrattazione collettiva nazionale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 ».

1. 58. Mollicone, Frassinetti.

Al comma 3, dopo lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Tutto il personale dirigente ed apicale delle fondazioni, per una durata massima di cinque anni, viene assunto esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ».

1. 59. Mollicone, Frassinetti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, in caso di riduzioni o sospensioni temporanee dell'attività lavorativa, ai lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una forma di sostegno al reddito, denominata Cigospet, cui si applicano gli

stessi requisiti e gli stessi criteri della Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per l'industria e l'edilizia.

- 1. 65.** Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Fondo in favore degli artisti e artigiani)

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da dodici a trentasei mesi, a giovani italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di studi e ricerche, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca da parte del candidato.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

- 1. 01.** Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

All'articolo 43, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».

- 1. 02.** Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« ART. 1-bis.

(Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, per la musica amatoriale, per i gruppi corali e per i gruppi folkloristici)

1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo, per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, della musica amatoriale, dei gruppi corali e dei gruppi folkloristici di seguito denominato « Fondo », con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, è determinata la percentuale, in misura non superiore al 30 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto e delle lotterie nazionali, devoluta al Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

4. Con il decreto di cui al comma 2 sono, altresì, individuate le modalità di determinazione dei contributi annui da destinare alle associazioni bande musicali assicurando:

a) una quota base da assegnare comunque, previa domanda, a titolo di concorso alle spese di impianto e di funzionamento;

b) una quota aggiuntiva da assegnare alle formazioni musicali che si sottopongono almeno ogni quattro anni al giudizio tecnico di una giuria nell'ambito di concorsi, giornate di classificazione e campionati, organizzati dalle associazioni bande musicali o dalle federazioni delle medesime associazioni e riconosciuti dalla Consulta nazionale di cui all'articolo 5, ottenendo esito pari o superiore al 60 per cento del punteggio massimo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 5, comma 3 ».

1. 03. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Sacconi Jotti, Sorte.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

« ART. 1-bis.

(Istituzione del Registro nazionale delle bande musicali)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si definisce banda musicale un complesso strumentale formato da almeno quindici componenti in grado di suonare in concerto o in sfilata ogni tipo di repertorio, originale o trascritto, senza necessità di amplificazione.

2. L'organico della banda musicale è formato da strumenti a fiato e da percussioni e può essere integrato con altri strumenti previsti nella partitura, i quali hanno funzioni melodiche, armoniche, ritmiche e coloristiche.

3. La banda musicale può essere composta da musicisti professionisti o dilettanti sotto la guida di un maestro direttore.

4. Presso l'Agenzia delle entrate è istituito il Registro nazionale delle bande musicali, gestito su base territoriale e con modalità informatiche, in collaborazione con le direzioni provinciali di ciascuna regione e provincia autonoma. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, l'Agenzia delle entrate verifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. La domanda di iscrizione nel Registro è presentata dalla banda musicale alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate in cui la banda ha sede ed è redatta in forma semplice. La domanda deve contenere:

a) l'elenco dei componenti, almeno quindici, con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e dello strumento musicale suonato;

b) la copia dello statuto;

c) la dichiarazione del sindaco del comune in cui ha sede la banda musicale, che attesta l'operatività della stessa.

5. L'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 4, può:

a) iscrivere la banda musicale nel Registro nazionale di cui al comma 4;

b) invitare la banda musicale a rettificare la domanda o a integrare la relativa documentazione.

6. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o della rettifica ovvero dalla presentazione della documentazione integrativa ai sensi del comma 5, lettera b), la domanda s'intende accolta.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle entrate pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale il modulo per l'iscrizione nel Registro nazionale delle bande musicali.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 1-ter.

(Agevolazioni e semplificazioni fiscali per le bande musicali, nonché detrazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione musicale e per l'acquisto di uno strumento)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *i-septies*) è aggiunta la seguente:

«*i-septies*.1) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, nonché per l'acquisto di uno strumento musicale collegato alla frequenza dei corsi stessi, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali »;

b) all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), dopo le parole: « compensi erogati ai direttori artistici » sono aggiunte le seguenti: « , ai formatori »;

c) all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: »sportive dilettantistiche,« sono aggiunte le seguenti: »per le bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali, »;

d) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali ».

2. Alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 1-bis si applicano le disposizioni tributarie relative alle

associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

3. Al comma 3-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali ».

4. All'onere derivante dal presente articolo, quantificato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

1. 04. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Sacconi Jotti, Sorte.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« ART. 1-bis.

L'articolo 3 del decreto legislativo del 3 aprile 1998, n. 134, è sostituito dal seguente:

ART. 3.

(Organi).

1. Organi consultivi del Ministero per i beni e le attività culturali, in seno alla Direzione Generale, sono il « Consiglio Generale per le Arti Sceniche » e le « Commissioni Consultive per le Arti Sceniche ».

La Consulta per lo spettacolo svolge funzioni di consulenza e verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore ed in particolare con riferimento alla predisposizione di indirizzi e di criteri

generali relativi alla destinazione delle risorse statali per il sostegno alle attività dello spettacolo.

È composta da quattro sezioni, per le arti sceniche, ciascuna competente per musica, danza, prosa, attività circensi e spettacolo viaggiante; è presieduta dal Ministro e composta dai componenti di ciascuna sezione (non più di sette), cioè appartenenti a sindacati ed associazioni di categoria e rappresentanti della Conferenza unificata, nonché dal Direttore Generale.

I componenti vengono nominati con decreto del Ministro a seguito di designazione delle associazioni di categoria su invito del Direttore Generale.

Le Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo (per la musica, per il teatro, per la danza, e per i circhi e lo spettacolo viaggiante) hanno funzione consultiva, possono aumentare o diminuire il contributo in base a percentuali prestabilite, in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative afferenti alle richieste di contributo nei settori di rispettiva competenza. Le Commissioni con il parere non escludere istanze dai contributi. I componenti di ogni commissione sono sette scelti tra esperti, operatori, docenti universitari, critici e personaggi di chiara fama altamente qualificati nelle materie di competenza.

I suoi componenti sono cinque nominati dal Ministro, uno dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e uno dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. ».

1. 05. Mollicone, Frassinetti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« ART. 1-bis.

L'articolo 3 del decreto legislativo del 3 aprile 1998, n. 134, è sostituito dal seguente articolo:

ART. 3.

Per categorie teatrali si intendono, ai

fini della presente legge e sono riconosciute a livello nazionale, i seguenti:

1) teatri nazionali; 2) teatri di rilevante interesse culturale; 3) imprese di produzione teatrale; 4) imprese di produzione teatrale »prime istante«; 5) imprese di produzione di teatro di figura e di immagine; 6) imprese di Produzione di teatro di figura e di immagine « prime istanze »; 7) teatro di strada; 8) Centri di produzione teatrale; 9) circuiti regionali; 10) organismi di programmazione; 11) organismi di programmazione in comuni con numero di abitanti inferiore a cinquecentomila; 12) festival; 13) festival e rassegne di teatro di strada; 14) teatro sperimentale; 15) teatro dei ragazzi.

Sono definiti centri di produzione teatrale gli organismi che svolgono attività di produzione e di esercizio, avendo la disponibilità in esclusiva di un Teatro di almeno 200 posti (dotato di regolare certificato di agibilità).

Tali organismi dovranno effettuare:

1) un minimo di 100 giornate recitative di produzione e 120 giornate recitative di programmazione, di cui almeno 40 giornate recitative di ospitalità;

2) un minimo di 1600 giornate lavorative che possono essere realizzate nell'ambito di attività di laboratorio, che saranno riconosciute fra le giornate recitative di produzione, in misura del 10 per cento.

Ai centri di produzione teatrale e riconosciuta la specifica funzione di Centri di promozione culturale fondamentale per il territorio. Non necessitano di contributi locali per il riconoscimento.

L'attività recitativa svolta all'estero è riconosciuta entro il limite del 30 per cento dell'attività programmata. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni ovvero gli spettacoli compiuti certificabili come tali sulla base del contratto con l'organismo ospitante e/o delle relative distinte di incasso.

Per quanto riguarda i minimi di giornate recitative di produzione teatrale, sono

previste 90 giornate recitative e 1000 giornate lavorative annuali. Per le imprese di produzione teatrale »prime istanze«, i minimi solo il primo anno sono di 80 giornate recitative e di 900 giornate lavorative.

Tutte le rappresentazioni devono rispettare i contratti nazionali. ».

1. 06. Mollicone, Frassinetti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« ART. 1-bis.

Alla Tabella A. – Parte II (*Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta*) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere, in fine, il seguente numero:

41-*quinquies*) spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private; spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti. ».

Conseguentemente, sopprimere i numeri 3) e 4) della Tabella C.

1. 07. Mollicone, Frassinetti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« ART. 1-bis.

(Misure in materia di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria ai lavoratori dello spettacolo)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente: «o-bis)

imprese dello spettacolo, che si avvalgono di lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato;» ».

1. 08. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

(Inammissibile)

ART. 2.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. Ai fini della preparazione e l'organizzazione degli interventi connessi alle celebrazioni del 3 febbraio 2021 per il 150° anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia è istituito, in raccordo con il comune di Roma e la regione Lazio, il « Comitato 150 anni di Roma capitale d'Italia », di seguito denominato: « Comitato », presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dai Ministri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie e da tre deputati e tre senatori eletti nella regione Lazio, nominati, rispettivamente, dai Presidenti della Camera e del Senato.

2-ter. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promozione delle attività organizzative di competenza di altre istituzioni, anche avviando ogni utile rapporto con enti e organizzazioni a vario titolo coinvolti nelle celebrazioni per il 150° anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia;

b) predisposizione del programma delle manifestazioni celebrative di carattere nazionale direttamente connesse alla proclamazione di Roma capitale d'Italia;

c) promozione e diffusione, a livello nazionale e internazionale, degli eventi connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia, attraverso i mezzi di comunicazione di massa;

d) promozione di opere letterarie, artistiche, cinematografiche, audiovisive e fotografiche, atte a rappresentare in modo significativo i valori dell'identità nazionale nell'età contemporanea;

e) pianificazione di selezionati interventi infrastrutturali nella città di Roma, volti alla realizzazione e al completamento di opere di rilevante interesse culturale e scientifico;

f) predisposizione del piano degli interventi finanziari da parte dello Stato.

2-quater. Il Comitato stabilisce le modalità per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti la pianificazione degli interventi di cui al presente articolo e l'informazione della pubblica opinione. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce sulle attività svolte ogni quattro mesi al Consiglio dei ministri, che ne informa il Parlamento.

2-quinquies. Al Comitato è attribuito un contributo complessivo pari a euro 250.000, nella misura di 50.000 euro per il 2019, di 100.000 euro per il 2020 e di euro 100.000 per il 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2-sexies. Il Comitato può ricevere contributi dalle Amministrazioni statali, dalle Regioni, dagli Enti locali e da altre istituzioni e soggetti pubblici e privati».

2. 1. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 132, del decreto-

legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dal 2019».

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. 3. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 12 ottobre 2017, n. 153, relativamente alle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per il 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali».

2. 2. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 132, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2

milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente della riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali ».

- 2. 4.** Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

(Inammissibile)

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

- 3. 4.** Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

- 3. 5.** Di Giorgi, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere il seguente numero:

3-bis) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis) È istituito un fondo per la promozione della musica italiana nazionale, destinato all'attuazione di iniziative concrete volte a favorire la diffusione degli apprendimenti musicali tra i giovani sia della scuola primaria che secondaria ».

- 3. 1.** Mollicone, Frassinetti.

Al comma 1, lettera c), numero 2), sopprimere la lettera a).

- 3. 6.** Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Al comma 4, sopprimere la lettera 0a).

- 3. 7.** Di Giorgi, Ascani, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Prestipino, Rossi.

Al comma 4, lettera 0a), sostituire le parole: non può essere inferiore al 10 per cento con le seguenti: non può essere inferiore al 12 per cento.

- 3. 2.** Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Saccani Jotti, Sorte.

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 34, comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori indipendenti ».

- 3. 3.** Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Saccani Jotti, Sorte.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Viene istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il « Consiglio degli operatori radiofonici » utile a tutelare le piattaforme radiofoniche che trasmettono sul suolo nazionale. Il Consiglio degli operatori radiofonici deve essere rappresentato da operatori ed esperti del settore.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione.

- 3. 01.** Mollicone, Frassinetti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

È fatto obbligo alle piattaforme radiofoniche che trasmettono sul suolo nazionale il deposito di un indirizzo Ip informatico che sostituisca la residenza fiscale o domicilio, presso l'Agenzia delle entrate ai fini dei pagamenti delle imposte sui redditi e delle imposte SIAE come previsto dagli articoli 2 e 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

3. 02. Mollicone, Frassinetti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore musicale).

1. Al fine di incentivare il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese di produzione musicale per le spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere, il primo periodo del comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è abrogato. L'efficacia delle disposizioni di cui al precedente periodo sono subordinate, ai sensi dell'articolo 88 paragrafo 3, del Trattato Istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

2. Alla legge 22 aprile del 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis dell'articolo 71-octies, infine, è aggiunto il seguente periodo:

« Con medesimo atto di indirizzo, il 10 per cento delle somme stabilite nel periodo precedente, sono utilizzate per la creazione e il finanziamento del "Music Export Office", istituito con apposito decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, sentite l'ICE-Agenzia e le associazioni maggiormente rappresentative del

settore musicale, con l'obiettivo di favorire la mobilità nel territorio nazionale ed internazionale degli artisti e dei talenti emergenti, sostenere l'internazionalizzazione degli spettacoli dal vivo e promuovere la diffusione delle produzioni italiane ed internazionali, anche attraverso specifiche manifestazioni di settore ».

b) All'articolo 181-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis) a decorrere dal 1° Settembre 2019, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata ».

3. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 14 della legge 14 novembre 2016, n. 220, aggiungere in fine le seguenti parole: « ad esclusione delle opere a carattere promozionale ed intrattenimento di un brano musicale o di un artista ».

3. 03. Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Saccani Jotti.

(Inammissibile)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3-bis. 1. Mollicone, Frassinetti.

Al comma 1, lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 3-bis) è aggiunto il seguente:

3-ter) Ai fini dell'applicazione del comma 1 all'anno 2019, una quota pari a 35 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2019, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line effettuati nel corso dell'anno 2019.

3-bis. 2. Mollicone, Frassinetti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-ter.

(Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore musicale)

1. Al fine di incentivare il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese di produzione musicale per le spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere, il primo periodo del comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è abrogato. L'efficacia delle disposizioni di cui al precedente periodo sono subordinate, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

2. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis dell'articolo 71-octies, in fine, è aggiunto il seguente periodo:

« Con medesimo atto di indirizzo, il 10 per cento delle somme stabilite nel periodo precedente, sono utilizzate per la creazione e il finanziamento del Music Export Office, istituito con apposito decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, sentite l'ICE-Agenzia e le associazioni maggiormente rappresentative del settore musicale, con l'obiettivo di favorire la mobilità nel territorio nazionale ed internazionale degli artisti e dei talenti emergenti, sostenere l'internazionalizzazione degli spettacoli dal vivo e promuovere la diffusione delle produzioni italiane ed internazionali, anche attraverso specifiche manifestazioni di settore »;

b) all'articolo 181-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis) A decorrere dal 1° settembre 2019, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata ».

3. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 14 della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad esclusione delle opere a carattere promozionale ed intrattenimento di un brano musicale o di un artista ».

3-bis. 01. Di Giorgi, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

(Inammissibile)

ART. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le amministrazioni comunali devono compilare un elenco delle aree comunali e demaniali attrezzate e disponibili per le installazioni delle attività dei circhi equestri, dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

Tali aree devono essere ubicate almeno nella prima cintura dei centri cittadini. L'elenco delle aree disponibili per le installazioni delle attività, delle abitazioni mobili e dei carriaggi deve essere aggiornato almeno una volta all'anno.

La concessione delle aree pubbliche deve essere fatta direttamente al richiedente, senza ricorso ad esperimento di asta. È vietata la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse, ad eccezione di manifestazioni con soggetto organizzatore.

Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

In caso di mancata individuazione delle aree ed emanazione dei regolamenti da parte delle Amministrazioni si applicano i poteri sostitutivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

In relazione al pagamento del suolo pubblico ai fini della tariffa per l'occupazione del suolo pubblico o del canone per l'occupazione del suolo pubblico, si appli-

cano le previsioni di cui agli articoli 42 e 45 del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993.

4. 2. Mollicone, Frassinetti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 1° luglio 2019 », sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 ».

* **4. 1.** Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Sacconi Jotti, Sorte.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 1° luglio 2019 », sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 ».

* **4. 3.** Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: al 31 dicembre 2019 con le seguenti: al 31 dicembre 2021.

4-bis. 1. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Sacconi Jotti, Sorte.

Dopo l'articolo 4-bis, inserire il seguente:

ART. 4-ter.

(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

1. All'articolo 6, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, alla fine del primo periodo, le parole: « non può essere supe-

riore al 20 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « non può essere superiore all'85 per cento »;

b) al comma 8, alla fine del primo periodo, le parole: « per un ammontare superiore al 20 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « per un ammontare superiore all'85 per cento »;

c) al comma 12:

1) le parole: « per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta », sono sostituite dalle seguenti: « per un ammontare superiore all'85 per cento della spesa sostenuta »;

d) Al comma 13, alla fine del primo periodo, le parole: « deve essere non superiore al 50 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « deve essere non superiore all'85 per cento »;

e) al comma 14, le parole: « non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « non possono effettuare spese di ammontare superiore all'85 per cento ».

2. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4-bis. 01. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Sacconi Jotti, Sorte.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 – art-Bonus)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge del 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: « nella misura del 65 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 100 per cento ».

2. All'onere derivante dal presente articolo, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4-bis. 02. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

(Agevolazioni in favore delle imprese)

1. Al fine di promuovere l'occupazione di giovani artisti e artigiani, ai datori di lavoro che operano in arte, cultura, artigianato artistico, restauro e del *design*, che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutela crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di 6 anni, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età. Ai soggetti che dopo aver perso il lavoro, dopo al-

meno sei mesi di disoccupazione e senza limite di età vengono riassunti, si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

2. Le imprese di cui al comma 1 che assumono giovani artisti di età inferiore a trentacinque anni, sono esonerate per i primi 8 anni di attività, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito delle società.

3. Al fine di promuovere l'arte contemporanea le spese sostenute dalle imprese che investono in arte e cultura attraverso manifestazioni artistiche o mostre di opere d'arte, sono deducibili per il 100 per cento in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute.

4. All'onere derivante dal comma 1, quantificati euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4-bis. 03. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

(Inammissibile)

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: Roma Capitale può nominare con le seguenti: il Governo può nominare.

5. 6. Rossi, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino.

Al comma 1, dopo le parole: Roma Capitale, Roma Capitale aggiungere le se-

guenti: sentito il parere della Regione Lazio.

5. 1. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Sacconi Jotti, Sorte.

Al comma 3, dopo le parole: È in facoltà del commissario, aggiungere le seguenti: sentito il parere della Regione Lazio.

5. 2. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Sacconi Jotti, Sorte.

Al comma 3, sopprimere le parole da: operare le riduzioni dei termini a: e 189 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.

* **5. 7.** Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Al comma 3, sopprimere le parole da: operare le riduzioni dei termini a: e 189 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.

* **5. 3.** Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Sacconi Jotti, Sorte.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Il Commissario, aggiungere le seguenti: di concerto con la Regione Lazio.

5. 4. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Sacconi Jotti, Sorte.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: competente in materia di sport, aggiungere le seguenti: nonché alla Regione Lazio.

5. 5. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Sacconi Jotti, Sorte.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5-bis. 1. Frassinetti, Mollicone.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5-bis. 2. Frassinetti, Mollicone.

Sopprimere il comma 2.

5-bis. 3. Frassinetti, Mollicone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. È autorizzato lo stanziamento della somma di 1.000.000 di euro in favore dell'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari, per l'istituzione di una sede distaccata della medesima Accademia nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Cagliari. ».

5-bis. 4. Deidda, Mollicone.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

ART. 5-ter.

(Censimento e mappatura depositi dei musei)

1. Le Regioni, i Comuni o le unioni di comuni effettuano, con cadenza annuale, una mappatura e un censimento dei depositi dei musei per la catalogazione, la conservazione, il restauro dei beni culturali presenti a fini di studio e ricerca, trasmettendone copia agli uffici regionali competenti.

2. La consultazione degli oggetti non esposti va comunque garantita, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti e resi pubblici.

3. Nella fase di realizzazione del censimento di cui al comma 1, le Regioni, i comuni e le unioni di comuni possono avvalersi, a titolo gratuito, della consulenza di storici d'arte o figure professionalmente qualificate.

4. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione della legislazione statale vigente, individuano e favoriscono le iniziative per la promozione e la salvaguardia dei beni culturali al fine di assicurare il diritto alla cultura.

5. Per le finalità del presente articolo, è istituito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un Fondo con dotazione di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

6. All'onere derivante dal presente articolo, quantificati in euro 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5-bis. 01. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Sacconi Jotti, Sorte.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

ART. 5-ter.

(Deducibilità spese per l'acquisto di oggetti d'arte e mostre opere d'arte)

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui

redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa è deducibile per 100 per cento in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5-bis. 02. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Sacconi Jotti, Sorte.

(Inammissibile)

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 907 Muroni, C. 1276 Rizzetto e C. 1939 Governo recante Disposizioni concernenti l'impiego di unità da pesca per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la tutela dell'ambiente marino di rappresentanti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), della Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali (Federparchi) e della Fondazione Angelo Vassallo « Sindaco Pescatore »	99
--	----

INTERROGAZIONI:

5-01767 Bordo: verifica del rispetto delle norme ambientali da parte dell'impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti sito nel comune di Deliceto (FG)	99
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	106
5-02303 Vianello: Misure volte a contrastare gli incendi nelle isole Tremiti	99
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	108

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016. C. 1496 Pezzopane (<i>Esame e rinvio</i>)	100
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 59/2019 – Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020. C. 2019 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	103
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	109

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Emanuele Mauri a presidente del Consorzio dell'Adda. Nomina n. 25 (<i>Esame, ai sensi del comma 4, dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio</i>)	105
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Emanuele Mauri, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente del Consorzio dell'Adda (nomina n. 25)	105
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 luglio 2019.

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 907 Muroi, C. 1276 Rizzetto e C. 1939 Governo recante Disposizioni concernenti l'impiego di unità da pesca per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la tutela dell'ambiente marino di rappresentanti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), della Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali (Federparchi) e della Fondazione Angelo Vassallo «Sindaco Pescatore».

Le audizioni si sono svolte dalle 11.40 alle 12.45.

INTERROGAZIONI

Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 12.45.

5-01767 Bordo: verifica del rispetto delle norme ambientali da parte dell'impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti sito nel comune di Deliceto (FG).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Michele BORDO, replicando, nel dare atto al sottosegretario di aver ripercorso

con esattezza, nella risposta, i fatti avvenuti dal momento dell'accertamento delle violazioni, comprese le attività di verifica svolte dai soggetti competenti, evidenzia le difficoltà del territorio interessato a causa della sospensione dell'attività dell'impianto, che ha reso complicato il conferimento dei rifiuti in altre discariche.

Richiama l'evento paradossale e assurdo dell'incendio verificatosi non appena è stata revocata la sospensione. Essendo quasi certamente un incendio di natura dolosa, ritiene opportuno che venga fatta luce sull'evento ed evidenzia la necessità, in via generale, di assicurare un maggiore controllo dello svolgimento dell'attività di gestione dei rifiuti che, in provincia di Foggia, così come in altre realtà, risulta assai complessa. Al riguardo, richiama un altro incendio, verificatosi durante la passata notte a San Giovanni Rotondo, dove, fra qualche giorno, sarà rinnovato l'appalto per la gestione dei rifiuti. È sotto gli occhi di tutti come in questo tipo di attività si annidino importanti interessi della criminalità organizzata. Di conseguenza, ritiene necessario un monitoraggio costante del Ministero dell'ambiente, assicurato nella parte finale della risposta dal rappresentante del Governo cui, a suo giudizio, andrebbe affiancata un'intensificazione delle attività di controllo sulle discariche e in generale sulla gestione dei rifiuti, mettendo in atto una repressione più significativa e attenta.

5-02303 Vianello: Misure volte a contrastare gli incendi nelle isole Tremiti.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni VIANELLO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che auspica mantenga alta l'attenzione su tale tema e che invita a proseguire l'azione di monitoraggio dei parchi nazionali e delle aree marine protette.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 13.

Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016.

C. 1496 Pezzopane.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, prima di dare la parola alla relatrice, avverte che in data 26 luglio 2019 è stata annunciata la proposta di legge Terzoni ed altri, anch'essa recante disposizioni in favore dei familiari delle vittime di eventi sismici (C. 2020), della quale si riserva di procedere all'abbinamento – ove ne ricorrano i presupposti regolamentari – una volta che essa sia assegnata alla Commissione.

Patrizia TERZONI (M5S), *relatrice*, ricorda che il provvedimento in esame si rivolge alle famiglie delle vittime del sisma del 6 aprile 2009 che ha colpito in particolare la città di L'Aquila e dei sismi che dal 24 agosto 2016 hanno colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

La gravità degli eventi sismici, che tutti ricordano, ha prodotto lutti che nessuna legge potrà superare: il sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009 ha cau-

sato 309 vittime e gli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016 hanno causato 299 vittime. Tuttavia, nell'anno in cui ricorre il decimo anniversario del terremoto di L'Aquila, la presente proposta di legge intende quantomeno colmare l'assenza di norme volte a dare sostegno alle famiglie delle persone decedute, ricalcando un modello già sperimentato per gli interventi in favore dei familiari delle vittime dei disastri ferroviari di Viareggio e di Andria-Corato nonché, in questa legislatura, in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti della slavina che il 18 gennaio 2017 ha causato 29 vittime in località Rigopiano, in Abruzzo.

Prima di illustrare il testo, ritiene altresì opportuno ricordare che il Governo – già nei primi giorni successivi al suo insediamento – ha affrontato il tema in sede di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55. In quell'ambito, è stato accolto l'ordine del giorno n. 9/804/42 a mia prima firma, con cui si impegnava il Governo a riconoscere, alle vittime dei terremoti del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, e del 2016 in Italia centrale, « il diritto ad un indennizzo a carico dello Stato nella misura di euro 5.000 e, in caso di eredi figli aventi minore età all'atto del decesso della vittima di euro 40.000 ».

Il provvedimento in esame tende a conseguire questa finalità puntuale, sia pure in modo più circoscritto dal punto di vista territoriale.

L'articolo 1, infatti al comma 1 autorizza la spesa di 40 milioni di euro, per il 2019, in favore dei familiari delle vittime del terremoto che ha colpito l'Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e degli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016.

Presupposto applicativo della disposizione è quindi il decesso del familiare, mentre, se si fa un confronto con le disposizioni recentemente introdotte dal decreto-legge 135/2018 per la slavina di Rigopiano, si nota che esse prevedono un risarcimento anche per coloro che hanno riportato lesioni gravi e gravissime.

Il comma 2 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i sindaci dei comuni di residenza delle persone decedute, individua i rispettivi familiari e determina la somma loro spettante nel limite di spesa, ma comunque garantendo un ristoro non meramente simbolico: la disposizione precisa che ai familiari di ciascuna persona deceduta sia attribuita una somma complessiva non inferiore a 200.000 euro, stabilita tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità.

Il comma 3 indica l'ordine secondo cui attribuire il beneficio economico ai familiari delle vittime, con riguardo al coniuge, ai figli, ai genitori, a fratelli e sorelle se conviventi a carico, ai conviventi a carico e al convivente *more uxorio*. Per quest'ultimo, il comma 4 prevede che, in presenza di figli a carico, ai fini dell'ordine di attribuzione del beneficio economico è parificato al coniuge.

Il comma 5 esclude da imposizione fiscale il beneficio economico in oggetto e specifica che esso eventualmente si cumula rispetto ad ogni altra agevolazione già in essere.

Il comma 6 prevede che gli oneri della disposizione siano a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili.

L'articolo 2 estende ai familiari delle vittime o dei superstiti di eventi calamitosi la disciplina in materia di diritto al collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 407 del 1998.

La disposizione da ultimo citata nasceva per favorire l'accesso al lavoro delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, nonché dei familiari ed è stata già estesa ai familiari dei deceduti per fatto di lavoro nonché ai familiari delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul e del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile per cause di servizio o per atti delittuosi di terzi.

In estrema sintesi, si consente l'assunzione per chiamata diretta nel personale contrattualizzato del comparto Ministeri, nel rispetto dei limiti delle assunzioni

consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e di quelli relativi alla dotazione organica.

Stefania PEZZOPANE (PD) esplicita la propria emozione nel partecipare alla odierna seduta della Commissione, nella quale si tratta un tema a lei particolarmente caro, ovvero il risarcimento ai familiari delle vittime dei terremoti.

Ringrazia al riguardo il presidente della Commissione e l'Ufficio di presidenza per aver accolto i suoi numerosi solleciti rispetto alla calendarizzazione della proposta di legge a propria prima firma, il cui incardinamento, che rappresenta un forte segnale per le comunità interessate, avvia un percorso a favore e a tutela delle famiglie delle vittime prima della ricorrenza del terzo anno dai terremoti del Centro Italia e del decimo anno dai terremoti di L'Aquila.

Rileva quanto delicata sia la fase attuale per la politica, per i territori nei quali si sono verificati tali eventi calamitosi, nonché per le famiglie delle vittime. Chiunque abbia ascoltato la testimonianza di una di quelle famiglie si sarà reso conto di quanto drammatici siano stati tali eventi per ciascuna di esse, non solo dal punto di vista emotivo ma anche pratico.

Ci tiene a ringraziare la relatrice per la relazione svolta e per la disponibilità a svolgere un comune lavoro che è sicura si potrà svolgere insieme alle opposizioni su questo importante tema. Un indennizzo non riporta in vita le vittime, non può esserci alcun risarcimento per quelle morti, ma è giusto che lo Stato, prendendo coscienza della drammaticità di tali eventi, se ne faccia carico corrispondendo una somma di denaro a ciascuna famiglia al cui interno ci sia stata una vittima per il terremoto.

All'indomani della morte, per le famiglie inizia un percorso complicato, che si deve svolgere nelle sedi giudiziarie, per mettere in campo una tutela a cui spesso le famiglie rinunciano a causa degli alti costi che essa comporta. Fa presente, infatti, che a seguito del tragico evento

occorso a L'Aquila, molte famiglie, non essendo in grado economicamente di sostenere le spese, non hanno neanche intrapreso la via giudiziaria.

Nella proposta di legge si prevede quindi un intervento a favore dei familiari delle vittime dei terremoti del 2009 nonché del 2016 e 2017, quelli nei quali la perdita di vite umane ha assunto un valore storico sia per il numero delle vittime sia per la fragilità dei territori, che ha colpito l'immaginario di tutto il mondo.

Apprezza la soluzione che, attraverso uno specifico emendamento, il Governo ha messo in campo per la tragedia di Rigopiano, con la quale si è prevista una tutela anche per chi ha subito lesioni gravi e gravissime, tutela non prevista dalla proposta di legge a propria firma, che ritiene pertanto opportuno modificare nella direzione indicata dal Governo per l'evento di Rigopiano.

Ricorda di aver presentato un'analogha proposta di legge anche nella scorsa legislatura, che tuttavia non è giunta all'approvazione per le vicende politiche occorse al tempo. Saluta con favore la presentazione di proposte di legge sul medesimo tema anche da parte di altri gruppi, come quella annunciata dalla collega relatrice, che arricchiscono la discussione sottolineando che tale tema non appartiene a nessun gruppo politico ma all'intera collettività.

Quello occorso a L'Aquila e nel Centro Italia è un dramma umano, oltre che storico, su cui è opportuno che il Parlamento dia un segnale forte, che è sicura le famiglie apprezzeranno molto.

In conclusione, si augura che la proposta possa essere approvata in tempi brevi, auspicabilmente entro la fine dell'anno, e che in tale lasso di tempo la Commissione possa svolgere le audizioni delle associazioni che in questi anni hanno sostenuto le famiglie delle vittime, nonché degli enti locali interessati.

Paolo TRANCASSINI (Fdi) condivide il contenuto della proposta di legge all'esame della Commissione, anche se riterrebbe preferibile che il Parlamento ap-

provasse una disposizione che in via generale con la quale assicurare un risarcimento alle vittime di eventi naturali catastrofici, piuttosto che dare risposte puntuali in riferimento a specifici fatti occorsi. Ritiene infatti un paradosso che, qualora il crollo di una abitazione provocasse la morte di una persona, l'ordinamento assicura la ricostruzione dell'abitazione ma non il risarcimento ai familiari della vittima. In tal senso ricorda la proposta di legge presentata dal proprio gruppo che ha ad oggetto più in generale il tema delle emergenze, che a suo giudizio può dare risposte più efficaci in tali situazioni.

Concorda con l'esigenza manifestata dalla collega Pezzopane che si proceda rapidamente all'approvazione della legge, mentre dissente con quanto affermato dalla relatrice in ordine alla tempestività e all'efficacia con la quale il Governo ha affrontato la tematica all'esame della Commissione, facendo presente al riguardo che due emendamenti presentati da lui un ben tre occasioni, la prima delle quali a giugno dello scorso anno, sono stati sistematicamente ignorati da Governo e maggioranza.

Esprimendo apprezzamento per il cambio di rotta che il Governo sta manifestando su questo delicato tema, apprezzerrebbe da parte sua una presa d'atto della superficialità del comportamento tenuto.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 13.20.

DL 59/2019 – Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.

C. 2019 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che, essendo previsto che l'Assemblea ne inizi l'esame domani pomeriggio, la Commissione di merito ha chiesto di ricevere i pareri entro la giornata odierna o, comunque, non oltre l'inizio della seduta antimeridiana dell'Aula di domani.

Dà la parola al relatore on. Ricciardi, per lo svolgimento della relazione introduttiva.

Riccardo RICCIARDI (M5S), *relatore*, in qualità di relatore, riferisce alla Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 59 del 2019, ai fini dell'espressione del parere sulle parti di competenza della Commissione.

Il testo originario, composto di 6 articoli, riguarda il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, il sostegno al settore del cinema e dell'audiovisivo, il finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali, lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.

Durante l'esame al Senato, sono stati inseriti ulteriori 3 articoli, riguardanti, rispettivamente, il credito di imposta per investimenti pubblicitari nel settore editoriale, televisivo e radiofonico, l'adeguamento antincendio negli edifici scolastici e negli asili nido, gli Istituti superiori musicali e le Accademie di belle arti non statali.

Con riferimento al contenuto originario del provvedimento, richiama l'attenzione della Commissione sull'articolo 5 del provvedimento.

Tale norma autorizza Roma Capitale a nominare un commissario straordinario cui affidare l'espletamento delle procedure dirette alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture per eventi connessi allo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020 da realizzare a Roma, che è una delle dodici città selezionate per ospitare le partite.

Lo scopo della disposizione è evidentemente quello di accelerare le procedure, individuando una struttura che, sostituendosi agli organi del Comune, svolga in via esclusiva la funzione di stazione appaltante, potendo derogare a norme nazionali, secondo un modello già di recente adottato per le Universiadi 2019.

A differenza di quanto avvenuto per l'Universiade 2019 – in cui il commissario era individuato dalla legge o da un DPCM emanato di intesa con il Presidente della regione Campania – il comma 1 attribuisce direttamente all'Amministrazione capitolina la facoltà di nominare con proprio atto il Commissario, al fine esplicito di garantire l'integrità e la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale della città di Roma e assicurare la tempestività degli interventi. È stata già data notizia della firma dell'ordinanza di nomina dell'attuale assessore al Comune di Roma, Daniele Frongia, a Commissario straordinario per la manifestazione Uefa Euro 2020.

Al Commissario è conferito il compito di provvedere in via esclusiva all'espletamento delle procedure dirette alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture, inerenti la manifestazione UEFA Euro 2020, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva.

Il comma 2 specifica che il commissario svolge le funzioni di stazione appaltante e che non spettano al commissario compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 3 consente al commissario di predisporre ed approvare il piano degli interventi, nonché di operare le riduzioni dei termini per le diverse procedure che

verranno espletate. Si tratta, in particolare, dei termini riferiti alle procedure aperte (articolo 60), ristrette (articolo 61), competitive con negoziazione (articolo 62 del codice), nonché dei termini in materia di disponibilità elettronica dei documenti di gara (articolo 74) e altri termini da fissare di volta in volta (articolo 79).

È inoltre facoltà del commissario ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti da una serie di disposizioni del Codice dei contratti pubblici e ridurre fino a dieci giorni il termine che – in materia di fasi delle procedure di affidamento – sospende la stipula del contratto di affidamento in caso di proposizione di contenziosi, in conformità alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

È altresì riconosciuta quale facoltà del commissario fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nei casi ammessi dal codice.

Il comma 4 prevede che il Commissario trasmetta il piano degli interventi al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei beni e delle attività culturali, al Ministro delle infrastrutture e all'Autorità di governo competente in materia di sport, funzione attualmente rivestita dal sottosegretario di stato Giorgetti.

Per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano, il Commissario procede alla convocazione delle Conferenze dei servizi previsti dalla vigente normativa e applica – laddove compatibili – le disposizioni a suo tempo emanate per lo svolgimento degli eventi di sci alpino di Cortina d'Ampezzo 2020 e 2012, che rendono più efficace la fase di approvazione degli atti.

Di interesse per la Commissione è anche l'articolo 4-*bis*, introdotto al Senato.

La norma differisce al 31 dicembre 2019 (dal 31 dicembre 2018) il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto.

Con riguardo alle strutture scolastiche, il termine originariamente previsto per l'ade-

guamento alla normativa in materia di prevenzione degli incendi scadeva il 31 dicembre 2015 (articolo 10-*bis* del decreto-legge 104/2013). Poi è slittato al 31 dicembre 2016 e quindi è stato ulteriormente prorogato.

L'articolo in esame proroga al 31 dicembre 2019 anche il termine di adeguamento della normativa antincendio per edifici e locali adibiti ad asili nido, inizialmente fissato al 31 dicembre 2017 e successivamente, al 31 dicembre 2018 dall'articolo 6, comma 3-*ter*, del decreto-legge 91/2018.

Gli adempimenti oggetto di proroga concernono le caratteristiche costruttive degli asili nido esistenti con più di 30 persone presenti (riguardo a separazioni e comunicazioni, resistenza al fuoco, scale, numero di uscite ed altre disposizioni).

Restano invece fermi i termini indicati per altri adempimenti previsti dalla normativa in essere e, in particolare, dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'Interno 16 luglio 2014.

Con riguardo alle due tipologie di strutture prese in considerazione dall'articolo in commento, si ricorda che, di recente, è stato adottato il decreto del Ministro dell'Interno 21 marzo 2018, concernente l'applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.

Formula quindi una proposta di parere (*vedi allegato 3*).

La seduta, sospesa alle 13.25, è ripresa alle 13.30.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 13.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 13.30.

Proposta di nomina del dottor Emanuele Mauri a presidente del Consorzio dell'Adda.

Nomina n. 25.

(Esame, ai sensi del comma 4, dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in titolo.

Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, comunica che la Commissione è chiamata a rendere il parere entro il 5 agosto 2019. Ricorda inoltre che, nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 24 luglio, è stato convenuto di procedere all'audizione informale del soggetto designato, ai sensi del parere della Giunta per il Regolamento del 26 giugno 2013 e che l'audizione avverrà nella giornata odierna.

Ugo PAROLO (Lega), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere – ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento – sulla proposta di nomina del dottor Emanuele Mauri a presidente del Consorzio dell'Adda.

Il Consorzio, sulla base del regio decreto n. 2010 del 1938, provvede alla costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como (diga di Olginate – Lecco) nonché alla ripartizione dei deflussi fra le utenze irrigue ed idroelettriche consorziate.

Esso è stato confermato ente pubblico non economico, vigilato dal ministero dei Lavori pubblici (ora Ministero dell'Ambiente) con il decreto del Presidente della Repubblica n. 532 del 1978 in attuazione della legge n. 70 del 1975.

Lo Statuto del Consorzio, approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente dell'8 novembre 2011, definisce la platea dei soggetti che fanno obbligatoriamente parte del Consorzio, che comprende sia soggetti privati che enti pubblici.

Ai sensi dello Statuto, gli organi amministrativi del Consorzio sono il Presidente, il Direttore, il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea degli utenti, l'Assemblea Generale e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Al Presidente, nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente, spettano le funzioni indicate nell'articolo 11 dello statuto medesimo.

Ciò premesso, e valutata la delicatezza delle funzioni attribuite al Consorzio dell'Adda, ritiene che la designazione del dottor Mauri a Presidente dell'ente sia pienamente condivisibile alla luce del curriculum, dal quale risulta la indiscutibile competenza del designato nel settore gestionale e che, in ogni caso, verrà ascoltato a breve dalla Commissione anche al fine di poterne meglio valutare i requisiti. Evidenza che dal curriculum del candidato emergono i suoi molteplici incarichi in consigli di amministrazione di enti pubblici, nonché la sua formazione giuridica.

Invita quindi la Commissione ad esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina in questione.

Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 luglio 2019.

Audizione del dottor Emanuele Mauri, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente del Consorzio dell'Adda (nomina n. 25).

L'audizione si è svolta dalle 13.40 alle 14.

ALLEGATO 1

5-01767 Bordo: verifica del rispetto delle norme ambientali da parte dell'impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti sito nel comune di Deliceto (FG).

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni poste, relative a un sospetto caso di sversamento illegale del percolato prodotto in un impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti sito nel Comune di Deliceto (FG), si precisa quanto segue.

La Regione Puglia, con apposita Determinazione Dirigenziale del 2016, ha rilasciato alla Società BIWIND s.r.l. (ex A.GE.CO.S. s.p.a.) l'AIA per l'esercizio dell'installazione ubicata nel Comune di Deliceto.

L'Arpa Puglia, tra i mesi di novembre 2017 e settembre 2018, ha eseguito presso l'impianto un'ispezione ambientale ordinaria finalizzata ad accertare il rispetto delle prescrizioni dell'AIA, le cui risultanze, unitamente alla relazione integrativa dell'11 gennaio 2019 ed al verbale di accertamento e contestazione a seguito della predetta attività ispettiva, sono state inviate alla Regione nel gennaio 2019.

La Regione, al fine di garantire la corretta conduzione dell'installazione, ha diffidato il Gestore (ai sensi dall'articolo 29-*decies*, comma 9, lettera *a*), del D.Lgs. n. 152/2006) a mettere in atto una serie di prescrizioni, chiedendo ad Arpa di verificarne l'ottemperanza e di informare l'autorità competente qualora fossero state riscontrate irregolarità che, comportando situazioni di pericolo per l'ambiente, rendessero necessaria l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'attività autorizzata. L'Arpa Puglia, nello stesso mese di aprile, ha richiamato il rapporto conclusivo del dicembre 2018 evidenziando che le condizioni dell'impianto generano pericolo per l'ambiente e per la salute.

A questo punto, sempre nell'aprile scorso, la Regione ha disposto la sospensione dell'attività (ai sensi dell'articolo 29-

decies comma 9, lett. *b*), del D.Lgs. n. 152/2006), fino alla completa ottemperanza di tutte le prescrizioni impartite con la diffida, riservandosi un'ulteriore valutazione circa la gravità delle inottemperanze segnalate ai fini dell'immediata revoca dell'autorizzazione.

L'Arpa Puglia, ancora, nel mese di giugno ha fatto pervenire alla Regione gli esiti di un'attività di indagine ambientale finalizzata a verificare l'eventuale presenza di contaminazioni nel canale limitrofo alla discarica e nei terreni coltivati a confine con il canale, a seguito del presunto sversamento di percolato. Dai risultati è emersa, con riferimento alle matrici analizzate (sedimenti e suolo superficiale), l'assenza di superamenti di Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), ad eccezione del solo parametro Berillio, in corrispondenza di un solo campionamento di suolo superficiale.

Al fine di verificare l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida emanata dall'Autorità regionale competente, sono stati condotti sopralluoghi in data 4 e 16 luglio 2019.

All'esito dell'attività ispettiva straordinaria, il rapporto conclusivo di Arpa Puglia ha accertato l'ottemperanza da parte del gestore alle prescrizioni impartite nella diffida e, pertanto, la Regione ha revocato il provvedimento di sospensione dell'impianto di biostabilizzazione e compostaggio condizionando, tuttavia, la ripresa dell'attività ad ulteriori condizioni e cautele.

Appena revocata la sospensione, nella notte del 24 luglio scorso è divampato un incendio all'interno della discarica. Sul posto sono intervenuti i Vigili de Fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso.

Il rapporto dei Vigili del Fuoco pervenuto al Ministero riconduce l'incendio a una probabile matrice dolosa. Le indagini sono comunque tuttora in corso.

Si rassicura che, in ogni caso, il Ministero dell'ambiente continuerà a mantenere elevato il livello di attenzione sulla questione.

ALLEGATO 2

**5-02303 Vianello: Misure volte a contrastare gli incendi nelle isole
Tremiti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, il Ministero dell'ambiente fa presente che in materia di incendi boschivi ha predisposto e aggiornato negli anni uno schema di Piano AIB delle aree protette statali, sia per i Parchi Nazionali che per le Riserve Naturali Statali), in attuazione all'articolo 8, comma 2, della legge n. 353 del 2000 e al quale gli Enti gestori si attengono nella redazione del proprio piano. La documentazione di riferimento viene sistematicamente pubblicata sul sito del Ministero.

Lo stesso Ministero dal canto suo, vigila e sostiene l'operato degli enti gestori nella redazione, approvazione e attuazione dei piani AIB, attiva e coordina sistematicamente l'iter necessario a raggiungere l'intesa con le regioni interessate per l'inserimento dei piani AIB delle aree protette statali nei corrispondenti piani AIB regionali.

Infatti per la « lotta attiva » (o spegnimento degli incendi boschivi) su tutto il territorio nazionale, anche all'interno delle suddette aree protette statali (articolo 7 e articolo 8 comma 4 della stessa legge n. 353 del 2000) sono competenti le Regioni che generalmente si dotano di una propria e autonoma organizzazione AIB, compresa una piccola flotta aerea.

Per la precisione, la citata legge quadro n. 353 del 2000 attribuisce alle Regioni « le attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei », con l'obbligo di dotarsi di un Piano regionale da revisionare annualmente.

In merito alla questione specifica si precisa che il Parco Nazionale del Gargano, di cui l'area marina protetta delle

Isole Tremiti fa parte, è dotato di piano antincendi boschivo da oltre 15 anni.

Attualmente l'Ente sta predisponendo il nuovo piano AIB pluriennale che da sostituire al precedente. Nelle more della stesura del nuovo Piano, il Ministero ha chiesto all'Ente Parco di inviare allo stesso Ministero e alla Regione Puglia, la Relazione di aggiornamento annuale 2019 del piano AIB che descriva brevemente le attività AIB svolte lo scorso anno e quelle previste per l'anno corrente, in correlazione alla relativa scheda tecnico-economica AIB 2019, da allegare a tale relazione come parte integrante della stessa.

In merito all'incendio verificatosi lo scorso giugno nell'Isola di San Domino, la Prefettura di Foggia ha convocato una riunione con i soggetti competenti e il Sindaco del Comune Isole Tremiti, finalizzata a potenziare le iniziative di contrasto agli incendi boschivi.

Nell'incontro si è concordato, di attivare sulle isole S. Domino, S. Nicola, Caprara e Cretaccio, a partire dal 24 giugno fino al 15 settembre p.v. un presidio permanente costituito da una squadra AIB dell'ARIF con apposito automezzo, attrezzato per lo spegnimento degli incendi boschivi così come disposto dal decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 232 del 15 aprile 2019.

Il Ministero dell'ambiente dal canto suo, assicura di sollecitare l'Ente Parco del Gargano a munirsi del nuovo AIB e a vigilare affinché siano attivate tutte le iniziative utili a rendere più efficaci le attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi nell'intero sistema delle aree protette statali.

ALLEGATO 3

Decreto-legge 59/2019 – Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020. C. 2019 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 59 del 2019 C. 2019 Governo, approvato dal Senato, recante « Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020 »;

preso atto della necessità di differire ulteriormente il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio;

valutata favorevolmente l'attribuzione a Roma Capitale della facoltà di nomina del commissario straordinario cui affidare l'espletamento delle procedure dirette alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture per eventi connessi allo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020, al fine di garantire l'integrità e la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale della città di Roma e assicurare la tempestività degli interventi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00556 Gariglio: Procedura di acquisto di mezzi destinati al trasporto pubblico locale tramite Consip spa	110
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	119
5-02193 Troiano: Realizzazione del « treno tram » Manfredonia-Lucera	111
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	120
5-01247 Carnevali: Raddoppio della tratta ferroviaria Ponte San Pietro-Bergamo-Montello .	111
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	122
5-02335 Raffa: Iniziative volte a garantire l'accesso gratuito a <i>internet</i> a bordo dei treni su tutto il territorio nazionale	111
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	124

SEDE CONSULTIVA:

DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020. C. 2019 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	112
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	125

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 101 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	115
--	-----

INTERROGAZIONI

Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 13.

5-00556 Gariglio: Procedura di acquisto di mezzi destinati al trasporto pubblico locale tramite Consip spa.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Davide GARIGLIO (PD), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che non chiarisce nessuna delle criticità evidenziate nell'interrogazione a sua firma e, in particolare, non prevede alcun intervento urgente del Governo volto ad evitare che le aziende del trasporto

pubblico locale debbano acquistare i mezzi necessari ad un costo ben più elevato rispetto all'acquisto diretto dei mezzi. Alla gara unica si sono infatti presentati solo due fornitori nazionali, i quali, per scarsa fiducia nei confronti di alcune aziende di trasporto pubblico locale, come l'ATAC, che devono comunque coprire il 50 per cento dei costi, hanno praticato prezzi ben più alti di quelli reperibili sul mercato. La gara unica, bandita nel condivisibile intento di un contenimento dei costi, ha invece comportato per le aziende un onere più alto, con gravi danni per i loro bilanci e per i cittadini destinatari del servizio.

5-02193 Troiano: Realizzazione del « treno tram » Manfredonia-Lucera.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesca TROIANO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che evidenzia la necessità di un concreto impegno per garantire lo sviluppo del territorio anche prevedendo il completamento di infrastrutture ferroviarie strategiche.

5-01247 Carnevali: Raddoppio della tratta ferroviaria Ponte San Pietro-Bergamo-Montello.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Elena CARNEVALI (PD), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che giudica assai evasiva e lacunosa, ritenendo di poter piuttosto acquisire maggiori elementi conoscitivi dagli organi di stampa locali, molto più informati sull'evolversi della vicenda. Sottolinea, infatti, come la vera notizia sia rappresentata dal notevole aumento dei costi di realizzazione del raddoppio ferroviario di Ponte

San Pietro-Bergamo-Montello, lievitati da 70 milioni a 170 milioni di euro. Stigmatizza quindi che nella risposta del Governo non vi sia alcun riferimento a tale aumento dei costi, né alla disponibilità di RFI ad integrare tempestivamente i fondi necessari per il completamento del citato raddoppio ferroviario, né alla delibera CIPE intervenuta in materia.

Sottolinea, pertanto, che l'atteggiamento tenuto in questa sede dal Governo, che non ha fornito alcun elemento informativo aggiuntivo, derivi dallo scarso rispetto per lo strumento del sindacato ispettivo e per il ruolo del Parlamento.

5-02335 Raffa: Iniziative volte a garantire l'accesso gratuito a internet a bordo dei treni su tutto il territorio nazionale.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Angela RAFFA (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo e sottolinea la necessità di misure volte a garantire che RFI e Trenitalia garantiscano un servizio adeguato ai passeggeri e che le attuali difficoltà tecniche di copertura della rete siano rapidamente superate.

Alessandro MORELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 13.25.

DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.

C. 2019 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimiliano CAPITANIO (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla VII Commissione Cultura, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020, nel testo modificato dal Senato.

Per quanto concerne gli ambiti di interesse della Commissione segnala, in particolare, le seguenti disposizioni.

L'articolo 3, commi 1 e 2, interviene sulla disciplina per la promozione delle opere europee ed italiane, in particolare modificando gli obblighi di programmazione e di investimento da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari e prorogando l'applicazione della nuova disciplina dal 1° luglio 2019 al 1° gennaio 2020.

Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che le modifiche intendono rendere più funzionali le modalità di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi: si ricorda, tra l'altro, che non sono stati emanati alcuni provvedimenti attuativi previsti dalla normativa vigente, tra cui quello relativo alle opere di espressione originale italiana, la cui mancanza avrebbe determinato, dal 1° luglio, un quadro giuridico incerto.

In particolare, modificando l'articolo 44-*bis* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005), si elimina la previsione di innalzamento progressivo, a decorrere dal 1° luglio 2019, degli obblighi di programmazione in opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari che, dunque, continuano ad essere pari, a regime, alla maggior parte del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite. La disciplina previgente prevedeva che, fino al 30 giugno 2019, i fornitori dei servizi di media audiovisivi lineari riservassero alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato ai servizi sopra indicati, innalzando tale quota al 53 per cento dal 1° luglio al 31 dicembre 2019, al 56 per cento per il 2020 e al 60 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Si proroga inoltre dal 1° luglio 2019 al 1° gennaio 2020 la decorrenza dell'obbligo di riservare alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte, una sotto quota minima (della quota prevista per la programmazione delle opere europee), pari, per la concessionaria del servizio pubblico ad almeno la metà e, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, ad almeno un terzo. Per il 2020 si stabilisce peraltro che la sotto quota prevista per i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria, sia pari ad almeno un quinto.

Viene poi limitato alla concessionaria del servizio pubblico l'obbligo di riservare, nella fascia oraria dalle 18 alle 23, almeno il 12 per cento del tempo di diffusione (sempre escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite) a opere cinematografiche o audiovisive di finzione, di animazione, o documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotti (espungendo, dunque, altre opere di alto contenuto culturale o scientifico, incluse le edizioni televisive di opere teatrali). Al

contempo, si riduce da almeno la metà ad almeno un quarto la sotto quota minima che la concessionaria deve riservare alle opere cinematografiche.

Infine si dispone che tutte le percentuali debbano essere rispettate su base annua (anche quelle relative agli obblighi di programmazione delle opere di espressione originale italiana, per le quali la disciplina previgente prevedeva il rispetto su base settimanale).

Viene poi modificato l'articolo 44-ter del testo unico, che disciplina gli obblighi di investimento in opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.

In particolare, per i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico si proroga dal 1° luglio 2019 al 1° gennaio 2020 il termine a decorrere dal quale si prevede l'avvio dell'innalzamento della quota dei propri introiti netti annui da destinare all'investimento in opere europee, al contempo abbassando la misura dell'incremento; fino al 31 dicembre 2019 la quota continua dunque ad essere non inferiore al 10 per cento, mentre è fissata all'11,5 per cento per il 2020 e al 12,5 per cento a decorrere dal 2021 ed è interamente destinata all'investimento in opere europee prodotte da produttori indipendenti. Vengono inoltre disposti i regolamenti di attuazione che prevedono che una sotto quota pari almeno al 50 per cento della quota da destinare all'investimento in opere europee sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. Ancora si proroga dal 1° luglio 2019 al 1° gennaio 2020 il termine a decorrere dal quale, per i medesimi fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, è innalzata al 3,5 per cento dei propri introiti netti annui la sotto quota minima (della quota prevista per l'investimento in opere europee) da riservare alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, eli-

minando al contempo gli ulteriori incrementi previsti per gli anni successivi. Fino al 31 dicembre 2019 rimane dunque ferma la sotto quota minima pari ad almeno il 3,2 per cento. I regolamenti di attuazione prevedono che una percentuale pari almeno al 75 per cento della sotto quota da destinare all'investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana sia riservata a opere prodotte, sempre da produttori indipendenti, negli ultimi cinque anni.

Anche per la concessionaria del servizio pubblico, si proroga dal 1° luglio 2019 al 1° gennaio 2020 il termine a decorrere dal quale si prevede l'innalzamento della quota dei propri ricavi complessivi annui da destinare all'investimento in opere europee, al contempo abbassando l'incremento al 17 per cento e destinandolo interamente all'investimento in opere europee prodotte da produttori indipendenti. Al contempo, si eliminano gli ulteriori incrementi previsti per gli anni successivi. Fino al 31 dicembre 2019, dunque, rimane ferma la quota minima del 15 per cento. Ancora, si proroga dal 1° luglio 2019 al 1° gennaio 2020 il termine a decorrere dal quale, per la medesima concessionaria, è previsto l'innalzamento della sotto quota minima (della quota prevista per l'investimento in opere europee) da riservare alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, al contempo abbassando l'incremento. Nello specifico, tale sotto quota è fissata al 4 per cento nel 2020 e al 4,2 per cento a decorrere dal 2021; fino al 31 dicembre 2019, rimane dunque ferma la sotto quota pari ad almeno il 3,6 per cento. Inoltre si stabilisce che i regolamenti di attuazione prevedono che almeno l'85 per cento della sotto quota da destinare all'investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, sia riservata alla co-produzione ovvero al preacquisto delle stesse. Infine, si ridefinisce la disciplina che individua la sotto quota (della quota che la concessionaria deve destinare a investimenti in opere europee) da desti-

nare a opere per i minori, stabilendo che a opere prodotte da produttori indipendenti e specificatamente destinate ai minori è destinata una sotto quota non inferiore al 7 per cento, di cui almeno il 65 per cento riservato ad opere di animazione.

Si interviene anche sull'articolo 44-*quater* del testo unico, che disciplina gli obblighi di programmazione e investimento in opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta.

In particolare, si proroga innanzitutto dal 1° luglio 2019 al 1° gennaio 2020 il termine a decorrere dal quale si applicano ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana gli obblighi di programmazione e investimento in opere europee previsti dal regolamento dell'AGCOM.

Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi si stabilisce che l'obbligo relativo alla programmazione di opere audiovisive europee si calcoli sui titoli del catalogo (e non sul monte ore messo a disposizione annualmente nell'ambito del medesimo catalogo) e non contempli l'obbligo di programmare esclusivamente opere realizzate negli ultimi 5 anni; si interviene inoltre sulle modalità di assolvimento degli obblighi di investimento, da definire con il regolamento dell'AGCOM.

Ulteriori modifiche riguardano la disciplina applicabile a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta. In particolare, si riducono gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti e si elimina il riferimento alle opere recenti. Inoltre, si dispone che, con regolamento dell'AGCOM, la medesima quota obbligatoria di investimento possa essere innalzata fino al 20 per cento in una serie determinata di casi. Viene inoltre modificata la disciplina relativa alle sotto quote (delle quote da destinare alla programmazione e all'investimento in opere audiovisive europee) da riservare alle opere di espressione

originale italiana, ovunque prodotte, stabilendo che la sotto quota (pari almeno al 50 per cento) si riferisce esclusivamente alle opere prodotte negli ultimi cinque anni da produttori indipendenti. Si dispone peraltro che i regolamenti di attuazione prevedono che almeno un quinto della sotto quota da destinare all'investimento in opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni da produttori indipendenti, è riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana, « di cui il 75 per cento riservato alle opere prodotte negli ultimi cinque anni ».

Viene poi modificato l'articolo 44-*quinquies* del testo unico, sulla verifica da parte dell'AGCOM del rispetto degli obblighi di programmazione e di investimento. Viene in particolare previsto che le eventuali oscillazioni in difetto – rispetto agli obblighi di programmazione e di investimento, e non più solo a quelli di investimento – nel limite massimo del 15 per cento della quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo, in aggiunta agli obblighi previsti per lo stesso anno. Si introduce, al contempo, la previsione secondo cui, nel caso in cui un fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente può essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta l'anno seguente.

Si interviene, altresì, sull'articolo 44-*sexies* del testo unico, che reca disposizioni applicative in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana. Innanzitutto, si modifica la procedura con la quale devono essere adottati i regolamenti in materia dei Ministri dello sviluppo economico e per i beni e le attività culturali, eliminando il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 3-*bis* del decreto-legge in esame dispone, infine, che il credito di imposta previsto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali, a decorrere dal 2019 sia concesso ai medesimi soggetti

nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati. Dal 2019, alla copertura degli oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite complessivo determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo.

Formula conclusivamente una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.

Atto n. 101.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Bernardo MARINO (M5S), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del

decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.

Al riguardo ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 5, dalla legge 7 ottobre 2015, n. 167, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riforma del codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 229 del 2017, entrato in vigore il 13 febbraio 2018), nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti, e con le modalità previste per l'emanazione del decreto legislativo di attuazione della delega, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo medesimo.

Secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 167 del 2015, gli schemi dei decreti legislativi sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata e sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di trasmissione e indicano specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Il Governo, esaminati i pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.

Evidenzia, quindi, che l'*iter* per l'emanazione dei decreti legislativi correttivi o integrativi dovrebbe concludersi entro il 13 agosto 2019.

Segnala che nella seduta odierna dell'Assemblea del Senato è programmato l'esame della proposta di legge S. 1416, che dispone la proroga di un ulteriore anno del termine per l'emanazione dei citati decreti legislativi correttivi (da 18 a 30 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 229 del 2017). Qualora tale proposta di legge venisse approvata il

termine di scadenza per l'emanazione dei decreti legislativi correttivi sarebbe posticipato al 13 agosto 2020.

Ricorda inoltre che lo schema di decreto è stato assegnato alla Commissione con riserva, in quanto la richiesta di parere non è corredata dalla prescritta intesa in sede di Conferenza unificata né dai pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali. La Commissione non potrebbe dunque pronunciarsi prima della trasmissione dei predetti atti.

Passando all'esame del merito delle disposizioni, evidenzia che l'articolo 1 esplicita le finalità del decreto legislativo.

L'articolo 2 introduce una nuova modalità di utilizzo commerciale delle unità da diporto: l'uso, in forma itinerante, per la somministrazione di cibo e di bevande e per l'attività di commercio al dettaglio.

L'articolo 3 corregge un refuso nella definizione della « nave da diporto minore storica » e introduce la nuova definizione di « unità da diporto a controllo remoto ».

L'articolo 4 modifica la documentazione di navigazione per le navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche, introducendo una specifica licenza di navigazione dedicata unicamente alle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

L'articolo 5, al fine di consentire al cantiere costruttore di immatricolare a proprio nome l'unità da diporto di nuova costruzione della quale non sia riuscito a concludere la vendita, prevede che – per ottenere l'iscrizione di una unità da diporto di propria costruzione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto – il cantiere presenti, in luogo del titolo di proprietà, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

L'articolo 6 include il ruolino di equipaggio tra i documenti di bordo rilasciati all'atto dell'iscrizione provvisoria di una nave o di un'imbarcazione da diporto, al fine di consentire l'immediata ricerca di equipaggio, favorendo l'occupazione.

L'articolo 7 prevede che la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo della licenza di

navigazione rilasciata dallo sportello telematico del diportista (STED) sostituisce, per la durata massima di venti giorni, la licenza di navigazione in corso di rinnovo anche ai fini del rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo.

L'articolo 8 prevede che il certificato di idoneità al noleggio sia rilasciato dallo STED, invece che dagli uffici circondariali marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile.

L'articolo 9 sostituisce l'articolo 27 del codice, relativo ai natanti da diporto, al fine di recepire la distinzione tra natanti da diporto e moto d'acqua già prevista dall'articolo 3 e di dare maggiore sistematicità alla disciplina del noleggio e della locazione di tali tipologie di unità da diporto che ha recentemente dato luogo a numerosi e complessi contenziosi amministrativi.

L'articolo 10 prevede che l'apparato elettronico per la rilevazione della posizione – del quale è obbligatoria l'installazione a bordo per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le 12 miglia – non debba necessariamente essere satellitare, in quanto nuove e più avanzate soluzioni tecnologiche potrebbero portare a metodologie di rilevazione della posizione diverse da quelle satellitari. Esso chiarisce inoltre che la responsabilità degli obblighi relativi al corretto utilizzo degli impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo grava sul comandante.

L'articolo 11 prevede che il ruolino di equipaggio debba essere richiesto anche per l'imbarco di marittimi a bordo di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche. Esso include inoltre l'autorità della navigazione interna quale possibile destinatario delle comunicazioni sull'effettiva composizione giornaliera dell'equipaggio in caso di rotazione dello stesso, in aggiunta all'autorità marittima, atteso che non sempre la competenza sulla materia ricade su quest'ultima.

L'articolo 12 innalza a 900 cc il limite di cilindrata per i motori a due tempi a iniezione diretta di carburante ai fini dell'obbligo di patente nautica; include le

moto d'acqua fra le unità da diporto al cui comando abilita la patente speciale di categoria D e modifica la disciplina delle prescrizioni conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione.

L'articolo 13 apporta alcune modifiche alla disciplina dell'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche.

L'articolo 14 estende la disciplina del noleggio di unità da diporto al caso di noleggio di parte della stessa.

L'articolo 15 prevede che per l'assunzione del comando e della condotta dell'imbarcazione da diporto in attività di noleggio occasionale da parte del titolare, dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale occorre possedere la patente nautica da almeno cinque anni.

L'articolo 16 ridisciplina integralmente la figura dell'istruttore professionale di vela in modo da chiarire bene il diverso regime giuridico di tale professione rispetto a quello degli istruttori di vela che operano in ambito sportivo e dilettantistico.

L'articolo 17 prevede, conseguentemente, l'istituzione dell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela, in luogo dell'elenco dell'istruttore di vela attualmente previsto dal codice.

Con gli articoli 18 e 19 vengono sostituiti, per finalità di maggiore completezza e semplificazione normativa, gli articoli del codice che disciplinano le scuole nautiche e i centri di istruzione per la nautica, anche con l'obiettivo di chiarire e rendere più efficiente l'attività di vigilanza amministrativa e tecnica sul loro operato. Si tratta della modifica più ampia che viene fatta nell'ambito dell'intervento correttivo. In particolare, con riguardo alle scuole nautiche, si interviene sui requisiti per la presentazione della SCIA per l'esercizio di una scuola nautica e quelli di capacità morale dei presentatori della medesima SCIA che appaiono assai più dettagliati rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Viene adeguato il regime dei con-

trolli e quello sanzionatorio. Con modalità sostanzialmente analoghe si interviene nel merito dei centri di istruzione della nautica, dei quali viene precisato sin da subito l'elemento caratterizzante nell'assenza di scopo di lucro.

Sono poi riviste, con l'articolo 20, le disposizioni relative agli accosti riservati al transito delle imbarcazioni condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo, al fine di aumentarne la fruibilità e l'accessibilità.

Con l'articolo 21 il Ministero della difesa e la Marina militare sono inseriti tra i soggetti istituzionalmente preposti alla diffusione della conoscenza e della cultura del mare e alla predisposizione di appositi progetti formativi.

Con l'articolo 22 le norme vigenti sulla vendita e la somministrazione delle bevande in mare vengono coordinate con la nuova forma di utilizzo commerciale delle unità da diporto introdotta dallo schema, volta proprio alla somministrazione di cibo e bevande e all'attività di commercio al dettaglio.

L'articolo 23 procede all'istituzione di un archivio nazionale informatizzato dei prodotti delle unità da diporto, nel quale devono essere registrati gli infortuni e i danni alla salute che possono essere causati da tali prodotti.

L'articolo 24 incide sulla periodicità dell'aggiornamento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ammontare dei diritti da versare per l'ammissione all'esame per la patente nautica.

L'articolo 25 allinea alle novità introdotte dallo schema le indicazioni contenute all'articolo 59 del decreto legislativo n. 229, in relazione al regolamento di attuazione del codice della nautica.

L'articolo 26 integra il decreto legislativo n. 5 del 2016 sull'attività di valutazione post-costruzione per le unità da diporto non marcate CE immesse in commercio prima del 16 giugno 1998.

Con l'articolo 27 si stabilisce che il piano regolatore portuale individui le strutture da destinare al ricovero a secco delle unità da diporto.

Gli articoli 28 e 29 recano rispettivamente, le norme transitorie e la clausola di invarianza finanziaria.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ribadisce, come già accennato dal relatore, che la richiesta di parere sullo schema di decreto in esame non è corredata dalla prescritta intesa in sede di Conferenza unificata né dai pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali. Non sembrano sussistere quindi le condizioni affinché il procedimento possa concludersi entro il termine per l'esercizio della delega, attualmente fissato al 13 agosto, anche in considerazione della previsione nella norma di delega di un doppio parere parlamentare.

Ricorda che l'Assemblea del Senato esaminerà nella giornata odierna il disegno di legge S. 1416, che dispone la proroga di un anno del termine per l'esercizio della delega.

Ritiene quindi che la Commissione, in questa fase, debba sospendere l'esame del provvedimento nelle more dell'approvazione della richiamata legge di proroga del termine. In caso di proroga del termine in tempo utile per l'esercizio della delega, l'esame potrà proseguire alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva e la Commissione potrà svolgere la necessaria istruttoria nel mese di settembre. Su tali profili richiede l'avviso del rappresentante del Governo al riguardo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO concorda con il percorso indicato dal presidente relativo al prosieguo dell'esame del provvedimento.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO 1

5-00556 Gariglio: Procedura di acquisto di mezzi destinati al trasporto pubblico locale tramite Consip spa.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il decreto ministeriale n. 25/2017 – che riguarda l'individuazione di modalità innovative e sperimentali per il concorso dello Stato al raggiungimento degli *standard* europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale – riprende quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del Codice dei contratti pubblici.

La CONSIP rientra di diritto in apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte le centrali di committenza in quanto la legge presume la sussistenza dei requisiti di iscrizione in elenco.

Ciò a tutela di un sistema di qualificazione che prevede, tra i suoi requisiti, la

capacità di affidamento e la capacità di verifica sull'esecuzione e di controllo dell'intera procedura che un ente quale CONSIP, inserito di diritto in elenco, può assicurare.

In tale quadro, l'affidamento per il rinnovo del parco mezzi nell'ambito del trasporto pubblico locale non potrà prescindere dalla gara CONSIP.

Da ultimo informo che è in via di predisposizione apposito decreto ministeriale che, alla luce delle esperienze acquisite e delle criticità segnalate e verificate, consentirà anche una serie di semplificazioni amministrative.

ALLEGATO 2

5-02193 Troiano: Realizzazione del « treno tram » Manfredonia-Lucera.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Nel Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, approvato con delibera Cipe n. 54/2016, è compreso l'intervento inserito in Asse tematico B – Interventi nel settore ferroviario denominato « Penetrazione urbana nella città di Manfredonia con tecnologia tram-treno », con una dotazione di 50 milioni di euro a favore del soggetto attuatore RPI.

Tale intervento consisteva nel potenziamento della linea ferroviaria Foggia-Manfredonia con penetrazione urbana nella città di Manfredonia con caratteristiche tranviarie e introduzione della tecnologia *tram-treno* su tutta la linea.

A seguito delle criticità emerse per la fattibilità dell'intervento, nel dicembre 2018 la Regione Puglia ha chiesto una riprogrammazione delle risorse per la realizzazione dell'intervento denominato BRT (Bus Rapid Transit) in sostituzione del predetto intervento *tram-treno*; ciò per conseguire gli obiettivi prefissati di riequilibrio modale e riqualificazione urbana del corridoio Foggia Manfredonia.

L'intervento BRT ha l'obiettivo di potenziare e rendere competitiva ed ecocompatibile l'offerta di trasporto pubblico locale di connessione tra la città di Foggia, capoluogo e polo di commutazione dei flussi locale verso la rete ferro-stradale di rango nazionale, e la città di Manfredonia.

In particolare, il progetto prevede:

realizzazione della sede del BRT all'interno della città di Manfredonia, incluso lo smantellamento dell'infrastruttura ferroviaria;

adeguamento del nodo intermodale di Manfredonia ovest per l'interscambio fra BRT e altre linee extraurbane;

attrezzaggio della penetrazione in Foggia fra via Manfredi e Terminal intermodale;

realizzazione di un corridoio in sede prevalentemente riservata all'interno della città di Foggia;

realizzazione di un deposito officina a Manfredonia;

acquisto di una flotta di 18 autoarticolati a motorizzazione ibrida.

Lo scorso marzo RFI ha evidenziato che la proposta di dismissione parziale della linea ferroviaria Foggia-Manfredonia, e il contestuale mantenimento in esercizio della restante tratta per finalità diverse da quelle attualmente previste, è al momento una soluzione non percorribile.

Come richiesto dalla Regione Puglia, i competenti uffici del Ministero hanno convocato apposita riunione il 14 maggio 2019 con tutti i soggetti coinvolti per esaminare congiuntamente le criticità evidenziate da RFI in relazione alla proposta della Regione Puglia di predetta dismissione parziale. In tale sede sia la Regione che il Comune di Manfredonia hanno confermato la necessità di realizzare il sistema BRT in luogo del sistema originario *tram-treno*, sulla quale gli uffici del MIT non hanno alcuna osservazione tecnica da formulare.

Tuttavia, in sede di riunione RFI ha evidenziato due criticità da approfondire con la Regione: la realizzazione del sistema BRT presuppone l'utilizzo di 4 km di sedime ferroviario attualmente nel patrimo-

nio della medesima società; la necessità di definire con la Regione l'esercizio ferroviario da svolgere sulla parte residua della linea ferroviaria.

In conclusione informo che il MIT è tuttora in attesa di ricevere notizie dalla Regione Puglia in merito alle decisioni assunte, nonostante i ripetuti solleciti.

ALLEGATO 3

5-01247 Carnevali: Raddoppio della tratta ferroviaria Ponte San Pietro-Bergamo-Montello.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al Raddoppio ferroviario Ponte San Pietro – Bergamo – Montello, Rete Ferroviaria Italiana ricorda che nel Piano Investimenti per la Lombardia presentato pubblicamente alla Regione Lombardia il 20 febbraio scorso è presente la realizzazione del raddoppio, con attivazione della prima fase nel 2024.

Il Progetto di fattibilità tecnico economica di RFI prevede uno sviluppo di circa 18 km, dal territorio del comune di Curno fino all'attuale stazione di Montello.

Tra Ponte San Pietro e Curno, considerata l'orografia del territorio e le infrastrutture esistenti, si mantiene un solo binario per circa 2,2 chilometri.

La possibilità di realizzare il raddoppio anche della tratta Ponte San Pietro – Cuneo è stata comunque analizzata dal punto di vista tecnico ed è emerso che:

è necessario risolvere un'interferenza importante con la strada per la Val Brembana. In particolare, da un confronto con gli enti coinvolti è emerso che non è possibile interrompere tale strada e quindi sarebbe necessaria la costruzione di una impattante viabilità alternativa per deviare il traffico stradale, con conseguente aumento di costi del progetto;

l'attuale ferrovia attraversa due importanti corsi d'acqua: il fiume Brembo e il Quisa. I ponti esistenti non hanno dimensioni idonee ad ospitare un nuovo binario, sarebbe dunque necessario realizzare un nuovo ponte affiancato all'esistente. Inoltre, almeno per il ponte sul Brembo, non si potrebbe realizzare un ponte *ex novo* in quanto l'esistente è vincolato dalla Sovrintendenza; in ogni

caso lo spazio operativo tra ponte stradale e ponte ferroviario esistenti è molto limitato e si avrebbero notevoli difficoltà esecutive, con gravi disagi alla circolazione stradale e ferroviaria in fase realizzativa e conseguenti costi molto elevati. Peraltro il tratto ferroviario Ponte San Pietro-Bergamo si sviluppa in un territorio fortemente urbanizzato, e l'eventuale raddoppio della tratta in argomento comporterebbe ulteriori espropri rispetto a quelli già ipotizzati per la relativa realizzazione e un impatto sul territorio molto rilevante.

Tornando al progetto di raddoppio da parte di RFI, in prima fase prevede comunque anche interventi nella stazione di Ponte San Pietro, e precisamente: nuovo apparato ACC, nuovo sottopasso di stazione dimensionato secondo le normative vigenti, modifiche al PRG di stazione.

La nuova configurazione prevede 5 binari di stazionamento, di cui 2 nuovi binari tronchi con accesso lato Bergamo, tutti serviti da marciapiede di modulo 250 metri, altezza 55 centimetri e larghezza adeguata rispetto alla realizzazione del nuovo sottopasso di stazione, alle relative scale di risalita e ai flussi viaggiatori attesi.

La radice lato Bergamo sarà velocizzata con inserimento di comunicazioni a 60 km/h e adeguamento a STI della stazione.

Il raddoppio è stato sviluppato perfettamente in linea con la relativa esigenza espressa dalla Regione Lombardia per il futuro sviluppo dei servizi ferroviari, assicurando il modello di esercizio, che in particolare nella tratta Bergamo-Ponte San Pietro prevede 8 treni all'ora nelle due

direzioni. Inoltre prevede la realizzazione di un doppio binario per circa 5 km su un totale di meno di 8 km della tratta.

Tale numero di treni è quanto compatibile con le linee in prosecuzione ad ovest di Ponte San Pietro; infatti eventuali ulteriori significativi potenziamenti dei servizi ad ovest dovranno prevedere la prosecuzione del raddoppio anche dal quel lato e, solo in tale eventualità, sarà necessario completare il raddoppio anche per la tratta Ponte San Pietro-Curno.

In conclusione RFI evidenzia che gli interventi tecnologici previsti in progetto sulla linea a singolo binario da Ponte San Pietro a Curno e gli interventi di modifica del PRG di Ponte San Pietro insieme al raddoppio della tratta Curno-Montello garantiscono il pieno rispetto del Programma di esercizio desiderato dalla Regione; diversamente la realizzazione del raddoppio anche nella tratta Ponte San Pietro-Curno non troverebbe alcuna giustificazione in termini di costi-benefici.

ALLEGATO 4

5-02335 Raffa: Iniziative volte a garantire l'accesso gratuito a *internet* a bordo dei treni su tutto il territorio nazionale.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In premessa Trenitalia evidenzia che tutti i treni Frecciarossa e Frecciargento offrono gratuitamente il servizio di *WiFi* a bordo.

Il servizio è fornito attraverso la diffusione all'interno del treno del segnale mobile captato dagli apparati installati a bordo, cosiddetti ripetitori cellulari.

La qualità del segnale a bordo non può quindi prescindere dal servizio offerto dagli

operatori telefonici, pertanto anche i treni tecnologicamente più avanzati in quanto a capacità di ripetizione, come i Frecciarossa, risentono della scarsa copertura di segnale presente in determinate aree.

Infine, nelle gallerie – oltre alla presenza di una sufficiente copertura da parte degli operatori telefonici – è necessario che anche l'infrastruttura sia adeguata alla ripetizione del segnale.

ALLEGATO 5

DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020 (C. 2019 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audio-

visivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020, nel testo modificato dal Senato (C. 2019 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01809 Benamati: Su questioni relative alla sicurezza del sistema elettrico nazionale	126
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	129
5-02207 Zardini: Sulle iniziative per tutelare le attività commerciali di laboratorio di vicinato alimentare	127
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	131
5-02211 Donno: Sulle iniziative a garanzia di una corretta pratica commerciale in relazione all'uso della « formula My Car/No-Cost »	127
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	133

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia energetica nazionale al piano nazionale energia e clima per il 2030	128
Audizione di rappresentanti di Engie Italia (Svolgimento e conclusione)	128
Audizione di rappresentanti di ITW LKW Geotermia Italia Spa (Svolgimento e conclusione)	128
Audizione di rappresentanti di Imprese gas (IGAS) (Svolgimento e conclusione)	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128

INTERROGAZIONI

Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Davide Crippa.

La seduta comincia alle 12.

5-01809 Benamati: Su questioni relative alla sicurezza del sistema elettrico nazionale.

Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la compless-

sità della sua risposta e si dichiara abbastanza soddisfatto della prima parte della risposta medesima, in quanto il rappresentante del Governo ha fornito numeri che fino ad ora non era stato possibile reperire.

Si dichiara meno soddisfatto della seconda parte della risposta, che desta preoccupazione in relazione alla politica energetica del Governo.

Entrando nel dettaglio della prima parte della risposta, relativa al primo quesito dell'interrogazione in titolo, il valore di 4 gigawatt, estendibile di un sessanta per cento, collegato con la variabilità delle importazioni, denota la necessità di mettere in piedi tutti gli strumenti di tutela del mercato, quali gli accumuli di energia e il *capacity market*.

Con riferimento alla seconda parte della risposta, relativa al secondo quesito dell'interrogazione, sottolinea che il rischio di distacco di tre ore di media e il margine di riserva di 12 gigawatt del *capacity market* non depongono favorevolmente per il futuro e per l'obiettivo del 2030 di penetrazione delle fonti rinnovabili. Sono dati, a suo avviso, di cui il Governo si dovrebbe ampiamente preoccupare.

5-02207 Zardini: Sulle iniziative per tutelare le attività commerciali di laboratorio di vicinato alimentare.

Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Diego ZARDINI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario della sua risposta, ma fa presente che gran parte della stessa è dedicata a un'ampia premessa sulla sentenza del TAR Lazio, e solo nella parte finale si delinea una risposta politica ai quesiti posti dall'interrogazione. Pur nella consapevolezza che vada operata una giusta distinzione tra le attività peculiari di ristorazione e quelle dei laboratori di vicinato alimentare, ritiene che un'interpretazione troppo restrittiva delle norme penalizzi eccessivamente questi ultimi. Concorda che vada avviato un tavolo con le parti in causa per trovare soluzioni condivise, anche di carattere normativo. Evidenzia, infine, come vada operata una distinzione tra le attività di vicinato che operano in grandi centri e quelle che incidono su territori marginali.

5-02211 Donno: Sulle iniziative a garanzia di una corretta pratica commerciale in relazione all'uso della « formula My Car/No-Cost ».

Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Leonardo DONNO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della sollecita risposta

del Governo. Dichiara altresì di apprendere con soddisfazione la notizia delle indagini avviate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sugli accadimenti segnalati con l'interrogazione in titolo. Sottolinea come la sollecitudine del Governo sia riconducibile alla preoccupazione, anche degli interroganti, per il protrarsi nel tempo delle segnalazioni su possibili condotte scorrette e comportamenti illeciti, evidenziati dal Sottosegretario nella sua risposta. Concorda sulla competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per ciò che attiene eventuali condotte e pratiche commerciali incompatibili con le norme a tutela dei consumatori. Osserva però che non si tratta di una competenza esclusiva e riservata, in quanto anche il Ministero dello sviluppo economico ha competenze in ordine al mercato del consumo, elabora e attua politiche dei consumatori, tutela i loro diritti e interessi, assicura che i medesimi diritti vengano adeguati all'evoluzione dei mercati, anche in riferimento all'economia digitale.

Auspica, quindi, che il Ministero dello sviluppo economico avvii una propria indagine in merito ai fatti oggetto dell'interrogazione in titolo, lasciando all'Autorità eventuali profili sanzionatori. Ritiene, inoltre, che il Ministero dello sviluppo economico, anche alla luce delle numerose segnalazioni pervenute da parte di singoli consumatori e di associazioni, potrebbe avviare un intervento finalizzato a prevenire qualsiasi pratica commerciale che, indipendentemente da eventuali profili di aggressività e scorrettezza, ostacoli la possibilità per il consumatore di effettuare scelte basate su informazioni chiare, accurate e coerenti, soprattutto quando le suddette pratiche sono avviate condotte tramite servizi *on line*. Il Ministero dello sviluppo economico potrebbe altresì valutare l'opportunità di segnalare i vari siti proponenti l'offerta « formula My Car no cost » alla Consob, al fine di stabilirne l'attendibilità e la conformità alle normative antitruffa.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI, indi del vicepresidente Luca CARABETTA.

La seduta comincia alle 12.35.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia energetica nazionale al piano nazionale energia e clima per il 2030.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Engie Italia.

(Svolgimento e conclusione)

Roberto AQUILINI, *direttore strategy, regulatory and public affairs*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Gianluca BENAMATI (PD), Luca SQUERI (FI) e Tullio PATASSINI (LEGA) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Roberto AQUILINI, *direttore strategy, regulatory and public affairs*, risponde ai quesiti formulati e rende ulteriori precisazioni.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ringrazia il direttore Roberto Aquilini per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di ITW LKW Geotermia Italia Spa.

(Svolgimento e conclusione).

Diego RIGHINI, *general manager*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Luca SQUERI (FI) e Tullio PATASSINI (LEGA) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Diego RIGHINI, *general manager*, risponde ai quesiti formulati e rende ulteriori precisazioni.

Luca CARABETTA, *presidente*, ringrazia il general manager Diego Righini per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Imprese gas (IGAS).

(Svolgimento e conclusione).

Roberto POTÌ, *presidente*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Gianluca BENAMATI (PD) e Luca SQUERI (FI) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Roberto POTÌ, *presidente*, risponde ai quesiti formulati e rende ulteriori precisazioni.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ringrazia il presidente Potì per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 30 luglio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

ALLEGATO 1

5-01809 Benamati: Su questioni relative alla sicurezza del sistema elettrico nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al primo quesito posto dall'interrogante, relativamente a « come si addivenga alla stima dei margini di riserva riportati da Terna sul “Piano strategico 2019-2023” », rispondo, anche sulla base degli elementi forniti dalla stessa Società Terna s.p.a., rappresentando quanto segue.

La metodologia finalizzata a ricostruire la capacità del sistema elettrico nazionale al fine di soddisfare il fabbisogno di energia è indicata nel cosiddetto Codice di rete (Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete) al Capitolo 3° (paragrafo 3.7.4) relativo ai « Margini di adeguatezza previsionali ».

Quest'ultimi, detti anche « margini di riserva a salire » rappresentano la differenza tra la capacità di generazione disponibile e il fabbisogno di energia elettrica, aumentato del relativo fabbisogno di riserva operativa.

Il fabbisogno di riserva operativa è, invece, la capacità di regolazione a salire (e a scendere), da mantenere disponibile sulle unità di produzione e/o sulle unità di consumo abilitate, al fine di garantire la copertura del fabbisogno in caso di eventi accidentali (es. fuori servizio non programmate) o di significativi scostamenti dai programmi, ed è determinato sulla base delle regole tecniche nazionali ed europee.

La riserva operativa è dimensionata, oltre che a copertura della perdita accidentale dei gruppi termoelettrici, anche in funzione dell'incertezza del carico e della generazione rinnovabile non programmabile.

Ad oggi, raggiunge valori prossimi ai 4GW ma tenderà ad aumentare al crescere

dell'installato eolico e fotovoltaico. Il fabbisogno di energia elettrica, infatti, può raggiungere in estate, in caso di ondate di caldo molto intense, con valori superiori ai 60 GW.

La capacità di generazione disponibile è pari alla somma della capacità di generazione disponibile interna e dell'*import*.

Quanto alla capacità di generazione interna, essa è data dalla somma dei contributi, in termini di capacità disponibile, provenienti dalle diverse fonti, classificate in base alla tecnologia: impianti termoelettrici (incluso il geotermoelettrico e le biomasse), impianti idroelettrici e di pompaggio e infine le rimanenti fonti rinnovabili (eolico e solare).

È importante evidenziare che esiste una significativa differenza tra « potenza disponibile » e « potenza installata », risultando la prima molto inferiore alla seconda per una serie di vincoli tecnici per il termoelettrico, e vincoli legati alla effettiva producibilità dipendente dalle condizioni meteorologiche per quanto riguarda le fonti rinnovabili.

Il contributo netto dell'importazione dall'estero è sempre più variabile in inverno (fino a valori nulli in caso situazioni di simultanea scarsità come quella del gennaio 2017 o indisponibilità delle interconnessioni come quella in essere sulla frontiera Svizzera) e leggermente più costante in estate (tra 3 e 8 GW).

A titolo di esempio, la situazione sul fronte dell'adeguatezza al 31 luglio 2018 alle ore 21:00 è stata la seguente:

1. capacità di generazione disponibile pari a 58.5 GW, di cui 53,7 GW di capacità di generazione disponibile interna (pari

alla somma delle diverse fonti) e 4,8 GW di import;

2. fabbisogno pari a 47,5 GW;
3. riserva operativa pari a 4,0 GW.

Dalla differenza dei valori sopra riportati risulta un valore del margine pari a 7 GW.

In merito alla capacità di generazione interna, evidenzio ancora che la progressiva decrescita della capacità termoelettrica disponibile verificatasi negli ultimi anni ha influito negativamente sul margine di riserva, aumentando conseguentemente la dipendenza dall'importazione di energia elettrica dall'estero, il cui contributo risulta oggi indispensabile.

Pertanto, tenuto conto degli impegni assunti nell'ambito della proposta di Piano Nazionale Integrato Energia e Clima circa l'incremento di generazione rinnovabile eolica e fotovoltaica e degli obiettivi di decarbonizzazione (con conseguente ulteriore diminuzione della capacità disponibile), al fine di evitare una ulteriore riduzione del margine di riserva, è indispensabile mettere in campo tutte le azioni programmate sul fronte degli accumuli di energia, del ruolo attivo della domanda, dell'investimento infrastrutturale nelle reti e della realizzazione di nuovi impianti termoelettrici di punta, con tecnologie a basso impatto ambientale, anche attraverso il meccanismo del *capacity market*, in modo da coordinare la transizione energetica con la sicurezza del sistema.

Relativamente al secondo quesito posto dall'On. Interrogante, su «quale sia, secondo il Ministero dello sviluppo economico, il valore o la percentuale di un margine di riserva congruo rispetto agli impianti installati e disponibili a produrre, al fine di garantire al Paese la sicurezza del sistema elettrico nazionale», si segnala quanto segue.

Ai sensi del decreto legislativo n. 93 del 2011 e della convenzione stipulata con il Ministero dello sviluppo economico per la disciplina della concessione relativa alle attività di trasmissione e dispacciamento

dell'energia elettrica (decreto MAP 20 aprile 2005 e s.m.i.), TERNA predispone annualmente le analisi generali di adeguatezza del sistema elettrico nazionale e, con cadenza semestrale, le analisi previsionali sui picchi stagionali e sulla potenza disponibile al fine di individuare i possibili scenari di rischio, programmare per tempo le misure necessarie e consentire l'adozione tempestiva delle ulteriori misure per assicurare la sicurezza e l'adeguatezza del sistema elettrico.

Nell'ambito di tale attività la medesima società effettua, oltre alla verifica del margine a livello nazionale, anche un calcolo zonale nel quale si tiene conto della capacità di scambio tra le zone di mercato.

Le simulazioni condotte negli ultimi anni hanno mostrato una riduzione della capacità di generazione interna e, conseguentemente, l'incremento della dipendenza dall'importazione di energia elettrica dall'estero, specialmente in caso di condizioni meteo estreme, sia sul fronte delle temperature sia sul fronte delle precipitazioni e della conseguente disponibilità della risorsa idrica.

Ciò premesso, il valore di riserva congrua per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale è commisurato a parametri di tipo probabilistico in linea con i valori utilizzati a livello europeo che prevedono tipicamente un rischio di distacco di carico involontario per ragioni di adeguatezza (*Loss Of Load Expectation - LOLE*) non superiore ad una media di 3 ore/anno per l'intero sistema elettrico nazionale, che si può approssimare come corrispondente ad un margine di riserva superiore ad almeno il 20 per cento della punta di carico, (in sostanza dell'ordine di circa 12 GW) in funzione della distribuzione della generazione, dei carichi e della capacità di scambio disponibile tra le varie aree del Paese.

Ciò detto, il Ministero dello sviluppo economico continuerà a monitorare e valuterà con Terna i citati valori, per garantire l'adeguatezza del sistema soprattutto nella fase di transizione.

ALLEGATO 2

5-02207 Zardini: Sulle iniziative per tutelare le attività commerciali di laboratorio di vicinato alimentare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il tema in discussione, si richiama l'attenzione alle modalità di esercizio del consumo immediato sul posto presso gli esercizi di vicinato legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, i titolari di impianti di panificazione e gli imprenditori agricoli dei prodotti oggetto di vendita.

Nelle premesse, l'interrogante fa riferimento all'evoluzione giurisprudenziale nell'interpretazione della disciplina riguardante le attività commerciali e di laboratorio di vicinato alimentare in tutta Italia e, in particolare, nel comune di Roma.

A tal riguardo, è opportuno precisare che sulle modalità di esercizio del consumo sul posto, il Ministero dello sviluppo economico si è espresso nel tempo con successive circolari e risoluzioni, oltre a quelle richiamate dall'Onorevole interrogante, volte a non rendere fonte di disparità di trattamento del tutto ingiustificata i vantaggi di semplificazione nell'acquisizione del titolo autorizzatorio per gli esercizi in cui si pratica il consumo sul posto (ovvero esercizi di vicinato soggetti a SCIA – Segnalazione Certificata di inizio attività – Unica), rispetto ai normali pubblici esercizi (soggetti ad autorizzazione o SCIA Unica, a seconda che trattasi di zone tutelate o non tutelate), in presenza di caratteristiche di servizio sostanzialmente assimilabili e di pari impatto.

I chiarimenti contenuti nelle citate risoluzioni ministeriali, infatti, hanno il senso di individuare tutte quelle modalità di svolgimento delle attività certamente consentite, offrendo un quadro di certezza giuridica almeno alla maggior parte delle attività in questione, non dovendo per-

tanto, al contrario, essere considerate fonte di divieto aggiuntivo rispetto alle prescrizioni di legge.

In altri termini, se entrambe le tipologie di esercizi fossero assoggettate a SCIA e ai medesimi requisiti igienico sanitari e di sorvegliabilità, la distinzione non avrebbe ragione di essere e, peraltro, gli esercizi di vicinato e gli altri esercizi abilitati al servizio di consumo sul posto potrebbero svolgere attività del tutto assimilabili conseguendo con il medesimo grado di complessità e con i medesimi requisiti ed adempimenti l'uno o l'altro titolo autorizzatorio.

Ne consegue, pertanto, l'importanza di distinguere le attività di vendita con consumo sul posto rispetto a quelle di somministrazione, anche dal punto di vista degli arredi utilizzati (nella misura in cui tali arredi e le relative modalità di utilizzo consentano consumazioni seduti al tavolo, con caratteristiche di richiamo quantitativo della clientela e di permanenza nel luogo di consumo, con esiti di fatto del tutto assimilabili all'attività di ristorazione o degli altri pubblici esercizi).

Quanto alle pronunce giurisprudenziali sull'argomento, si segnala l'ulteriore evoluzione interpretativa che di recente ha visto le favorevoli sentenze 5195 e 5321 del 24 aprile 2019, con cui il TAR Lazio è tornato ad effettuare una dettagliata disamina sulla corretta individuazione dei criteri distintivi dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da quella di consumo immediato sul posto.

Il Tribunale, nel sottolineare la più rigorosa regolamentazione degli esercizi di somministrazione, ha ribadito l'importanza di un'attenta perimetrazione delle

due diverse fattispecie volta a prevenire fenomeni elusivi che utilizzino l'esercizio di vendita come un vero e proprio ristorante o esercizio di somministrazione, sottraendosi sia ai requisiti soggettivi e strutturali cui quest'ultimo è condizionato, sia e, soprattutto, alle limitazioni quantitative e alle restrizioni di apertura e trasferimento di attività di somministrazione nei diversi ambiti di esercizio.

Secondo il giudizio del Tar Lazio, inoltre, il concetto di assistenza alla clientela (requisito escluso nella fattispecie del consumo immediato sul posto e caratteristico della somministrazione) è più complesso e riguarda tutti quegli elementi organizzativi che distinguono un servizio da una mera attività di vendita-cessione di beni. La Corte, in particolare, ha richiamato il fatto che il consumo immediato non definisce un'autonoma categoria di esercizio commerciale di prodotti alimentari, bensì una modalità specifica di fruizione di tali prodotti, necessariamente accessoria rispetto all'attività di vendita o di laboratorio che deve permanere prevalente rispetto al consumo stesso.

Gli esercizi presso i quali è consentito il consumo immediato sul posto, infatti, dovendo consentire solo come attività accessoria il consumo immediato – e dunque estemporaneo – non devono dotarsi di strutture specifiche, potendo invece disporre degli arredi già presenti per la vendita e che, all'occasione, possono essere utilizzati anche per il relativo consumo. Di contro, i pubblici esercizi che effettuano come unica attività la somministrazione devono, invece, avvalersi di attrezzature adeguate a garantire una sosta prolungata e confortevole nel locale.

Il TAR ritiene, inoltre, che la legge 287 del 1991 si applica anche alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tali attività, confermando, quindi, che il dato distintivo che caratterizza l'attività di somministrazione non è la presenza di personale di sala, bensì il contesto organizzativo complessivo in cui viene esercitata l'attività.

Peraltro, non va sottovalutato (tutte le citate sentenze ne danno ampio risalto)

che, per effetto dell'evoluzione della normativa in materia di ampliamento delle possibilità regolamentari esercitabili da parte degli enti locali, i Comuni, in specie quelli con un centro storico richiedente particolari esigenze di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, si sono dotati di regolamenti recanti prescrizioni spesso stringenti, soprattutto con riferimento agli esercizi di somministrazione, prevedendo inibizioni all'apertura di nuove attività o sottoponendo quelli esistenti a determinati requisiti tipologici e strutturali, relativi ai locali e alla qualità, riferiti ai titolari dell'attività o alle caratteristiche dell'offerta e dei prodotti.

Da ultimo, evidenzio che, per effetto del disposto dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 222 del 2016 secondo cui, per finalità di tutela di zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, i Comuni, d'intesa con le Regioni, sentito il competente Soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali, hanno adottato deliberazioni contenenti divieti o che subordinano ad autorizzazione l'esercizio di una o più attività, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Ciò detto, il Ministero dello sviluppo economico terrà comunque conto di quanto rappresentato dall'Onorevole Interrogante e, riguardo in particolare alla richiesta posta, rappresento che si potrà valutare l'opportunità di avviare un tavolo di confronto con i diversi attori della filiera, compresi i panificatori, al fine di affrontare costruttivamente il riordino della legislazione di settore, auspicata d'altronde dalle stesse Federazioni e Associazioni maggiormente rappresentative della categoria. In quella sede si potrà altresì prendere in considerazione la possibilità di vagliare utili iniziative, anche attraverso l'eventuale adozione di soluzioni normative, volte a meglio perimetrare gli ambiti dell'esercizio di vicinato, sia analizzando eventuali aspetti fiscali, sia approfondendo le componenti qualitative delle attività commerciali in discussione.

ALLEGATO 3

5-02211 Donno: Sulle iniziative a garanzia di una corretta pratica commerciale in relazione all'uso della « formula My Car/No-Cost ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto in discussione, si fa riferimento all'offerta commerciale pubblicizzata dalla Società Vantage Group srl, denominata « *My Car No Cost* » veicolata attraverso specifici siti *web*.

In merito al quesito posto dagli Interroganti circa l'intenzione di richiedere un'indagine riferita alla citata offerta quale possibile pratica commerciale scorretta, così come prevista dagli articoli 20 e seguenti del Codice del Consumo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

È ben noto, infatti, che quanto agli interventi di tutela, nel caso di truffa ai danni del consumatore, configurandosi una fattispecie di pratiche commerciali scorrette, l'Autorità competente di riferimento è, ai sensi dello stesso Codice del Consumo, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale svolge pregnanti poteri inibitori, di accertamento e sanzionatori.

Come risulta dal sito ufficiale dell'AGCM, in data 3 aprile 2019 è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti della Società VANTAGE GROUP S.r.l., volto ad accertare l'eventuale violazione degli articoli 20 e successivi del Codice del Consumo in ragione del numero elevato di istanze di intervento pervenute in relazione alla pratica commerciale « *My Car No Cost* ». Le Parti segnalanti sono: AECI, Associazione Europea Consumatori Indipendenti, Sezione Regionale Lazio, Sezione di Lecce, Sezione di Roma; ADUC, Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori.

Nello specifico della pratica commerciale in questione, è stato evidenziato che la società VANTAGE GROUP S.r.l., se-

condo informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo e numerose segnalazioni di consumatori e loro associazioni rappresentative, pervenute all'Autorità nel periodo febbraio 2016-marzo 2019, nell'espletamento della sua attività d'intermediazione per l'acquisto di veicoli e vendita di spazi pubblicitari su questi ultimi, avrebbe posto in essere talune condotte che potrebbero integrare ipotesi di pratiche commerciali scorrette ai sensi del Codice del Consumo. In particolare, la società pubblicizza la richiamata offerta commerciale, « *My Car No Cost* », che consentirebbe di acquistare automobili « a costo zero » (o fortemente ridotto), impegnandosi a corrispondere agli aderenti un rimborso mensile – a titolo di remunerazione per la prestazione di un servizio pubblicitario sulle autovetture attuato tramite il cosiddetto *wrapping* (ovvero l'applicazione di pellicole raffiguranti il messaggio pubblicitario) – di ammontare tale da coprire integralmente (o quasi) la corrispondente rata del finanziamento relativo al costo di acquisto dell'autovettura, nonché una quota delle spese sostenute mensilmente per carburante e assicurazione RC auto.

In relazione a tale offerta, sono pervenute all'Autorità segnalazioni riguardanti:

condotte potenzialmente ingannevoli, quali la falsa prospettazione del completo rimborso di tutte le rate di finanziamento, l'addebito di costi a fronte di servizi destinati a non essere erogati e il carattere piramidale;

condotte potenzialmente aggressive, afferenti alla fase esecutiva del rapporto, quali l'ingiustificato inadempimento delle

proprie obbligazioni da parte della società, che avrebbe poi ostacolato l'esercizio dei conseguenti diritti e rimedi da parte dei consumatori.

Il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto dell'attività di accertamento

che l'Antitrust sta svolgendo nell'ambito del procedimento istruttorio *de qua* e in attesa della pronuncia di merito, valuterà l'opportunità di adottare eventuali misure tecnicamente percorribili volte a garantire la correttezza delle pratiche commerciali e la massima tutela dei diritti dei consumatori.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Andrea Goggi, amministratore delegato di Jobby S.r.l., nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00106 Costanzo, 7-00224 Invidia e 7-00236 Serracchiani, concernenti iniziative per la regolazione del rapporto di lavoro tramite piattaforma (*gig working*) 135

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Assindatcolf, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e la determinazione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali . 135

SEDE CONSULTIVA:

DL 59/2019 misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020. C. 2019 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 136

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 luglio 2019.

Audizione di Andrea Goggi, amministratore delegato di Jobby S.r.l., nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00106 Costanzo, 7-00224 Invidia e 7-00236 Serracchiani, concernenti iniziative per la regolazione del rapporto di lavoro tramite piattaforma (*gig working*).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 luglio 2019.

Audizione di rappresentanti di Assindatcolf, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266

Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e la determinazione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONI.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 59/2019 Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.

C. 2019 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame, in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla VII Commissione (Cultura), del disegno di legge n. 2019, di conversione del decreto-legge n. 59 del 2019, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020, approvato, con modificazioni, dal Senato.

Ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 25 luglio, la Commissione procederà all'espressione del parere di competenza, sul testo trasmesso dal Senato, nella seduta di domani.

Invita, quindi, la relatrice, onorevole Villani, a svolgere la relazione introduttiva.

Virginia VILLANI (M5S), *relatrice*, rileva preliminarmente che si tratta di un provvedimento composto di nove articoli, il cui articolo 1 appare direttamente riconducibile alle competenze della XI Commissione.

Come si legge nella relazione illustrativa, esso, intervenendo sul tema dei rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche, mira a garantire la prosecuzione della loro attività istituzionale e a rilanciare l'intero settore. Più in particolare, l'intervento si connota con i caratteri

della necessità e dell'urgenza, dovendo dare seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 ottobre 2018 (causa C-331/17), che, con riferimento proprio alle fondazioni lirico-sinfoniche, ha rilevato il mancato rispetto delle norme europee in materia di contratto a tempo determinato, di cui alla clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999. Con tale sentenza, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che tale clausola osta a una normativa nazionale in forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa, non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi constatati in tale settore.

Date queste premesse, pertanto, il comma 1 introduce i commi 3-*bis* e 3-*ter* all'articolo 29 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che, nel testo previgente, escludeva il personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale dall'applicazione delle disposizioni in materia di apposizione di un termine e durata massima del contratto a tempo determinato e di proroghe e rinnovi della medesima tipologia di contratto, recate, rispettivamente, dagli articoli 19 e 21 del decreto legislativo medesimo. Sulla base del comma 3-*bis*, che, tuttavia, non si applica ai lavoratori stagionali, le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri di tradizione e i soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che utilizzano il contratto collettivo nazionale delle Fondazioni lirico-sinfoniche, in presenza di esigenze contingenti o temporanee che rendono necessario l'impiego di personale ulteriore o la sostituzione di quello assente, possono

stipulare, con contratto scritto a pena di nullità, uno o più contratti a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata complessiva, a decorrere dal 1° luglio 2019, non superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, anche all'esito di successive proroghe o rinnovi. Il contratto, a pena di nullità, deve indicare la causale che consente l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo, anche mediante il puntuale riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli o produzioni artistiche. La violazione di tali disposizioni, ai sensi del nuovo comma 3-ter, non comporta la conversione del contratto in contratto a tempo indeterminato, ma il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno e le fondazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme erogate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o a colpa grave. Come si legge nella relazione illustrativa, le nuove norme sono volte a impedire la predisposizione di programmazione artistica di carattere ordinario che si manifestino fin dal principio come incompatibili con le risorse umane a disposizione delle fondazioni medesime.

Il comma 2, modificando l'articolo 22 del decreto legislativo n. 367 del 1996, introduce la disciplina applicabile alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare, il nuovo comma 2 del citato articolo 22 dispone che le fondazioni procedano al reclutamento del personale attraverso esperimento di apposite procedure selettive pubbliche, sulla base dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità stabiliti con propri provvedimenti, in mancanza dei quali trova diretta applicazione l'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il mancato rispetto di tali procedure comporta, sulla base del nuovo comma 2-bis, la nullità del contratto, facendo salva, come disposto dall'articolo 2126 del codice civile, la retribuzione del lavoratore per il periodo in cui il rapporto ha avuto ese-

zione. Il medesimo comma devolve alla competenza del giudice ordinario le controversie relative alla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale. I successivi commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies delineano il procedimento per l'adozione delle dotazioni organiche su proposta di ciascuna fondazione, sulla base di uno schema tipo, tenuto conto delle esigenze di struttura e organizzazione, contenute nel CCNL per i complessi artistici e il settore tecnico, adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Segnala che la proposta, previa delibera del Consiglio di indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, deve essere corredata da una relazione tecnica che attesti la sostenibilità economico-finanziaria della dotazione organica così determinata, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura dei relativi oneri con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità, tenendo conto anche degli obiettivi dei Piani di risanamento; da un documento di programmazione che illustri come la dotazione organica sia diretta a conseguire adeguati livelli di produzione e di produttività della fondazione, ovvero un loro incremento; dall'indicazione del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell'ultimo biennio e di quelli in essere alla data della proposta e dei relativi oneri, nonché del numero di posti vacanti, distinguendo tra personale artistico, tecnico e amministrativo. Infine, è prevista la possibilità e, nel caso del venire meno del requisito della sostenibilità economico-finanziaria, l'obbligo della revisione della dotazione organica. Dopo aver segnalato che il nuovo comma 2-sexies dispone che il reclutamento del personale a tempo indeterminato sia limitato al contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti, ferma restando la compatibilità di bilancio della fondazione, rileva che i commi 2-septies, 2-octies e 2-novies recano una disciplina transitoria per il reclutamento di

personale a tempo indeterminato. In particolare, il comma 2-*septies*, facendo salve le procedure selettive, riferite a personale tecnico, artistico e amministrativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, in corso alla data di entrata in vigore della disposizione, prevede il diritto di precedenza dei candidati che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, risultino vincitori di procedure selettive precedentemente bandite dal medesimo ente per il reclutamento di lavoratori a tempo indeterminato, inseriti in graduatorie in corso di validità. Il nuovo comma 2-*octies*, inoltre, dispone che, fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni lirico-sinfoniche, ove procedano ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico nonché, con procedure distinte, di personale amministrativo, vi provvedano, in deroga all'obbligo di procedure selettive pubbliche, in misura pari al 70 per cento dei posti disponibili mediante procedure selettive riservate a soggetti che prestino servizio presso la stessa fondazione, o lo abbiano prestato fino ad un anno prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo diverso a seconda della tipologia del personale (artistico, tecnico o amministrativo). Sino alla medesima data, infine, le fondazioni lirico-sinfoniche possono altresì avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica, procedure selettive per titoli ed esami di personale artistico, tecnico e amministrativo, finalizzate a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le stesse. Infine, il comma 2-*novies* introduce precisi limiti finanziari e condizioni per le assunzioni effettuate sulla base della disciplina transitoria. Rileva, quindi, che il nuovo comma 2-*decies* dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 367 del 1996 dispone che, a decorrere dalla data di approvazione delle nuove dotazioni organiche le piante organiche approvate ai sensi della normativa previgente siano prive di ogni effetto.

Segnala, quindi, che i commi 3 e 4 recano disposizioni di coordinamento normativo e che il comma 4-*bis*, con l'interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 64 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2010, dispone che i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi, riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, trovino applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti integrativi aziendali sottoscritti decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di tale decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Passa quindi, brevemente, all'articolo 2, che dispone finanziamenti a favore del Ministero per i beni e le attività culturali e delle sue strutture periferiche, e all'articolo 3, che introduce misure per la promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di *media* audiovisivi. Tra le disposizioni introdotte, segnala, al comma 1, lettera c), che, tra i parametri cui commisurare l'aumento della quota obbligatoria di investimento degli introiti netti in Italia da parte dei fornitori di servizi di *media* audiovisivi a richiesta, vi è anche il mancato stabilimento di una sede operativa in Italia e l'impiego di un numero di dipendenti inferiore a venti unità, secondo le modalità disciplinate da uno specifico regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni (AGCOM).

Dopo avere segnalato che l'articolo 3-*bis* introduce modifiche alla disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, introdotto dal decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, rileva che l'articolo 4 esclude gli spettacoli viaggianti dalla disciplina in materia di titoli di accesso nominativi agli spettacoli in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori, di cui all'articolo 1, comma 545-*bis*, della legge n. 232 del 2016; l'articolo 4-*bis* proroga al 31 dicembre 2019 il termine per l'adeguamento alla normativa

antincendio degli edifici scolastici e degli asili nido; l'articolo 5 autorizza Roma Capitale a nominare un commissario straordinario per la manifestazione UEFA Euro 2020, con il compito di provvedere all'espletamento delle procedure dirette alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva; l'articolo 5-*bis*, infine, introduce disposizioni relative agli Istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di

belle arti che hanno come finanziatori enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario.

L'articolo 6, da ultimo, dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, nella quale si procederà all'espressione del parere.

La seduta termina alle 14.10.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE	140
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Direttore generale della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, Claudio D'Amario, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00164 De Filippo, 7-00206 Troiano e 7-00277 Bellucci.	
Iniziative volte a garantire l'effettiva tutela della salute mentale	140

COMITATO DEI NOVE

Martedì 30 luglio 2019.

Il Comitato si è riunito dalle 12.20 alle 12.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 luglio 2019.

Audizione del Direttore generale della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, Claudio D'Amario, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00164 De Filippo, 7-00206 Troiano e 7-00277 Bellucci.

Iniziative volte a garantire l'effettiva tutela della salute mentale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.40.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	141
DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020. C. 2019 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	141

SEDE CONSULTIVA:

DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020. C. 2019 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	145
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	147

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 luglio 2019. – Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 10.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che, per il gruppo M5S, è entrata a far parte della Commissione la deputata Leda Volpi, mentre ha cessato di farne parte la deputata Angela Ianaro.

DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento

delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.

C. 2019 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, il provvedimento è all'esame dell'Assemblea a partire da domani pomeriggio.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, riferendo ai fini del parere da rendere alla Commissione cultura, sul disegno di legge n. 2019, di conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale

delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020, segnala che il decreto legge, approvato dal Senato in prima lettura, è stato trasmesso alla Camera il 25 luglio con diverse modifiche e scade il 27 agosto 2019. Ricorda che la discussione in Assemblea è prevista a partire da domani al termine delle votazioni pomeridiane. Illustra sinteticamente il contenuto degli articoli, per concentrarsi quindi sugli aspetti di più stretta competenza della Commissione.

Rammenta che nell'articolo 1, modificato dal Senato, sono contenute varie misure relative al personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, con riferimento alla disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato, al reclutamento ed alle assunzioni ed alla definizione della dotazione organica. Ricorda che, tra le fondazioni lirico-sinfoniche, vi sono istituzioni quali la Scala di Milano, il San Carlo di Napoli, il teatro Carlo Felice di Genova, il Massimo di Palermo e altre di analoga fama. Osserva che si tratta di disposizioni, a suo avviso volte a dare una risposta alla cronica situazione degli enti lirico-sinfonici, storicamente connotati dal precariato, prevedendo la possibilità di stipulare, in presenza di determinate esigenze, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, per un massimo di 36 mesi, anche non continuativi, prevedendo, tuttavia, che il limite si computi a decorrere dal 1° luglio 2019. In questo ambito, viene estesa l'applicazione di questa regola anche ai « teatri di tradizione » e ai soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che applichino, nei contratti di lavoro con i dipendenti, il contratto collettivo nazionale.

Segnala che la parte saliente dell'articolo 1 – ai fini delle competenze della Commissione – è che le disposizioni ivi contenute sono volte ad adeguare il diritto interno con quello dell'Unione europea. Evidenzia che, come emerge dalla relazione illustrativa, l'intervento sui contratti

di lavoro a termine delle Fondazioni lirico-sinfoniche è necessario a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 25 ottobre 2018 (causa C-337/17).

Al riguardo, con ordinanza 15 maggio 2017, ricorda che la Corte d'appello di Roma aveva proposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea domanda di pronuncia pregiudiziale circa la conformità della normativa nazionale alla clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla Confederazione europea dei sindacati. In particolare, il riferimento era all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 64 del 2010 (convertito nella legge 29 giugno 2010, n. 100), nella parte in cui stabiliva che non si applicavano alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni in materia di limiti ai contratti a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo n. 368 del 2001.

Ricorda che la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha deciso che tale disposizione è in contrasto con il diritto dell'Unione europea, nel senso che questo non consente una normativa nazionale, in forza della quale le sanzioni contro il rinnovo immotivato del contratto a tempo determinato non si applichino anche agli enti lirico sinfonici; peraltro, in caso di superamento del termine, non si prevede l'automatica trasformazione del rapporto in impiego a tempo indeterminato, ma il risarcimento del danno per il lavoratore.

Evidenzia che l'articolo 1 modifica altresì la disciplina per il reclutamento di personale a tempo indeterminato delle fondazioni lirico-sinfoniche ed introduce una disciplina transitoria per le assunzioni a tempo indeterminato, volta, in particolare, a stabilizzare il personale che abbia prestato servizio presso le stesse fondazioni sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato e modifica inoltre la procedura per la definizione della dotazione organica delle medesime fondazioni, intervenendo con novelle ai decreti legislativi 29 giugno 1996, n. 367, e 15 giugno 2015, n. 81.

Segnala che l'articolo 2 stanziava risorse per finanziarie attività di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e che la relazione illustrativa specifica che si tratta di risorse aggiuntive per soddisfare esigenze di carattere generale dell'Amministrazione.

Sottolinea che l'articolo 3 inerisce alla promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi e che ai commi 1 e 2, interviene sulla disciplina per la promozione delle opere europee ed italiane, prorogando l'applicazione della nuova disciplina (dal 1° luglio 2019) al 1° gennaio 2020. Rileva che, in particolare, si modifica gli obblighi di programmazione e di investimento da parte dei fornitori di servizi di *media* audiovisivi lineari e non lineari, abbassando le quote di progressivo incremento precedentemente previste.

Rammenta che l'articolo 3, comma 3, ridisciplina la composizione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, in particolare riducendo (da 50) a 49 i membri complessivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e introducendo elementi di maggiore flessibilità nella composizione dei gruppi di soggetti che devono essere rappresentati nella Commissione stessa.

Quanto ai contributi per opere cinematografiche e audiovisive e per attività di promozione cinematografica e audiovisiva, evidenzia che l'articolo 3, comma 4, aumenta (da 5) a 15 il numero degli esperti chiamati a valutare le richieste di accesso a tali contributi selettivi e prevede che siano gli stessi esperti ad attribuire anche i contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, specificando anche che la valutazione attiene alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto e che, inoltre, modifica alcuni criteri di ripartizione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, con riferimento alle medesime tipologie di contributi.

Quanto alla cosiddetta *18app* (la « carta cultura » per i diciottenni, che è attualmente finanziata con 290 milioni all'anno),

segnala che l'articolo 3, comma 4-*bis*, inserisce i prodotti dell'editoria audiovisiva fra quelli che possono essere acquistati con la *card* assegnata al compimento del 18° anno di età.

Circa i sistemi di videosorveglianza nei locali di pubblico spettacolo, segnala che l'articolo 3, comma 4-*ter*, prevede che l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo, esclusivamente al fine di individuare chi registra abusivamente un'opera cinematografica o audiovisiva, deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali: i dati acquisiti con il sistema di videosorveglianza sono criptati e possono essere conservati per un periodo massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di registrazione.

Sottolinea che l'articolo 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali. Esso dispone che il credito di imposta previsto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali, a decorrere dal 2019 è loro concesso nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, fermo restando il rispetto della pertinente normativa europea espressamente richiamata dalla norma.

Ricorda che dal 2019, alla copertura degli oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite complessivo determinato annualmente con il DPCM che stabilisce i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo fra la Presidenza del Consiglio e il Ministero per lo sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza: il DPCM deve essere adottato entro il 31 marzo di ciascun anno.

Sottolinea che per l'anno 2019, le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta sono presentate dal 1° al 31 ottobre.

Evidenzia che l'articolo 4 inerisce al fenomeno del cosiddetto *secondary ticketing*. Ricorda che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), modificando la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), ha stabilito che, dal 1° luglio 2019, i biglietti per le attività di spettacolo in impianti con più di 5.000 spettatori devono essere nominativi, riportando l'indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso e sottolinea che lo spettacolo viaggiante viene qui escluso da questa regola.

Segnala che l'articolo 4-*bis*, introdotto dal Senato, riguarda l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e degli asili nido, mentre – in punto di interventi per la manifestazione UEFA Euro 2020 – l'articolo 5 prevede la possibilità per Roma Capitale di nominare un commissario straordinario preposto alla realizzazione degli interventi necessari per assicurare lo svolgimento del campionato europeo di calcio del 2020 a Roma. In tal senso, segnala che il commissario provvede in via esclusiva all'espletamento delle procedure dirette alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture, anche per gli eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva, nonché alla predisposizione e approvazione del piano degli interventi, piano che deve essere trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di governo competente in materia di sport.

Evidenzia che l'articolo 5-*bis*, introdotto dal Senato, riguarda gli istituti superiori musicali non statali e Accademie di belle arti non statali finanziati da enti locali e incrementa di 4 milioni di euro le risorse da destinarvi nel 2019 per un totale, dunque, di 32,5 milioni. Sottolinea che le risorse aggiuntive sono utilizzate per consentire allo Stato di assumere l'onere delle situazioni debitorie pregresse delle stesse Istituzioni, nel caso di enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario fra il 2 gennaio 2018

e il 31 marzo 2018 e che esse sono attribuite su richiesta dell'Istituzione interessata e previa verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ricorda, inoltre, che dispone in ordine alla assegnazione delle risorse per il 2019 prima del perfezionamento della domanda di statizzazione.

Dal punto di vista delle competenze della Commissione strettamente intese, ritiene che il testo appare sostanzialmente in linea con vari snodi del diritto primario dell'Unione europea.

Evidenzia infatti che la Carta di Nizza – in primo luogo – appare ispirata alla concezione di dignità e di cittadinanza tutta imperniata su una persona consapevole, informata e incline all'esercizio pieno dei propri diritti: si vedano al riguardo il diritto di espressione e d'informazione (articolo 11); alla libertà delle arti e della scienza (articolo 13) e al diritto all'istruzione (articolo 14).

Aggiunge che, in secondo luogo, l'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che l'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune e che in esso si afferma anche che l'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei settori: del miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei; della conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea; degli scambi culturali non commerciali; della creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

Sottolinea che l'Unione europea e gli Stati membri favoriscono, inoltre, la cooperazione con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa. Ricorda che l'Unione europea tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre

disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

Per quanto riguarda l'articolo 5 sul Campionato europeo del 2020, ricorda che l'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che questa contribuisca alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa e che l'azione dell'Unione europea è intesa, tra l'altro, a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi.

In definitiva, rimettendosi comunque al dibattito tra i commissari, ritiene di poter anticipare un parere favorevole sul testo all'esame.

Guido Germano PETTARIN (FI) chiede se vi siano le condizioni per procedere alla formulazione della proposta di parere da parte della relatrice e quindi di votarla già in questa seduta.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che è già prevista una seduta alle ore 13 per proseguire l'esame del provvedimento, anche al fine di consentire ai colleghi che abbiano interesse di intervenire. Pertanto propone di rinviare il voto sulla proposta di parere nel corso di tale seduta, chiedendo comunque alla relatrice di anticipare la sua proposta al fine di consentire ai colleghi di poterla valutare.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, formula, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 13.

La seduta termina alle 10.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 13.

DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.

C. 2019 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta antimeridiana la relatrice, Daniela Torto, ha illustrato i contenuti del provvedimento ed è iniziato il dibattito, al termine del quale la relatrice ha presentato una proposta di parere.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, richiama i contenuti della sua proposta di parere favorevole.

Guido Germano PETTARIN (FI), nell'annunciare il voto di astensione da parte del suo gruppo, segnala che essa è determinata da una certa parzialità del provvedimento che, a fronte delle gravi difficoltà di tutto il comparto – il cui deficit complessivo quantifica in 300 milioni di euro –, ritiene che non conceda e non si occupi abbastanza del settore cinematografico e più in generale dei livelli occupazionali complessivi del settore. Evidenzia, tuttavia, che le misure proposte non sono del tutto incoerenti, cosa che giustifica la parziale apertura di credito testimoniata dal voto di astensione espresso da Forza Italia.

Piero DE LUCA (PD) annuncia il voto di astensione da parte del suo gruppo. Ritiene infatti che con il testo all'esame si vada nella giusta direzione anche se è dell'avviso che, al momento, esso rappresenti un mero punto di partenza. Ringrazia comunque la relatrice per la chiarezza della sua esposizione e per gli opportuni

riferimenti alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.05.

ALLEGATO

DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020. (C. 2019 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 2019 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del DL 59/2019, recante « Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020 »;

tenuto conto che le disposizioni di cui all'articolo 1 sono volte a conformare il diritto interno a quanto disposto dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 25 ottobre 2018 (causa C-337/17);

considerata l'esigenza di ottemperare tempestivamente alle decisioni della Corte di giustizia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia. S. 1187 (Parere alle Commissioni 1 ^a e 2 ^a del Senato) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	148
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	152
Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti <i>post mortem</i> a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. C. 1806, approvata dal Senato (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	149
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	151

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza della Presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 12.15.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia.

S. 1187.

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a del Senato).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 luglio 2019.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

La senatrice Erica RIVOLTA (L-SP-PSd'AZ) nel condividere la proposta di parere, segnala l'importanza dell'istituzione della Commissione, che contribuirà all'accertamento dei gravi fatti in materia di affidamento familiare recentemente emersi, rispetto ai quali non si può che temere che altro purtroppo debba essere ancora scoperto.

Il deputato Dario BOND (FI) ritiene che la Commissione non debba limitarsi all'accertamento dei fatti ma anche elaborare proposte per arricchire il quadro normativo in materia di affidi, anche tenendo conto delle diverse realtà esistenti, su tale materia, sul territorio nazionale.

Il senatore Daniele MANCA (PD) ringrazia il relatore per aver recepito nelle premesse del parere quanto segnalato dal suo gruppo nella precedente seduta. Ricorda che un'analoga commissione d'inchiesta è stata istituita dalla regione Emilia Romagna su iniziativa del presidente Bonaccini e rileva che giustamente tutte le

istituzioni devono convergere sull'esigenza di estirpare, una volta che siano chiaramente accertate le responsabilità sul piano giuridico, un virus che rischia di corrompere il sistema degli affidi familiari, un sistema che invece deve continuare a svolgere la sua funzione, così essenziale per la società. In tal senso ritiene necessario procedere, senza strumentalizzazioni, a verificare le modifiche normative da apportare, anche per limitare la discrezionalità nel settore.

La senatrice Erica RIVOLTA (L-SP-PSd'AZ), nel ribadire la sua preoccupazione per gli eventi oggetto delle indagini, ritiene comunque necessario non fare di ogni erba un fascio perché la grande maggioranza degli operatori sociali agisce con serietà. Ritiene che la costituenda Commissione dovrebbe insistere molto, nell'elaborazione di eventuali proposte normative, sull'importanza della prevenzione. E uno strumento di prevenzione è ad esempio il potenziamento dell'educazione civica, oggetto di un disegno di legge all'esame del Senato. Vi è infatti una colossale sfida educativa come testimonia, su un piano più generale, l'aberrante dichiarazione su un social network di un'insegnante in occasione del recente omicidio a Roma del carabiniere Cerciello Rega. Per fare fronte a questa emergenza e ritrovare l'equilibrio perduto, occorre rafforzare le famiglie su un piano generale per poi poter rafforzare e rendere dotate di maggiori risorse, morali e psicologiche, oltre che materiali, le famiglie affidatarie.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, ringrazia tutti i colleghi per avere ben colto lo spirito del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, esprime apprezzamento per l'ampia condivisione del provvedimento, che assume un'indubbia importanza a fronte di eventi tragici e dolorosi rispetto ai quali deve essere ancora fatta piena luce. Ciò ferma restando l'esigenza di esprimere sostegno e riconoscenza ai molti operatori del settore che lavorano onestamente e con dedizione.

Pone quindi in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.

C. 1806, approvata dal Senato.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, nel segnalare l'impossibilità della relatrice a partecipare alla seduta, chiede alla deputata Faro di assumerne le funzioni.

La deputata Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, ricorda preliminarmente che sul provvedimento la Commissione si è già espressa nel corso dell'iter al Senato, nella seduta del 6 marzo 2019. In quella occasione la Commissione aveva espresso un parere favorevole con un'osservazione. L'osservazione richiedeva di individuare con maggior precisione, all'articolo 5, comma 1, quali fossero le istituzioni (se cioè si trattasse delle regioni o dei comuni) chiamate a sostenere gli oneri per il trasporto del corpo dal momento del decesso fino alla sua restituzione. Il testo faceva infatti riferimento ad oneri a carico delle « istituzioni in cui hanno sede i centri » di riferimento che hanno preso in consegna i cadaveri. L'osservazione è stata recepita in quanto ora il testo (l'articolo è divenuto il 6) chiarisce che gli oneri sono direttamente a carico dei centri di riferimento.

Il parere chiariva inoltre che il provvedimento appare riconducibile, in primo luogo, alla materia ordinamento civile di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione); attengono infatti a tale materia le disposizioni per le quali assume

rilievo il valore del rispetto della dignità umana, quali quelle concernenti la necessità del consenso (articolo 3), l'obbligo di restituzione, in condizione dignitose, del corpo del defunto alla famiglia entro dodici mesi (articolo 6), il divieto di ricerca sui corpi a fini di lucro (articolo 7).

Per altri aspetti il provvedimento risulta invece riconducibile alle materie di legislazione concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, tutela della salute e ricerca scientifica e tecnologica; si richiamano, a tale riguardo, le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'acquisizione e della conservazione delle manifestazioni di consenso all'utilizzo del proprio corpo post mortem (articolo 3) e quelle concernenti l'individuazione di centri autorizzati alla conservazione e all'utilizzazione delle salme (articolo 4).

Il parere chiariva anche che alla conseguente necessità, alla luce dell'intreccio di competenze descritto, di adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali il provvedimento fa fronte con la previsione di un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'individuazione dei centri di riferimento (all'articolo 4) e ai fini dell'adozione del regolamento di attuazione (ai sensi dell'articolo 8).

Si sofferma quindi sulle modifiche introdotte nel testo successivamente al precedente parere della Commissione.

In particolare, l'articolo 3 è stato riformulato per chiarire che la dichiarazione di consenso alla donazione *post mortem* del proprio corpo o dei tessuti sia redatta nelle medesime forme previste per dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) introdotte dalla legge n. 219 del 2017 (atto pubblico, scrittura privata autenticata, scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza). La dichiarazione di consenso deve essere quindi consegnata alla ASL di appartenenza cui spetta l'obbligo di trasmettere i relativi contenuti informativi alla banca dati destinata alla registrazione delle DAT. Nel riformulare l'articolo 3 sono state

pure introdotte – ricalcando anche in questo caso il modello delle DAT – le figure del fiduciario, indicato obbligatoriamente dal disponente nella dichiarazione di consenso, e del sostituto del fiduciario, figura invece eventuale (il disponente può cioè scegliere se indicare o meno il sostituto del fiduciario). Al fiduciario spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso; il sostituto subentra nei compiti del fiduciario in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di quest'ultimo nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente il proprio ruolo.

L'articolo 4 è stato integrato per introdurre, tra le strutture che è possibile indicare come centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti, anche gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che si vanno ad affiancare alle strutture universitarie e alle aziende ospedaliere di alta specialità. Al medesimo articolo è stato anche specificato che le attività dei centri di riferimento che richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti devono essere conformi ai progetti di ricerca scientifica per il quali il Comitato etico territorialmente competente abbia rilasciato parere favorevole. L'attività chirurgica di formazione, laddove in linea con i percorsi didattici dei centri di riferimento autorizzati, può essere invece svolta previa autorizzazione da parte della sola direzione sanitaria della struttura di appartenenza.

È stato poi introdotto nel testo l'articolo 5 che prevede l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero della salute, dell'Elenco nazionale dei Centri di riferimento.

È stato inoltre modificato l'articolo 8 che prevede l'adozione di un regolamento di esecuzione della legge. Tra gli aspetti da definire con il regolamento è stata inserita la disciplina delle iniziative di informazione previste dall'articolo 2, comma 2.

Modificato è infine anche l'articolo 9: nel testo precedentemente esaminato dalla

Commissione si prevede un'autorizzazione di spesa, per l'attuazione della legge, di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, coperti a valere sulle risorse del fondo strutturale per gli interventi di politica economica. Il testo ora all'esame prevede invece una clausola di invarianza finanziaria.

Nel rilevare che le modifiche introdotte non appaiono presentare profili problematici con riferimento alle competenze della Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 12.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 30 luglio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.55.

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia (S. 1187).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1187, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori e disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia;

rilevato che:

il Capo I (articoli da 1 a 7) relativo all'istituzione della Commissione d'inchiesta, attenendo all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari (quello appunto di disporre inchieste parlamentari ai sensi dell'articolo 82), può ricondursi alla disciplina degli organi dello Stato, riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera *f*), della Costituzione all'esclusiva competenza legislativa statale;

gli articoli 8 e 9 del Capo II appaiono riconducibili alle materie giurisdizione e norme processuali ed ordinamento civile e penale, anch'esse di esclusiva competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

l'articolo 10, in materia di *standard* minimi, costi e trasparenza delle comunità familiari che accolgono minori, appare invece riconducibile alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione, in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, e alla com-

petenza residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, in materia di politiche sociali; l'esigenza, conseguente a questo intreccio di competenze, di stabilire adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali appare soddisfatta dalla previsione di un'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini della predisposizione del DPCM chiamato a definire gli standard minimi delle comunità di tipo familiare;

appare opportuno che la costituenda Commissione tenga in considerazione, anche ai fini dell'approfondimento sulla riorganizzazione sul territorio delle comunità di tipo familiare, le attività conoscitive già svolte dal Parlamento in materia; si richiamano in particolare le due indagini conoscitive svolte nella scorsa Legislatura, una dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza sui minori « fuori famiglia », terminata il 17 gennaio 2018 con l'approvazione di un documento conclusivo (Doc. XXII-*bis*, n. 12), e una seconda, sull'attuazione della legislazione in materia di adozioni ed affidato, svolta dalla Commissione giustizia della Camera e conclusa il 7 marzo 2017;

la costituenda Commissione dovrebbe altresì tenere in considerazione le linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni approvate in sede di Conferenza Unificata sono state approvate, il 14 dicembre 2017,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica (C. 1806, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 1806, recante norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'iter al Senato, nella seduta del 6 marzo 2019;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile, in primo luogo, alla materia « ordinamento civile » di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera l); attengono infatti a tale materia le disposizioni per le quali assume rilievo il valore del rispetto della dignità umana, quali quelle concernenti la necessità del consenso (articolo 3), l'obbligo di restituzione, in condizione dignitose, dei corpi dei defunti alla famiglia entro dodici mesi (articolo 6), il divieto di ricerca sui corpi a fini di lucro (articolo 7);

per altri aspetti il provvedimento risulta invece riconducibile alle materie di legislazione concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, « tutela della salute » e « ricerca scientifica e tecnologica »; si richiamano, a tale riguardo, le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'acquisizione e della conservazione delle manifestazioni di consenso all'utilizzo del proprio corpo *post mortem* (articolo 3) e quelle concernenti l'individuazione di centri autorizzati alla conservazione e all'utilizzazione dei corpi dei defunti (articolo 4);

alla luce di questo intreccio di competenze emerge la necessità di prevedere forme di adeguato coinvolgimento delle regioni; in tal senso, il provvedimento opportunamente prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'individuazione dei centri di riferimento (all'articolo 4) e ai fini dell'adozione del regolamento di attuazione (ai sensi dell'articolo 8),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2018. (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	154
AUDIZIONI:	
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Fastweb S.p.A. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	154

Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza del vicepresidente Adolfo URSO.

La seduta comincia alle 14.35.

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2018.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Adolfo URSO, *presidente*, dopo avere introdotto la seduta, dà la parola al senatore Castiello, relatore sul provvedimento all'ordine del giorno.

Il senatore Francesco CASTIELLO, *relatore*, svolge alcune osservazioni e rilievi sui contenuti della relazione semestrale.

Dopo un intervento del deputato Elio VITO (FI), Adolfo URSO, *presidente*, dichiara concluso l'esame della relazione, preannunciando che, come di prassi, verrà inviata all'Autorità politica una nota contenente le osservazioni e le richieste di

approfondimenti emerse nel corso del dibattito.

La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa alle 15.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Fastweb S.p.A.

(Svolgimento e conclusione).

Adolfo URSO, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Andrea FREGOSI, *Manager of Network Engineering*, del dottor Guglielmo BONDIONI, *Manager of Security and Real Estate*, della dottoressa Lisa DI FELICIANTONIO, *Responsabile Media Relation e Public Affairs*, e della dottoressa Francesca NUTI, *Manager delle Relazioni Istituzionali*.

Andrea FREGOSI, *Manager of Network Engineering*, Guglielmo BONDIONI, *Manager of Security and Real Estate*, e Lisa DI FELICIANTONIO, *Responsabile Media Re-*

lation e Public Affairs, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Adolfo URSO, *presidente*, e il deputato Elio VITO (FI), ai quali rispondono Andrea FREGOSI, *Manager of Network Engineering*, Guglielmo BONDIONI, *Manager of Security and Real Estate*, e Lisa DI FELICIAN-

TONIO, *Responsabile Media Relation e Public Affairs*, fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni.

Adolfo URSO, *presidente*, dopo aver ringraziato gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	156
Audizione del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Davide Crippa	156

Martedì 30 luglio 2019. – Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 10.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Davide Crippa.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, On. Davide Crippa.

Davide CRIPPA, *Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Luca BRIZIARELLI (L-SP-PSd'AZ), Pietro LOREFICE (M5S), i deputati Rossella MURONI (LeU), Tullio PATASSINI (Lega), Giovanni VIANELLO (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Davide CRIPPA, *Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

AFFARI ASSEGNATI:

Affare assegnato sulle problematiche connesse all'affidamento eterofamiliare e al collocamento in comunità di tipo familiare dei minori (n. 281) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	157
Sulla pubblicità dei lavori	158

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine su bullismo e cyberbullismo.	
Audizione del Ministro della giustizia	158
Seguito dell'indagine su bullismo e cyberbullismo.	
Audizione del Ministro della giustizia	160
Seguito dell'indagine su bullismo e cyberbullismo.	
Audizione del Ministro per le disabilità e la famiglia	162
Sui lavori della Commissione	164

AFFARI ASSEGNATI

Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza della presidente Licia RONZULLI indi del vicepresidente PILLON. — Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Ministro della giustizia, Alfonso Bonafede e il Ministro per le disabilità e la famiglia, Alessandra Locatelli.

La seduta comincia alle 9.50.

Affare assegnato sulle problematiche connesse all'affidamento eterofamiliare e al collocamento in comunità di tipo familiare dei minori (n. 281).

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La PRESIDENTE riferisce sull'affare in titolo osservando come attraverso esso la Commissione si proponga di approfondire le problematiche connesse all'affidamento eterofamiliare e al collocamento in comunità di tipo familiare dei minori. Recenti fatti di cronaca confermano come il sistema vigente mostri delle intrinseche criticità, legate in parte ad una non corretta applicazione del dettato legislativo. Come è noto infatti la legge n. 149 del 2001 prevede come residuale e limitato nel tempo il collocamento in case famiglia. Nella prassi tuttavia si assiste ad un eccessivo ricorso all'affido extrafamiliare, il quale viene disposto anche talvolta per ragioni legate all'indigenza economica della famiglia di origine. Ulteriori aspetti che la Commissione è chiamata ad approfondire sono quelli relativi al funzionamento delle

case famiglia, al sistema di controllo sul loro operato e ai rapporti tra magistratura (onoraria) minorile e strutture di accoglienza di minori.

Partendo da queste premesse ricorda di aver predisposto una prima proposta di risoluzione inoltrata a tutti i Capigruppo e successivamente, riformulata recependo gran parte dei rilievi e delle osservazioni formulati. Su questo testo è stata avviata l'interlocuzione con il Governo. Auspica che la Commissione possa già prima della pausa estiva procedere alla votazione di tale risoluzione, la quale consentirebbe alla Commissione di esprimere la propria posizione su un tema così delicato e di scottante attualità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle 10, riprende alle 10.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e quello stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web TV* Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Martedì 30 luglio 2019.

Seguito dell'indagine su bullismo e cyberbullismo.

Audizione del Ministro della giustizia.

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 23 luglio.

La PRESIDENTE ringrazia il Ministro per la Sua disponibilità ad intervenire ai lavori della Commissione, fornendo il proprio autorevole contributo su ambedue le indagini conoscitive deliberate dalla Commissione. Per ragioni legate anche alla pubblicità dei lavori invita il Ministro a riferire dapprima sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo e conclusosi il dibattito e le eventuali repliche, a riferire, poi, sulle questioni connesse alla violenza tra e ai danni di minori.

Il Ministro BONAFEDE, dopo aver ringraziato la Commissione per l'invito e per l'opportunità di poter dare un contributo all'indagine conoscitiva, dichiara di condividere l'esigenza di approfondire queste tematiche di grande attualità e rilevanza. Si sofferma dapprima sul fenomeno del bullismo, il quale è strettamente correlato al tema della devianza minorile. Dopo aver chiarito la nozione di bullismo, sottolineando l'intenzionalità e gratuità delle condotte lesive nelle quali esso si sostanzia, rileva come le forme classiche di devianza minorile – che spesso appaiono fondarsi su un disagio familiare che spinge l'individuo a mettere in atto comportamenti vessatori- lascino spazio a comportamenti odiosi che spesso sono espressione del cosiddetto «malessere nel benessere», o ancora legati al disagio relazionale, o più semplicemente alla superficiale inconsapevolezza delle conseguenze dell'uso delle parole o delle immagini attraverso i *social network*.

Dopo aver ricordato come, sul piano giuridico, una prima definizione di bullismo sia stata fornita dall'articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012, rileva come le forme conosciute di bullismo tendano a ridefinirsi in base alle caratteristiche di una società in rapido mutamento, governata dalle incalzanti innovazioni tecnologiche che coinvolgono la comunicazione tra individui. Passa quindi a trattare le questioni connesse al cyberbullismo, frutto dell'attuale cultura globale in cui i *social*, le piattaforme *internet* e tutte le nuove

tecnologie sono sempre più spesso vissute come delle vere e proprie estensioni del sé. Svolge quindi alcune considerazioni sulle differenze tra i due fenomeni.

Nel programma di Governo è dedicata una riflessione importante al fenomeno, con la previsione di interventi mirati e volti a far emergere le condotte in questione. Testimonianza concreta del lavoro già svolto in questa direzione è la previsione, nell'ambito della recentissima legge n. 69 del 2019, la legge sul cosiddetto « Codice Rosso », dell'introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Inoltre, ricorda alla Commissione che sono allo studio del Ministero anche ulteriori proposte di intervento, fra le quali l'introduzione di misure repressive e premiali, la previsione di sanzioni amministrative nei regolamenti scolastici, l'istituzione di un numero verde nazionale unico, l'installazione di videocamere nelle scuole.

Dopo aver dato conto di alcuni dati relativi ai fenomeni oggetto della indagine si sofferma sulle misure di tipo repressivo e sanzionatorio adottate per contrastare il bullismo. In ambito penale, in assenza di un inquadramento normativo specifico gli atti di bullismo vengono ricondotti di volta in volta dall'interprete nell'ambito dei reati di molestie, minaccia, *stalking*, estorsione, diffamazione, percosse lesioni, sostituzione di persona, accesso abusivo ad un sistema, trattamento illecito di dati. Diversamente dal « bullismo » il legislatore con la legge n. 71 del 29 maggio 2017 ha fornito una definizione tecnico-giuridica del cyberbullismo.

La formulazione normativa scelta appare fluida ed eterogenea così da poter rispondere all'esigenza di adattare il nucleo della condotta descritta dal legislatore ai contenuti socialmente tipici dei quali si è arricchito il fenomeno.

La proliferazione di forme di aggressione « *on line* » restituisce la misura allarmante del metodo di interazione telematica che fa da scudo a tali comportamenti illeciti.

Si sofferma quindi più dettagliatamente sulla legge n. 71 del 2017, la quale prevede azioni multilivello e parallele offrendo un ampio raggio di interventi non concentrati sulla risposta sanzionatoria. L'impianto normativo punta tutto sulla prevenzione e sull'educazione dei minorenni grazie alla creazione di una rete di supporto e di tutela che coinvolge in primo luogo le scuole, le famiglie e le istituzioni. Dopo aver svolto alcune considerazioni sulle nuove forme di responsabilità dei gestori della rete *internet*. Si sofferma poi sulle procedure a tutela delle vittime, previste sempre dalla legge del 2017 e in particolare sull'istanza di oscuramento. In proposito rileva come perno del sistema sia la volontà di garantire la tempestività dell'intervento di rimozione a prescindere da tutti gli altri effetti penali e di responsabilità civile che la condotta illecita porta con sé. Per evitare il ricorso alla sanzione penale e rendere il minore autore di atti di cyberbullismo consapevole del disvalore del proprio comportamento, la legge n. 71 prevede, poi, il ricorso all'ammonizione, istituito dalle chiare finalità special preventive. Tale istituto si colloca in uno « spazio bianco » tra l'azione illecita e quella penale con l'obiettivo specifico di evitare l'accesso a quest'ultimo in un'ottica di responsabilizzazione del minore e del genitore esercente la potestà rispetto all'accaduto nella direzione della consapevolezza del pregiudizio potenziale ed effettivo della condotta tenuta.

La misura in questione, inoltre, rispetto al percorso penale, sembra essere quella più adottata per i reati ascrivibili al fenomeno e più utile per proporre percorsi di responsabilizzazione del minore autore di comportamenti di cyberbullismo. Proprio in questo contesto si inseriscono gli strumenti di giustizia riparativa che mettono a confronto quel minore con la vittima dei comportamenti tenuti in rete, in uno spazio non virtuale ma reale. Le modalità del dialogo e del confronto diretto costituiscono il nucleo centrale delle « Linee di indirizzo in materia di giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato » diramate dal Dipartimento per la giustizia

minorile e di comunità che hanno recepito anche normative sovranazionali. Sempre con riguardo agli istituti di giustizia riparativa dà conto delle misure previste dal recente decreto legislativo n. 121 del 2018, recante la disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. Dopo aver ricordato che il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità si è attivato per promuovere la stipula di convenzioni con gli enti territoriali e le Regioni, al fine di assicurare programmi di giustizia riparativa su tutto il territorio nazionale, fornisce alcuni dati statistici sui fenomeni oggetto dell'indagine.

Dopo aver dato conto delle varie azioni portate avanti dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per il contrasto del fenomeno del bullismo, conclude svolgendo considerazioni sulla recente introduzione del reato di *revenge porn*.

La PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito e avverte il Ministro che potrà, ove lo ritenga, anche riservarsi di rispondere per iscritto ai quesiti posti.

L'onorevole Giuseppina VERSACE (FI) chiede al Ministro se non ritenga necessario, nell'ambito delle politiche di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, portare avanti anche campagne di comunicazione mediatica finalizzate a sensibilizzare sia gli adulti che i minori più in generale sui rischi connessi all'utilizzo della rete.

L'onorevole Veronica GIANNONE (Misto) chiede al Ministro se sia a conoscenza dei frequenti ritardi nella risposta delle autorità giudiziarie alle denunce dei genitori delle vittime di atti di bullismo.

L'onorevole Laura CAVANDOLI (Lega) domanda se siano disponibili dati relativi al numero degli ammonimenti del questore ai minori responsabili di atti di cyberbullismo e dei procedimenti giudiziari connessi ad episodi di bullismo.

La senatrice Paola BOLDRINI (PD) sottolinea come l'introduzione del nuovo reato di *revenge porn* sia stata possibile grazie anche alla fattiva collaborazione dei deputati e delle deputate del proprio gruppo. Chiede poi al Ministro se non ritenga opportune modifiche legislative volte a punire gli istigatori d'odio, prevenendo anche stringenti forme di responsabilità per i gestori delle piattaforme.

L'onorevole SIANI (PD) domanda se ritenga ipotizzabile l'introduzione di un obbligo per tutti i gestori telefonici di installazione su *smartphone* e tablet di sistemi – gratuiti – di *parental control*.

La senatrice Maria SAPONARA (L-SP-PSd'Az) chiede se vi siano statistiche relative ai numeri di suicidi compiuti in conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo. Domanda poi in che modo possano essere perseguiti gli « spettatori » degli atti di bullismo e cyberbullismo.

Il Ministro BONAFEDE, dopo aver fornito alcune precisazioni, si riserva di rispondere più ampiamente per iscritto ai quesiti posti dai componenti della Commissione.

La PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi sospeso.

Seguito dell'indagine su bullismo e cyberbullismo.

Audizione del Ministro della giustizia.

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 23 luglio.

La PRESIDENTE, dopo aver ricordato le questioni oggetto della indagine conoscitiva, dà nuovamente la parola al Ministro.

Il Ministro BONAFEDE esprime apprezzamento per il lavoro di ricerca ed approfondimento che la Commissione, at-

traverso l'indagine conoscitiva in titolo, sta compiendo. Si tratta di un tema oggetto di costante attenzione da parte del Ministero, ancor di più in questo momento storico nel quale le recenti notizie giornalistiche in ordine alle inchieste denominate « Veleno » ed « Angeli e Demoni » sui bambini sottratti alle loro famiglie di origine per essere destinati all'affido scuotono la coscienza sociale del Paese. In proposito precisa che il Ministero della giustizia rispetto a tali eventi e nei limiti delle sue competenze istituzionali ha già attivato i suoi poteri di verifica ed approfondimento delle questioni relative alla correttezza dei procedimenti di affido e più in generale dell'operato giurisdizionale. Segnala alla Commissione, in particolare, l'istituzione presso il Ministero della giustizia, con decreto ministeriale del 22 luglio, della « Squadra speciale di giustizia per la protezione dei minori » composta da esperti di diversa professionalità, interni ed esterni al Ministero, che si occupano dei minori. Dopo aver puntualmente illustrato le competenze di questa *task force*, sottolinea come il Ministero della giustizia sul tema della violenza sui minori e tra minori in generale abbia compiuto scelte di sistema nella ricerca di soluzioni per affrontare questo fenomeno incentrate sul versante repressivo e preventivo insieme.

Dopo aver fornito alcuni dati statistici sulle dimensioni del fenomeno, rileva come l'evoluzione culturale in relazione alla vittima del reato in generale ed al minore vittima di reato, più in particolare, abbia determinato a livello, sia nazionale che internazionale, la previsione di normative e raccomandazioni che hanno lo scopo di tutelare il minore vittima all'interno e all'esterno del sistema giudiziario. Dopo aver ricordato alcuni tra i più significativi interventi legislativi in materia di tutela dei minori vittime di violenza, si sofferma sulle positive modifiche apportate in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere dalla più volte richiamata legge n. 69 del 2019, sul cosiddetto Codice rosso.

La PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az), dopo aver ricordato le numerose criticità evidenziate nel documento approvato dalla Commissione infanzia, nella scorsa legislatura, al termine di una lunga indagine conoscitiva sulle problematiche connesse ai minori fuori famiglia, domanda al Ministro quali iniziative, ulteriori rispetto alla costituzione della *task force*, intenda adottare per porre rimedio a questa situazione.

La senatrice Paola BINETTI (FI-BP) sottolinea come i gravi episodi di Bibbiano costituiscano solo alcuni dei casi di malfunzionamento del sistema degli affidi dei minori. Si tratta di un problema infatti di rilievo nazionale. Sono inaccettabili queste violazioni in quanto finiscono per concretizzarsi in una sorta di violenza istituzionalizzata ai danni dei minori. Dopo aver espresso apprezzamento per la proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta, della quale auspica di poter far parte, chiede al Ministro quali ulteriori misure intenda adottare per ovviare alle numerose criticità del sistema.

L'onorevole Maria Teresa BELLUCCI (FDI) esprime preliminarmente apprezzamento sia per l'istituzione della *task force* ministeriale che per la proposta di legge volta all'istituzione di una Commissione di inchiesta sulle problematiche connesse al sistema sugli affidi dei minori. Le criticità e i limiti del sistema erano stati peraltro già denunciati in occasione delle vicende che avevano visto coinvolta la comunità de Il Forteto. Chiede quindi al Ministro in che modo intenda intervenire, al fine di realizzare in primo luogo un efficace sistema di monitoraggio del sistema degli affidi. La possibilità di disporre di statistiche puntuali e aggiornate potrebbe costituire un importante indicatore per la comprensione anche delle criticità. Pone poi quesiti sulla giustizia minorile, chiedendo al ministro quale sia il proprio orientamento sulla eventuale istituzione di

sezioni specializzate, presso i tribunali ordinari e le Corti d'appello, destinate ad avere cognizione in materia di famiglia e minori. In proposito ricorda alla Commissione che il proprio Gruppo ha presentato una proposta di legge in tal senso. Conclude domandando al Ministro se, in relazione ai fatti di Bibbiano, ritenga di dar seguito anche ad eventuali azioni disciplinari.

La senatrice Paola BOLDRINI (PD) chiede al Ministro se i stringenti termini previsti dal cosiddetto Codice rosso siano sostenibili tenuto conto del complessivo funzionamento della giustizia. Relativamente al sistema degli affidi condivide i rilievi della senatrice Binetti, rilevando come la realtà di Bibbiano non sia purtroppo un *unicum* a livello nazionale. Il verificarsi di questi episodi tuttavia non deve spingere ad una demonizzazione dell'intero sistema, il quale ha consentito di salvare la vita a molti bambini. Relativamente alla istituzione della *task force* auspica che i suoi lavori possano tenere conto anche degli esiti della indagine conoscitiva svolta nel corso della passata legislatura dalla Commissione infanzia. Conclude ponendo quesiti in merito alla questione delle incompatibilità dei magistrati onorari minorili e alla necessità di fissare criteri prestabiliti per l'accreditamento delle case famiglia.

L'onorevole SIANI (PD) chiede al Ministro di chiarire chi componga la squadra speciale istituita dal Ministero con riguardo al sistema degli affidi. Domanda poi al Ministro quale sia il proprio orientamento sulla eventuale previsione di misure volte a tutelare la famiglia e l'infanzia.

La senatrice Maria SAPONARA (L-SP-PSd'Az) chiede al Ministro se non sia necessario – con riguardo ai procedimenti di affido – assicurare ai genitori un pieno diritto alla difesa garantito anche sul piano dell'assistenza legale gratuita.

La PRESIDENTE, non essendovi ulteriori richieste di intervento, ringrazia il

Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle 11.40, riprende alle 11.50.

Seguito dell'indagine su bullismo e cyberbullismo.

Audizione del Ministro per le disabilità e la famiglia.

Riprende la procedura informativa dinanzi sospesa.

La PRESIDENTE ringrazia il Ministro per la Sua disponibilità ad intervenire ai lavori della Commissione, fornendo il proprio autorevole contributo sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo. Ricorda alla Commissione che con l'audizione del Ministro Locatelli si conclude il ciclo di audizioni deliberato con riguardo alla indagine conoscitiva, il cui documento conclusivo sarà esaminato e votato alla ripresa dei lavori.

Il Ministro LOCATELLI, dopo aver ringraziato la Commissione per l'opportunità, di prendere parte all'indagine conoscitiva in titolo, dà sinteticamente conto del quadro normativo vigente e in particolare della legge n. 71 del 2017.

Quest'ultima legge, risultato di un ampio dibattito parlamentare, ha colmato un *vulnus* normativo in materia di condotte ascrivibili al fenomeno del cyberbullismo. Per quanto concerne il bullismo, rileva l'assenza di una definizione legislativa dello stesso.

Si sofferma quindi sulla legge del 2017, e in particolare sulla definizione di cyberbullismo ivi contenuta e sulla istituzione di un Tavolo tecnico *ad hoc*. In proposito ricorda che il proprio Dipartimento ha attivato un'interlocuzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di dare avvio ai lavori del suddetto Tavolo che si è riunito recentissimamente proprio presso il Dipartimento per le politiche della famiglia.

Sottolinea poi come sia prioritario aiutare e sostenere le famiglie affinché siano in grado di interpretare i comportamenti aggressivi o di sofferenza dei propri figli ove gli stessi siano soggetti attivi o passivi di bullismo o cyberbullismo. In proposito rileva la necessità di proseguire nell'attuazione delle azioni positive contenute in un protocollo d'Intesa – sottoscritto il 21 dicembre 2018 con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, incentrato sulla collaborazione tra famiglia e scuola per prevenire il cyberbullismo affinché si possa concretizzare al meglio la funzione educativa delle famiglie stesse.

La Rete è uno spazio che offre grandi opportunità di conoscenza ai ragazzi e alle ragazze solo se usata correttamente.

È quanto mai essenziale che i genitori esercitino un'attività di controllo, non in senso repressivo/punitivo, ma nel senso di verificare l'uso corretto da parte dei bambini e degli adolescenti delle nuove tecnologie.

Nell'ambito delle iniziative per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo ricorda poi la Campagna di comunicazione istituzionale intitolata « Stop cyberbullismo », volta a sensibilizzare i cittadini, ed in particolar modo le famiglie con figli adolescenti, sul tema del cyberbullismo offrendo ai genitori specifici strumenti per affrontare situazioni critiche in cui i propri figli sono o vittime di varie forme di bullismo e cyberbullismo o sono essi stessi dei cyberbulli.

Sottolinea poi come nel mese di febbraio sia stato pubblicato sul sito del Governo e sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia l'Avviso pubblico per la gestione del « 114 », conclusasi nel mese di maggio scorso con l'individuazione del gestore. Dopo aver fornito alcuni dati statistici sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, evidenzia che il tema oggetto dell'indagine conoscitiva sarà oggetto di attenzione anche da parte dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, organismo collegiale – in fase di ricostituzione e deputato ad elaborare il « Piano di azione e di interventi per la

tutela dei diritti e dello sviluppo dei soggetti in età evolutiva » che, quale documento programmatico, traduce in obiettivi e in azioni concrete gli impegni assunti relativamente ai diversi articoli della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito. Avverte il Ministro che potrà, ove lo ritenga, anche riservarsi di rispondere per iscritto ai quesiti posti.

La senatrice Paola BINETTI (FI-BP) si sofferma sulla questione connessa alla responsabilità e al ruolo dei « commentatori » in rete e in particolare sui *social network*.

La senatrice Paola BOLDRINI (PD) pone quesiti sulle misure per il contrasto della povertà educativa e sulla necessità di prevedere programmi di educazione ad un uso consapevole della rete anche per le famiglie.

L'onorevole Ubaldo PAGANO (PD) si sofferma sul ruolo degli enti locali nelle politiche di contrasto del fenomeno.

Il presidente PILLON (L-SP-PSd'Az) chiede al Ministro se a suo parere per un efficace contrasto del fenomeno sia più opportuno investire in iniziative educative e formative rivolte anche alle famiglie o sia invece preferibile prevedere interventi di natura tecnico informatica finalizzati a contrastare l'anonimato in rete.

Dopo una breve replica del Ministro, il quale auspica una proficua e costante collaborazione con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi domani, 31 luglio, alle ore 8, per l'audizione dell'Autorità garante dell'infanzia e dell'adole-

scenza, sulle linee generali della propria attività e con particolare riguardo alle problematiche connesse ai minori fuori famiglia.

La seduta termina alle 12.35.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020. C. 2019 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Amm. Sq. Giuseppe Cavo Dragone (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	6
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (XIV Camera e 14^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione di membri italiani del Parlamento europeo sulle priorità della nuova legislatura europea (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	7
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile. Atto n. 99 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	9
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e VII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Ministro dell'interno recante organizzazione e servizio degli <i>steward</i> negli impianti sportivi. Atto n. 93 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	10
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	12

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura – Audizione del dottor Massimo Mariani, prefetto di Reggio Calabria e Commissario straordinario di Governo per il superamento delle situazioni di particolare degrado dell’area del Comune di San Ferdinando, del dottor Andrea Polichetti, Direttore centrale dei servizi demografici presso il dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, in qualità di ex Commissario straordinario del Governo per l’area del Comune di San Ferdinando, e della dottoressa Iolanda Rolli, prefetto di Macerata, in qualità di ex Commissario straordinario del Governo per l’area del Comune di Manfredonia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	15
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. C. 1585-B cost., approvata, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, già approvata, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo unificato, e dalla Camera (<i>Esame e rinvio</i>)	17
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero. Emendamenti C. 181 e abb.-A. (Parere all’Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	22
DL 61/2019: Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Emendamenti C. 2000 Governo, approvato dal Senato (Parere all’Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	22
DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020. C. 2019 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	22
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	33
Modifica dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale. Nuovo testo C. 294 (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	36

COMITATO DEI NOVE:

Modifica all’articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l’elezione del Senato della Repubblica. Testo unificato C. 1511-1647-1826-1873-A	32
--	----

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 1524 Dori, recante modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori, di Francesca Sorcinelli, presidente dell’Associazione Link Italia, di rappresentanti dell’Osservatorio nazionale bullismo e <i>doping</i> , e di Teresa Manes, fondatrice Associazione Italiana Prevenzione Bullismo (AIPREB)	37
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d’Europa circa l’Ufficio del Consiglio d’Europa a Venezia e il suo <i>status</i> giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017. C. 1815 approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	38
---	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017. C. 1625 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	39
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016. C. 1850 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	40
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018. C. 1767 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	41
DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020. C. 2019 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	42

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive. Esame emendamenti C. 1603-ter-A	44
---	----

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.	
Audizione di rappresentanti della onlus <i>Save the Planet</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	45

IV Difesa

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	46
Sulla morte del Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega	46
7-00248 Frusone, 7-00276 Frailis e 7-00293 Deidda: Sugli alloggi di servizio militari (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	46

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00243 Roberto Rossini, su iniziative volte ad assicurare supporto psicologico al personale militare.	
Audizione del professor Maurizio Pompili, ordinario di psichiatria presso l'Università La Sapienza di Roma	47
Audizione di rappresentanti dell'Associazione « L'Altra metà della Divisa »	47
Audizione del responsabile della Direzione di Sanità del Comando Generale del Corpo della Guardia di finanza, Gen. D. Beniamino Colagrosso	47

V Bilancio, tesoro e programmazione

COMITATO DEI NOVE:

DL 61/2019: Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. C. 2000 Governo, approvato dal Senato	49
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero. C. 181 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	49
--	----

Modifiche al codice della strada. C. 24 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016. C. 1850 Governo. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	56
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018. C. 1769 Governo. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016. C. 1909 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58
DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020. C. 2019 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	59
Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale. Nuovo testo C. 294. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	65
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Ministro dell'interno recante organizzazione e servizio degli <i>steward</i> negli impianti sportivi. Atto n. 93. (Rilievi alle Commissioni I e VII) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	65

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020. C. 2019 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	70
DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020. C. 2019 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	70
ALLEGATO (<i>Emendamenti presentati</i>)	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76
SEDE REFERENTE:	
DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020. C. 2019 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	76
AVVERTENZA	78

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 907 Muroni, C. 1276 Rizzetto e C. 1939 Governo recante Disposizioni concernenti l'impiego di unità da pesca per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la tutela dell'ambiente marino di rappresentanti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), della Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali (Federparchi) e della Fondazione Angelo Vassallo « Sindaco Pescatore »	99
--	----

INTERROGAZIONI:

5-01767 Bordo: verifica del rispetto delle norme ambientali da parte dell'impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti sito nel comune di Deliceto (FG)	99
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	106
5-02303 Vianello: Misure volte a contrastare gli incendi nelle isole Tremiti	99
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	108

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016. C. 1496 Pezzopane (<i>Esame e rinvio</i>)	100
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 59/2019 – Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svoglimento della manifestazione UEFA Euro 2020. C. 2019 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	103
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	109

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Emanuele Mauri a presidente del Consorzio dell'Adda. Nomina n. 25 (<i>Esame, ai sensi del comma 4, dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio</i>)	105
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Emanuele Mauri, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente del Consorzio dell'Adda (nomina n. 25)	105
--	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-00556 Gariglio: Procedura di acquisto di mezzi destinati al trasporto pubblico locale tramite Consip spa	110
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	119
5-02193 Troiano: Realizzazione del « treno tram » Manfredonia-Lucera	111
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	120
5-01247 Carnevali: Raddoppio della tratta ferroviaria Ponte San Pietro-Bergamo-Montello .	111
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	122
5-02335 Raffa: Iniziative volte a garantire l'accesso gratuito a <i>internet</i> a bordo dei treni su tutto il territorio nazionale	111
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	124

SEDE CONSULTIVA:

DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020. C. 2019 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	112
--	-----

ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	125
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 101 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	115
X Attività produttive, commercio e turismo	
INTERROGAZIONI:	
5-01809 Benamati: Su questioni relative alla sicurezza del sistema elettrico nazionale	126
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	129
5-02207 Zardini: Sulle iniziative per tutelare le attività commerciali di laboratorio di vicinato alimentare	127
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	131
5-02211 Donno: Sulle iniziative a garanzia di una corretta pratica commerciale in relazione all'uso della « formula <i>My Car/No-Cost</i> »	127
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	133
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia energetica nazionale al piano nazionale energia e clima per il 2030	128
Audizione di rappresentanti di Engie Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	128
Audizione di rappresentanti di ITW LKW Geotermia Italia Spa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	128
Audizione di rappresentanti di Imprese gas (IGAS) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128
XI Lavoro pubblico e privato	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di Andrea Goggi, amministratore delegato di Jobby S.r.l., nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00106 Costanzo, 7-00224 Invidia e 7-00236 Serracchiani, concernenti iniziative per la regolazione del rapporto di lavoro tramite piattaforma (<i>gig working</i>)	135
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Assindatcolf, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e la determinazione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali .	135
SEDE CONSULTIVA:	
DL 59/2019 misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020. C. 2019 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	136
XII Affari sociali	
COMITATO DEI NOVE	140
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Direttore generale della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, Claudio D'Amario, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00164 De Filippo, 7-00206 Troiano e 7-00277 Bellucci.	
Iniziative volte a garantire l'effettiva tutela della salute mentale	140

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 141

DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020. C. 2019 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) . 141

SEDE CONSULTIVA:

DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020. C. 2019 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 145

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 147

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia. S. 1187 (Parere alle Commissioni 1^a e 2^a del Senato) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 148

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 152

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. C. 1806, approvata dal Senato (Parere alla XII Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 149

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 153

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 151

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2018. (*Seguito dell'esame e conclusione*) 154

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Fastweb S.p.A. (*Svolgimento e conclusione*) 154

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Sulla pubblicità dei lavori 156

Audizione del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Davide Crippa 156

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

AFFARI ASSEGNATI:

Affare assegnato sulle problematiche connesse all'affidamento eterofamiliare e al collocamento in comunità di tipo familiare dei minori (n. 281) (*Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 157

Sulla pubblicità dei lavori 158

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine su bullismo e cyberbullismo.

Audizione del Ministro della giustizia	158
Seguito dell'indagine su bullismo e cyberbullismo.	
Audizione del Ministro della giustizia	160
Seguito dell'indagine su bullismo e cyberbullismo.	
Audizione del Ministro per le disabilità e la famiglia	162
Sui lavori della Commissione	164



18SMC0071920